

Zurigò Altri Veicoli

Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi

Autobus, rimorchi di autobus, autocarri, rimorchi di autocarri, motocarri, ciclomotori per trasporto cose, macchine operatrici, carrelli, macchine agricole semoventi, rimorchi agricoli, rimorchi di autovettura, veicoli con targa prova.

Glossario e Condizioni di Assicurazione

Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

Edizione 27.07.2020

Zurigò Altri Veicoli

Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

Indice

Glossario

4 di 60

Sezione 1 - **Norme comuni a tutte le garanzie**

-  Dove vale la copertura? 7 di 60
-  Che obblighi ho? 7 di 60
-  Quando e come devo pagare? 7 di 60
-  Quando comincia e quando finisce la copertura? 8 di 60
-  Altre informazioni 10 di 60

Sezione 2 - **Responsabilità Civile auto**

-  Che cosa è assicurato e come? 11 di 60
-  Che cosa non è assicurato? 25 di 60
-  Cosa fare in caso di Sinistro? 26 di 60
-  Come è gestito il Sinistro? 27 di 60

Sezione 3 - **Danni al Veicolo**

-  Che cosa è assicurato e come? 29 di 60
-  Come e con quali condizioni operative mi assicuro? 32 di 50
-  Che cosa non è assicurato? 33 di 60
-  Cosa fare in caso di Sinistro? 34 di 60
-  Come è gestito il Sinistro? 35 di 60

Sezione 4 - **Ritiro patente**

-  Che cosa è assicurato e come? 39 di 60
-  Che cosa non è assicurato? 39 di 60
-  Cosa fare in caso di Sinistro? 39 di 60
-  Come è gestito il Sinistro? 39 di 60

Sezione 5 - **Infortunati del conducente**

	Che cosa è assicurato e come?	41 di 60
	Che cosa non è assicurato?	42 di 60
	Cosa fare in caso di Sinistro?	42 di 60
	Come è gestito il Sinistro?	42 di 60

Sezione 6 - **Assicurazione di Tutela Legale**

	Che cosa è assicurato e come?	45 di 60
	Dove vale la copertura?	47 di 60
	Che cosa non è assicurato?	47 di 60
	Cosa fare in caso di Sinistro?	48 di 60
	Come è gestito il Sinistro?	48 di 60

Sezione 7 - **Assistenza**

	Che cosa è assicurato e come?	50 di 60
	Dove vale la copertura?	57 di 60
	Che cosa non è assicurato?	57 di 60
	Cosa fare in caso di Sinistro?	58 di 60

Legenda



Che cosa è assicurato e come?

Descrive i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali.

Le garanzie acquistate e le relative caratteristiche sono indicate in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Descrive le esclusioni ovvero danni, eventi o persone non assicurabili e che sono esclusi dalla copertura assicurativa.



Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).



Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell'Indennizzo.



Dove vale la copertura

Descrive l'ambito geografico di validità della copertura.



Che obblighi ho?

Contiene gli obblighi e gli adempimenti del Contraente/Assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



Quando e come devo pagare?

Fornisce le informazioni sulle modalità e sulle tempistiche di pagamento dei Premi.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

Contiene le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.



Fornisce ulteriori informazioni a supporto e a completamento di un determinato argomento.

Alcune *Parole* sono scritte sempre in ***corsivo*** e con la prima lettera maiuscola: sono quelle spiegate nel **Glossario**.

Glossario

Abitazione (solo per la Sezione 6 Tutela Legale): casa unifamiliare od appartamento, comprese le relative dipendenze (quali cantine, soffitte, box) e gli spazi di pertinenza (quali ad esempio giardini, orti, parchi, piscine, campi da tennis e attrezzature per giochi, strade private, cancelli e recinzioni).

Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie e Optional: installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli Accessori di serie.

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto dovuta a rottura di impianti idrici, igienici, termici, infiltrazione di acqua dal terreno o mancato/ridotto smaltimento di acque da parte degli impianti di scarico o drenaggio.

Alluvione: inondazione, straripamento di acque di laghi, fiumi o torrenti.

Animali domestici: cani, gatti, cavalli, asini, pesci, criceti, uccelli, conigli, tartarughe.

Apparecchi audiofonovisivi: si intendono radio - registratori - lettori CD/DVD/file multimediali - televisori/impianti video - computer di bordo - navigatori satellitari, infotainment ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo e non estraibili. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Appendice (di Polizza): atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante del contratto.

Appropriazione indebita: è il Reato, di cui all'art. 646 del Codice Penale, contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

Assicurazione: garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.

Assistenza stragiudiziale: è quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Attestato di Rischio: il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.

Atti vandalici: vedi definizione di "Danneggiamento volontario (Atto di) - c.d. vandalismo".

Aventi Diritto degli Attestati di Rischio: persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'Attestato di Rischio (il Contraente, ovvero, qualora diverso, il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario nel caso di locazione finanziaria).

Banca Dati degli Attestati di Rischio: banca dati elettronica che le Imprese di Assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio.

Bonus Familiare: in coerenza con quanto previsto dall'art. 134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209, si intende la possibilità per l'Assicurato, purché persona fisica, di acquisire la migliore Classe di merito CU di un contratto R.C.A. in corso di validità, maturata su un ulteriore veicolo - anche di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare - dal medesimo Proprietario o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare. Ferme le condizioni di cui sopra, la migliore Classe di merito CU può

essere acquisita nei seguenti casi:

- stipulazione di un nuovo contratto per un veicolo assicurato per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA;
- stipulazione di un nuovo contratto per un veicolo già assicurato precedentemente purché in possesso di un Attestato di Rischio esente da Sinistri con responsabilità principale o paritaria negli ultimi cinque anni compreso l'anno corrente.

Carta Verde: è il Certificato internazionale di assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei Paesi dell'Unione Europea, in quanto il contratto R.C.A., già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all'intero territorio dell'Unione stessa.

Cessionario: soggetto a cui viene trasferita la titolarità del contratto di Assicurazione.

Classe di merito: è la classe di Conversione Universale (CU) alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri stabiliti con Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. La classe di CU è sempre indicata nell'Attestato di Rischio accanto alla Classe di merito di Compagnia.

Classe di merito di Compagnia: è la Classe di merito Bonus/Malus assegnata al contratto dalla Compagnia sulla base di una tabella di corrispondenza elaborata dall'impresa.

Codice della Strada (C.d.S.): Il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Codice delle Assicurazioni: il Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.

Compagnia: è la società assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Contravvenzione: è un Reato (vedi alla voce Reati). Nelle Contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso:

per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le Contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Cristalli: tutte le parti delimitanti l'abitacolo del veicolo, ovvero il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i scendenti e i fissi delle fiancate laterali e l'eventuale tetto panoramico. Sono quindi esclusi i fanali, gli specchietti retrovisori e le finestre in polimetilmetacrilato ("plexiglass") per i camper e le roulotte.

Danneggiamento volontario (Atto di) - c.d. vandalismo: si configura ogni qualvolta un soggetto distrugga, deteriori, disperda, o renda inservibile - in maniera totale o parziale - un bene altrui. E' il Delitto descritto e punito dall'art. 635 del Codice Penale.

Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto conseguente al Fatto illecito: ad esempio quello del derubato, o i danni da Incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delegataria: l'impresa di Assicurazione che, in caso di coassicurazione, gestisce il rapporto contrattuale con il cliente. Quindi, ad esempio, provvede all'emissione del contratto assicurativo e all'incasso del Premio.

Degrado d'uso: è il deprezzamento del valore del veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Delitto: è un Reato (vedi alla voce Reati) più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un Delitto.

Il Delitto è punito con la multa o la reclusione.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Familiari: le persone appartenenti alla famiglia anagrafica del Contraente, attestata dal Certificato di Stato di Famiglia, compreso il convivente more uxorio.

Fatto illecito: consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non si considera Fatto illecito la violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.

Franchigia: l'importo prestabilito in misura fissa che in caso di Sinistro viene detratto dal valore del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

Fuoristrada: si intende la circolazione del veicolo al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private (intendendo elementi costituenti le strade - oltre alla carreggiata - la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l'inversione di marcia, parcheggi, cortili, cantieri) come ad esempio guida su terreni, guida in aree con difficoltà di percorrenza come fondi ghiaiosi o acquitrinosi, boschi, terreni paludosi o sabbiosi, piste rocciose ecc.

Furto: è il Reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto: danno subito dal veicolo per Usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente: il Sinistro occorso non volutamente al veicolo in circolazione dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale.

Inclusione: inserimento di un veicolo nelle Polizze a Libro Matricola e conseguente modifica del contratto assicurativo.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile in termini di Polizza.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

Intermediario Assicurativo: la persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di Assicurazione o da un dipendente della stessa, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.

Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Lesioni personali colpose: Reato di chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art. 590 C.P.).

Libro Matricola: l'insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo.

Libro Matricola Flotta: l'insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo relativo a un parco veicolare composto da almeno 31 mezzi o da 5 a 30 mezzi di cui almeno uno non rientrante in quelli previsti per il "Libro Matricola Miniflotta".

Libro Matricola Miniflotta: l'insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo relativo a un parco veicolare composto da 5 a 30 mezzi, appartenente alle seguenti tipologie: Autovetture uso privato o promiscuo; Ciclomotori o Motocicli uso privato; Autocarri, Autocarri con rimorchio,

Autoarticolati, Autosnodati, Trattori stradali con gancio, Rimorchi di autocarri, Carro attrezzi, Veicoli cinema, Autobetoniere, Autoscala, Gru autocarrata, solo conto proprio; Macchina operatrice semovente; Rullo compressore; Carrello trattore; Carrello rimorchiato conto proprio; Macchine agricole solo conto proprio con e senza traino; Rimorchi di macchine agricole.

Locatario: la persona o l'ente che prende in locazione il veicolo.

Malus: si attiva, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, quando:

- Per i Sinistri con responsabilità principale, La Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di osservazione, pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti
- Per i Sinistri con responsabilità paritaria, si verifichi nel Periodo di osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei Sinistri da "osservare" al fine dell'applicazione del Malus.

Si precisa che i Sinistri tardivi potranno contribuire alla determinazione del Malus in relazione al loro grado di responsabilità (principale o paritaria).

Massimali: somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l'Assicurazione.

Minimo di Scoperto: qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello Scoperto, è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato.

Periodo di osservazione:

Per i Sinistri con responsabilità principale:

- Prima annualità: inizia dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale;
- Annualità successive: inizia sessanta giorni prima della decorrenza dell'Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

Sinistri con responsabilità paritaria:

Il Periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come indicate nel "quinquennio" dell'Attestato di Rischio.

Polizza: il documento che prova la stipulazione del contratto di Assicurazione che sintetizza i dati relativi al contratto, compresi quelli dell'Assicurato, quelli amministrativi (la durata, le scadenze, le garanzie assicurative fornite) e le dichiarazioni rese dal Contraente ai sensi del codice civile art. 1892 e seguenti.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Procedimento penale: è il procedimento volto a verificare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del Reato ascritto.

Proprietario: persona fisica o giuridica a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Nel caso di veicolo in leasing, il Locatario è parificato al Proprietario a livello assuntivo nel determinare il Premio.

Quietanza: si intende la ricevuta di pagamento del Premio di rata intermedia o del Premio di rinnovo che riporta alcuni dati relativi al contratto, quali ad esempio il periodo assicurativo di copertura e il Valore assicurato del veicolo.

Quinquennio completo: si intende l'anno corrente e le cinque annualità immediatamente precedenti e tra loro continuative riportate nella tabella di sinistrosità dell'Attestato di Rischio che non contengano le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

Rapina: è il Reato, previsto dall'art. 628 del codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

R.C.A.: Responsabilità Civile Auto.

Reato: violazione della legge penale. I Reati si distinguono in Contravvenzioni e Delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di Assicurazione, dell'Intermediario Assicurativo o dell'intermediario iscritto nell'elenco annesso, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di una impresa di Assicurazione, di un Intermediario Assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati Reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di Risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Ricovero: la degenza con pernottamento in Istituto di Cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Risarcimento: somma spettante al danneggiato a seguito di Sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sinistro tardivo: ai sensi del Provvedimento IVASS n. 71 del 16 Aprile 2018 s'intende il Sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del Periodo di osservazione (vale a dire, negli ultimi 60 giorni di vigenza del contratto) oppure dopo la scadenza del contratto, laddove l'Assicurato abbia cambiato Compagnia. Sono, inoltre, considerati Sinistri tardivi i Sinistri relativi a Polizze temporanee o a Polizze annuali annullate in corso d'anno pagati, anche parzialmente, dalla Compagnia ma non considerati al fine della produzione dell'Attestato di Rischio in quanto, per le suddette Polizze, non risulta concluso il Periodo di osservazione. Tramite l'Identificativo Univoco di Rischio (IUR) - ovvero un codice determinato dall'abbinamento tra il Proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e s.m.i., e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio - i Sinistri tardivi con responsabilità principale o paritaria vengono comunicati all'impresa che ha in carico il Rischio, consentendone la valorizzazione nell'attestato che verrà rilasciato al termine dell'ultima copertura annuale o di anno più frazione sottoscritta.

Scoperto: la percentuale del valore del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.

Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Struttura organizzativa: la struttura di Mapfre Asistencia S.A. - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi

(centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l'Assicurato per la garanzia Assistenza e alle prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Surrogazione (Diritto di): la Compagnia che ha indennizzato il Sinistro all'Assicurato si sostituisce nei diritti che quest'ultimo vanta verso i responsabili del Sinistro.

Tabella Invalidità Infortuni ANIA: tabella di valutazione graduale delle lesioni permanenti proveniente dagli Studi della Sezione Tecnica Infortuni della Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici.

Tariffa: la Tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo eventuale rinnovo.

Tecnica Tiraboli: tecnica specializzata nella riparazione di ammaccature senza l'ausilio di stucco e verniciatura.

Transazione: accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Usura: il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'Usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore di listino: è il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del veicolo - comprensivo di IVA, al netto di eventuale detraibilità indicata in Polizza o in Quietanza - oggetto dell'Assicurazione e corrispondente a quello riportato dall'Eurotax "Giallo" e per le sole macchine operatrici, dalla Guida SICIT.

Valore assicurato: è il valore del veicolo, comprensivo di IVA e al netto di eventuale detraibilità, dichiarato in Polizza o in Quietanza. Il Valore assicurato può corrispondere al Valore commerciale, di listino o di fattura, secondo quanto indicato nell'art. 3.6 "Forme di Assicurazione" della Sezione 3 - Danni al veicolo.

Valore commerciale: è il valore del veicolo - comprensivo di IVA, al netto di eventuale detraibilità indicata in Polizza o in Quietanza - corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Eurotax "Giallo" e per le sole macchine operatrici, dalla Guida SICIT. Il Valore commerciale determinato in Polizza è basato sull'ultima quotazione della rivista disponibile al momento della stipulazione del contratto oppure in caso di Sinistro sulla base dell'ultima quotazione della rivista disponibile al momento del Sinistro.

Valore della lite: valore del contendere.

Valore di fattura: è il prezzo di acquisto del veicolo, risultante dalla documentazione fiscale di acquisto dello stesso (c.d. fattura). Al Valore di fattura dovrà essere sommato ai fini assicurativi l'eventuale valore della permuta indicato nella documentazione fiscale di acquisto del veicolo. Esempio: il costo del veicolo riportato in fattura è 15.000 euro, con detrazione di 3.000 euro per la permuta del veicolo usato. Il Valore di fattura da indicare in Polizza dovrà essere 18.000 euro quindi comprensivo del valore della permuta.

Vertenza Contrattuale: controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie

Dove vale la copertura?



1.1 Validità territoriale

Salvo diverse indicazioni specificate all'interno delle singole garanzie, l'Assicurazione è valida nel territorio:

- della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- degli Stati dell'Unione Europea;
- del Liechtenstein e del Principato di Monaco;
- degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

Che obblighi ho?



1.2 Dichiarazioni del Contraente

Il Premio è calcolato sulla base delle informazioni fornite dal Contraente.

Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni che possono influire sulla valutazione del Rischio.

La violazione di questo obbligo può comportare conseguenze negative.

Infatti, le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all'Indennizzo, così come indicato nell'art. 1892 del Codice civile.

Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave, ovvero in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, la Compagnia ha il diritto di recedere dal contratto, così come indicato nell'art. 1893 del Codice civile.

In questi casi la Compagnia ha diritto di trattenere tutti i Premi già riscossi, quello relativo al periodo di Assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il Premio dovuto per il primo anno.

L'Assicurato ha l'obbligo di avvisare immediatamente per iscritto il proprio Intermediario Assicurativo se nel corso del contratto si verificano modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del Rischio (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile) come ad esempio il cambio di residenza o la variazione del Proprietario del veicolo avvenuta in corso di contratto. La violazione di questo obbligo, previsto dall'art. 1898 del Codice civile (aggravamento del Rischio), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

In caso di Polizza stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti, secondo quanto previsto dall'art. 1891 del Codice civile, spettano al Contraente. Fanno eccezione gli obblighi che, per loro natura, non possono essere assolti che dall'Assicurato.

1.3 Variazione della residenza del Proprietario/Assicurato

Il Premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del Proprietario del veicolo o del Locatario nel caso di contratti di leasing.

Il Proprietario e/o Contraente sono quindi tenuti a comunicare tempestivamente al proprio Intermediario Assicurativo, il cambiamento di residenza del Proprietario o del Locatario del veicolo, intervenuto in corso di contratto. Al momento della comunicazione, la Compagnia provvederà all'aggiornamento della nuova residenza attraverso la sostituzione del contratto, con eventuale relativo conguaglio del Premio.

In mancanza di comunicazione si applicherà il disposto del precedente punto 1.2.

1.4 Altre Assicurazioni

Il Contraente deve avvisare per iscritto la Compagnia dell'esistenza di altre Assicurazioni che coprono lo stesso Rischio, così come previsto dall'art.1910 del Codice civile. In caso di Sinistro, la denuncia deve essere inviata a tutte le compagnie indicando a ciascuna di esse il nome delle altre.

Quando e come devo pagare?



1.5 Pagamento del Premio

Per tutte le garanzie il Premio può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate con l'applicazione di una maggiorazione del Premio.

Il Premio o, in caso di frazionamento e di anno più frazione, la prima rata di Premio si paga alla consegna del certificato di Assicurazione; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di quietanze emesse dalla Compagnia o Appendici emesse dall'Intermediario Assicurativo che indicano la data del pagamento e riportano la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

I Premi devono essere pagati alla Compagnia o al proprio Intermediario Assicurativo, autorizzato dalla Compagnia stessa all'incasso dei Premi e a rilasciare il certificato di Assicurazione.

Il Premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell'importo massimo stabilito dalla legge.

Il Premio è dovuto per intero anche se sia stato concesso il pagamento frazionato.

1.6 Oneri fiscali

Per tutte le garanzie gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

1.7 Condizioni particolari per Polizze a Libro Matricola

Inclusione di veicoli nel corso dell'annualità

Nel caso in cui il *Contraente* decida di inserire uno o più veicoli nella copertura assicurativa acquistata, il *Premio* relativo ai veicoli inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa è determinato in base alla *Tariffa* in vigore alla data di decorrenza della *Polizza* ed è calcolato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per giorno di garanzia.

Regolazione *Premio*

Entro 90 giorni dalle scadenze indicate in *Polizza*, verrà emessa *Appendice* di regolazione *Premio* relativa alle *Inclusioni* ed esclusioni di veicoli intervenute nel periodo considerato.

Nel caso in cui dal conguaglio emerga che il *Contraente* debba integrare il *Premio* pagato, quest'ultimo è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento da parte della *Compagnia*.

Nel caso in cui, invece, dal conguaglio emerga che il *Contraente* abbia pagato un *Premio* superiore, il rimborso da parte della *Compagnia* avverrà al netto di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Quando comincia e quando finisce la copertura?



1.8 Durata del contratto

Per tutte le garanzie il contratto può avere le seguenti durate, a scelta del *Contraente*:

- annuale:** il contratto ha durata annuale e cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in *Polizza* senza necessità di disdetta;
- annuale più frazione:** su richiesta del *Contraente*, la *Polizza* ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione). **Non è possibile recedere alla scadenza della frazione.**
La *Compagnia* è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in *Polizza* per i contratti stipulati nelle forme a) e b), e l'estensione cessa alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto, anche se stipulato con altra compagnia.
- temporanea:** il contratto può avere durata da 1 a 180 giorni. In caso di richiesta di *Carta Verde*, il contratto può avere durata non inferiore a 15 giorni e non superiore a 180 giorni. La durata cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in *Polizza* senza necessità di disdetta. Questa modalità non è consentita per le *Polizze a Libro Matricola*.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo pertanto non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza contrattuale.

1.9 Decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno:

- indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati;
- del pagamento del *Premio* se questo avviene successivamente alla data indicata in *Polizza* (art. 1901 del Codice Civile).

L'Assicurazione può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24 qualora sia espressamente indicato in *Polizza* e nel certificato di *Assicurazione*; questa opzione non è consentita

in caso di pagamento di una rata intermedia o proposta di rinnovo.

In caso di frazionamento del *Premio*, se il *Contraente* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive alla prima, l'*Assicurazione* rimane sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il pagamento oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di pagamento della rata intermedia non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.

1.10 Rinnovo del contratto

Per tutte le garanzie, prima della scadenza contrattuale la *Compagnia* può formulare al *Contraente* una proposta di rinnovo, anche proponendo l'*Inclusione* di nuove coperture, comunicandogli il *Premio* da corrispondere.

Il *Contraente* che voglia accettare la proposta di rinnovo manifesta la sua accettazione con il pagamento del *Premio* **entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del contratto.**

La modalità per rinnovare il contratto è la seguente:

- almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la *Compagnia* invia al *Contraente* una comunicazione scritta contenente la data di scadenza del contratto e tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti;
- la *Compagnia* formula la proposta di rinnovo e comunica al *Contraente*, tramite l'*Intermediario Assicurativo*, il *Premio* da corrispondere;
- il *Contraente*, **entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del contratto**, provvede al pagamento del *Premio*;
- il *Contraente* riceve la *Quietanza* del pagamento del *Premio* e il certificato di *Assicurazione*.

Il *Contraente* che voglia modificare il contenuto della proposta di rinnovo, dovrà rivolgersi al proprio *Intermediario Assicurativo* ed eventualmente stipulare un nuovo contratto.

1.11 Trasferimento di proprietà o consegna in conto vendita del veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, o di consegna in conto vendita, il relativo certificato di *Assicurazione* e la relativa *Carta Verde* non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati. La *Compagnia*, in caso di *Sinistro*, avrà diritto a rivalersi nei confronti del *Contraente* per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo.

Il *Contraente* è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio *Intermediario Assicurativo* a cui è assegnato il contratto del trasferimento di proprietà, fornendo copia della certificazione attestante la vendita del veicolo stesso o documentazione rilasciata da soggetto abilitato alla compravendita di veicoli in caso di conto vendita così da poter adottare una delle soluzioni di seguito previste:

- sostituzione del contratto:** nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato, se il *Contraente*/venditore chiede il trasferimento del contratto di *Assicurazione* ad un altro veicolo di sua proprietà non già coperto da *Assicurazione*, si procederà all'eventuale conguaglio del *Premio* con quello dovuto per il nuovo veicolo (**ipotesi non valida per contratti di durata inferiore ad un anno**);
- cessione del contratto:** nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di *Assicurazione* ad altro soggetto, **il *Contraente* è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio *Intermediario Assicurativo***, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di *Assicurazione*. L'*Intermediario Assicurativo* emetterà i nuovi documenti contrattuali, ferma

la scadenza del contratto in corso. Il **Contraente è tenuto al pagamento delle rate di Premio fino al momento di detta comunicazione.** Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'Assicurazione dello stesso veicolo il Cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: la **Compagnia** pertanto non produrrà l'Attestato di Rischio in quanto l'Appendice di cessione costituisce a tutti gli effetti di legge documento sostitutivo dell'Attestato di Rischio;

- c) **annullamento del contratto:** nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la **Compagnia** riconosce al **Contraente** il rimborso del **Premio** non usufruito in ragione di 1/360 di **Premio** annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dalle ore 24 del giorno di effetto dell'Appendice di annullamento del contratto rilasciata dalla **Compagnia**.
- d) **sospensione del contratto:** nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato il **Contraente** ha la facoltà di sospendere il contratto. In tal caso si applicano le condizioni sulla sospensione temporanea del contratto indicate al successivo punto 1.14 (**ipotesi non valida per contratti di durata inferiore ad un anno**).

Per contratti di durata inferiore all'anno, la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione del Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

1.12 Demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva

In caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo o cessazione della circolazione, il relativo certificato di Assicurazione e la relativa Carta Verde non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati. La Compagnia, in caso di Sinistro, avrà diritto a rivalersi nei confronti del Contraente per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo.

Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio Intermediario Assicurativo della distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo o cessazione della circolazione fornendo copia dell'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della Carta di circolazione e della targa di immatricolazione così da poter adottare una delle soluzioni di seguito previste:

- a) **sostituzione del contratto:** qualora il **Contraente** chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia trasferito ad un altro veicolo di sua proprietà non già coperto da **Assicurazione**, la **Compagnia** procede al conguaglio del **Premio** di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo dalle ore e dal giorno di effetto indicati sulla **Polizza** oggetto di sostituzione.
- b) **annullamento del contratto:** se il **Contraente** chiede l'annullamento del contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato, la **Compagnia** gli riconosce il rimborso del **Premio** non usufruito in ragione di 1/360 di **Premio** annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte e contributi dalle ore 24 del giorno di effetto dell'Appendice di annullamento del contratto rilasciata dal proprio **Intermediario Assicurativo** a cui è assegnato il contratto.
- c) **sospensione del contratto:** qualora il **Contraente** chieda la sospensione del contratto si applicano le condizioni sulla sospensione temporanea del contratto indicate al successivo punto 1.14 (**ipotesi non valida per contratti di durata inferiore ad un anno**).

Per contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione del Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Relativamente alle esclusioni dei veicoli nell'ambito delle Polizze Libro Matricola la garanzia cessa dalle ore 24 del giorno di effetto dell'Appendice di esclusione del veicolo rilasciata dalla Compagnia.

1.13 Furto o Appropriazione indebita del veicolo

In caso di Furto o di Appropriazione indebita del veicolo, il Contraente deve darne notizia al proprio Intermediario Assicurativo fornendo copia della denuncia di Furto o di querela (in caso di Appropriazione indebita) presentata all'autorità competente.

Il contratto cessa a decorrere dalle ore 00:00 del giorno successivo alla data della denuncia medesima; la **Compagnia** riconosce il rimborso del **Premio** pagato e non goduto, **con l'eccezione della parte relativa alla garanzia Furto**, in ragione di 1/360 di **Premio** annuo per giorno di garanzia residua (**al netto delle imposte e contributi**) alla data di cessazione del contratto. **Per contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione del Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

1.14 Sospensione temporanea del contratto

Il Contraente ha la facoltà di sospendere la copertura in corso di contratto comunicandolo al proprio Intermediario Assicurativo, il quale rilascerà un'apposita Appendice di sospensione che deve essere sottoscritta dal Contraente. In caso di sospensione del contratto, il certificato di **Assicurazione** e la **Carta Verde** non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati. La **Compagnia**, in caso di **Sinistro**, avrà diritto a rivalersi nei confronti del **Contraente** per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo. La sospensione ha effetto dal momento in cui il **Contraente** comunica alla **Compagnia** la volontà di sospendere il contratto.

Nei casi di documentata vendita, consegna in "conto vendita" (certificata da un soggetto/concessionario autorizzato, incaricato alla compravendita di veicoli), **Furto**, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, avvenuti entro 12 mesi dalla sospensione, il **Premio** pagato e non goduto verrà rimborsato, su richiesta del **Contraente** – in ragione di 1/360 di **Premio** annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e contributi – dal giorno successivo alla data di sospensione del contratto.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione - il contratto si estingue e il Premio pagato e non goduto resta acquisito alla Compagnia. È possibile sospendere la **Polizza** due volte nell'arco di un anno solare.

Non è consentita la sospensione:

- a seguito di **Furto** del veicolo assicurato;
- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti stipulati in formula **Libro Matricola**;
- in coincidenza con la data di scadenza annua o di rata del contratto.

1.15 Riattivazione del contratto

La riattivazione del contratto a seguito di sospensione può essere richiesta dal **Contraente** entro 12 mesi dalla sospensione; in tal caso l'**Intermediario Assicurativo** provvederà a sostituire il precedente contratto con uno nuovo prorogandone la scadenza per un periodo pari a quello in cui il contratto è rimasto sospeso.

La riattivazione può essere effettuata solo se resta invariato il **Proprietario** del veicolo assicurato, ad eccezione dei soggetti aventi diritto al mantenimento della **Classe di merito** sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018 per le casistiche presenti nella tabella "Determinazione della Classe di Conversione Universale del punto 2.11.

All'atto della riattivazione, la **Compagnia** determina il **Premio** dovuto dal **Contraente** in base alla **Tariffa** riferita alla **Polizza** sospesa e applica un supplemento sulla garanzia di responsabilità civile auto di

15,81 Euro al netto di imposte e contributi, conteggiando a favore del *Contraente* stesso il rateo di *Premio* pagato e non goduto.

La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo a condizione che il veicolo riferito al contratto precedentemente sospeso sia oggetto di documentata vendita, consegna in "conto vendita" (certificata da un soggetto/concessionario autorizzato incaricato alla compravendita di veicoli), demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo.

Osservazione dei Sinistri

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza di contratto variazioni di *Premio* in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione (Tariffa Bonus-Malus)*, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa.

Altre informazioni



1.16 Legge applicabile e rinvio alle norme di legge

L'*Assicurazione* è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto, valgono le norme di legge.

1.17 Accesso all'area clienti riservata

Sul sito www.zurich.it è disponibile l'**Area Clienti Riservata**, dove il *Contraente* può consultare la propria posizione assicurativa, in particolare:

- le coperture assicurative in essere;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei *Premi* e le relative scadenze di *Polizza*;
- l'*Attestato di Rischio*;
- i *Massimali* di garanzia.

Per i *Contraenti* di *Polizze a Libro Matricola* e per gli aventi diritto agli *Attestati di Rischio* di *Polizze* singole diversi dal *Contraente*, l'accesso all'Area Clienti Riservata è consentito per la sola consultazione dell'*Attestato di Rischio*.

A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d'accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all'Area Clienti Zurich sul sito www.zurich.it e seguire le istruzioni.

In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo: areaclienti@it.zurich.com.

Sezione 2 - Responsabilità Civile auto

Che cosa è assicurato e come?



2.1 Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* assicura i *Rischi* della Responsabilità Civile, per i quali è obbligatoria l'*Assicurazione* ai sensi di legge, impegnandosi a corrispondere le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di *Risarcimento* di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo e dalla sosta del veicolo in aree pubbliche e ad esse equiparate.

La garanzia è operante entro i limiti del *Massimale* indicato in *Polizza*.

Per la circolazione all'estero la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'*Assicurazione* obbligatoria *R.C.A.*, ferme le maggiori garanzie previste dalla *Polizza*.

In caso di *Sinistro*, le cui cause rientrano nelle eccezioni contrattuali previste al capitolo "Che cosa non è assicurato?", qualora la *Compagnia* sia comunque tenuta a risarcire il terzo danneggiato, **la stessa eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.**

2.2 Responsabilità civile per fatto di figli minori

La *Compagnia* assicura la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* dalla circolazione del veicolo identificato in *Polizza* per danni arrecati a terzi da *Fatto illecito* dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell'art. 2048, 1° comma, Codice Civile – Responsabilità dei genitori, dei titolari, dei precettori e dei maestri d'arte.

La garanzia opera entro i limiti del *Massimale* di responsabilità civile indicato in *Polizza* e a condizione che la circolazione del veicolo sia avvenuta all'insaputa dell'*Assicurato*.

2.3 Carta Verde – garanzia RC Auto

Nell'ambito della garanzia RC auto la *Compagnia*, a semplice richiesta dell'*Assicurato*, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di *Assicurazione* (*Carta Verde*).

Per la *Carta Verde* la garanzia è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa.

Se la *Polizza* in relazione alla quale è rilasciata la *Carta Verde* cessa di avere validità o è sospesa nel corso del periodo di *Assicurazione*, e comunque prima della scadenza indicata sulla *Carta Verde*, questa non può più essere utilizzata. La *Compagnia*, in caso di *Sinistro*, avrà diritto a rivalersi nei confronti del *Contraente* per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo.

2.4 Rischio statico rimorchi

Qualora la garanzia di Responsabilità Civile sia prestata per un

rimorchio, l'*Assicurazione* vale esclusivamente:

- per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice;
- per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

2.5 Condizioni aggiuntive sempre operanti

Le condizioni che seguono sono sempre operative e coprono i *Rischi* che non sono previsti dall'*Assicurazione* obbligatoria.

I *Massimali* previsti in *Polizza* sono destinati innanzitutto ai *Risarcimenti* rientranti nell'*Assicurazione* obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai *Risarcimenti* dovuti in base alle condizioni aggiuntive che seguono.

a) Circolazione in aree private

L'*Assicurazione* copre la responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla circolazione e dalla sosta del veicolo assicurato in aree private.

b) Ricorso terzi da *Incendio* su aree private

La copertura è estesa al ricorso dei Terzi in conseguenza di *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* del veicolo assicurato che si trovi in sosta su aree private.

La *Compagnia* risponde fino alla concorrenza di 500.000 Euro dei danni diretti e materiali involontariamente cagionati dal *Sinistro* a persone, animali e cose di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate all'articolo 129 del *Codice delle Assicurazioni* – Soggetti esclusi dall'*Assicurazione* ovvero:

- il conducente del veicolo responsabile del *Sinistro*, sia per danni alla persona che a cose;
- il *Proprietario* del veicolo, l'*usufruttuario*, l'*acquirente con patto di riservato dominio*, il *Locatario* di veicolo in leasing per i danni a cose;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti, del conducente e del *Proprietario* del veicolo, dell'*usufruttuario*, dell'*acquirente con patto di riservato dominio*, del *Locatario* di veicolo in leasing per i danni a cose;
- i parenti e gli affini fino al terzo grado del conducente e del *Proprietario* del veicolo, dell'*usufruttuario*, dell'*acquirente con patto di riservato dominio*, del *Locatario* di veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- se l'*Assicurato* è una società, i soci a responsabilità illimitata, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi more uxorio, gli ascendenti, i discendenti e se conviventi o a loro carico gli altri parenti e gli affini fino al terzo grado per i danni a cose.

La copertura è anche estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **sino alla concorrenza di 50.000 Euro.**

Sono comunque esclusi:

- i danni da inquinamento biologico, chimico e da contaminazione;
- i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'*Assicurato/Contraente*;
- i danni contemplati dall'*Assicurazione* obbligatoria;
- i danni determinati da dolo.

c) Responsabilità civile dei trasportati

La *Compagnia* assicura la Responsabilità Civile dei trasportati

a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione.

Sono esclusi i danni al conducente ed al veicolo stesso.

d) Autoveicoli adibiti a scuola guida

L'Assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore di guida.

Sono considerati terzi e quindi beneficiano dell'Assicurazione:

- l'esaminatore,
- l'allievo conducente anche quando è alla guida, **salvo durante l'effettuazione dell'esame pratico di guida,**
- l'istruttore durante l'esame dell'allievo conducente.

e) Carico e scarico con operazioni manuali

L'Assicurazione è operante per i danni involontariamente cagionati ai terzi dal *Contraente*, dall'Assicurato e, se persona diversa, dal committente, durante l'esecuzione manuale delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, ad eccezione delle sponde idrauliche.**

Sono esclusi i danni:

- alle cose trasportate od in consegna;
- i danni da inquinamento e contaminazione;
- subiti dalle persone trasportate sul veicolo;
- subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni.

f) Danni a cose di terzi trasportati su autobus

La *Compagnia* assicura la responsabilità del *Contraente*, del *Proprietario* del veicolo e del conducente per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.

La garanzia è operativa **fino ad un massimo di 250 Euro.**

Sono esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono esclusi anche i danni derivanti da Incendio, da Furto o da smarrimento.

2.6 Condizioni aggiuntive a pagamento valide solo se espressamente richiamate in Polizza

a) Carico e scarico con mezzi meccanici (operante solo per gli autocarri trasporto cose)

L'Assicurazione è operante per i danni involontariamente cagionati ai terzi dal *Contraente*, dall'Assicurato e, se persona diversa, dal committente, durante l'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo, e viceversa, qualora eseguite con braccio meccanico o cassone ribaltabile stabilmente fissati sul veicolo assicurato.

Sono esclusi i danni:

- alle cose trasportate od in consegna;
- i danni da inquinamento e contaminazione;
- subiti dalle persone trasportate sul veicolo;
- subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni.

La garanzia non è inoltre operante qualora i dispositivi meccanici non vengano utilizzati conformemente a quanto indicato:

- nelle relative istruzioni d'uso prodotte dalla casa costruttrice;
- dalla Carta di circolazione;
- dalle normative vigenti.

b) Responsabilità civile del Proprietario per la circolazione del rimorchio in Francia, Germania, Spagna e Grecia

La *Compagnia* assicura la responsabilità civile del *Proprietario*, dai *Sinistri* provocati durante la circolazione del rimorchio o semirimorchio descritto in *Polizza*, quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi nel territorio della Francia, Germania, Spagna e Grecia.

2.7 Sostituzione o duplicato del certificato di Assicurazione

La *Compagnia* provvederà all'eventuale conguaglio del *Premio* nel caso di sostituzione del certificato di *Assicurazione*. **Il certificato di**

Assicurazione e la Carta Verde da sostituire non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati.

In caso di Sinistro la Compagnia potrà rivalersi nei confronti del Contraente per tutte le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inosservanza di tale obbligo.

Su richiesta del *Contraente* l'*Intermediario Assicurativo* potrà rilasciare un duplicato del certificato di *Assicurazione* in caso di suo smarrimento, sottrazione o distruzione.

2.8 Attestato di Rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la *Compagnia* metterà a disposizione l'*Attestato di Rischio* nell'*Area Clienti Riservata* del sito www.zurich.it, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 9 del 19 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni. La *Compagnia*, nell'osservanza del predetto Regolamento IVASS, utilizzerà le informazioni riportate nell'*Attestato di Rischio* anche per alimentare la *Banca Dati degli Attestati di Rischio*.

L'accesso all'*Area Clienti Riservata*, per la consultazione dell'*Attestato di Rischio*, è consentito:

- agli *Aventi Diritto all'Attestato di Rischio*;
- ai soli *Contraenti*, per i contratti relativi a coperture RCA di *Polizze a Libro Matricola*.

L'Attestato di Rischio sarà disponibile nell'Area Clienti Riservata soltanto nel caso in cui si sia concluso il Periodo di osservazione del contratto.

Gli *Aventi Diritto degli Attestati di Rischio*, o una persona dagli stessi delegata, potranno richiedere al proprio *Intermediario Assicurativo* una copia dell'*Attestato di Rischio*. A discrezione del richiedente, la consegna della copia dell'*Attestato di Rischio* potrà avvenire tramite stampa dello stesso o invio a mezzo posta elettronica, senza applicazioni di costi.

Gli *Aventi Diritto degli Attestati di Rischio* possono richiedere alla *Compagnia* in qualunque momento l'*Attestato di Rischio* relativo agli ultimi cinque anni. In tal caso, la *Compagnia* consegna, per via telematica, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l'*Attestato di Rischio* comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il *Periodo di osservazione*.

Alla stipula di un nuovo contratto *R.C.A.* se l'*Attestato di Rischio* non risulti presente nella *Banca Dati degli Attestati di Rischio* per qualsiasi motivo, e il *Contraente* dichiara di avere un *Attestato di Rischio* in corso di validità, la *Compagnia* ricostruisce la corretta posizione assicurativa del *Contraente* con una delle seguenti modalità:

a) se possibile acquisisce telematicamente l'ultimo *Attestato di Rischio* utile, ossia emesso nel corso dei 5 anni precedenti, richiedendo al *Contraente* una dichiarazione che attesti il suo stato del *Rischio* per il residuo periodo. In caso di *Sinistri* accaduti in tale periodo, qualora il *Contraente* non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la *Compagnia* non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della *Classe di merito* risultante dall'ultimo *Attestato di Rischio* presente nella *Banca Dati degli Attestati di Rischio*.

b) in assenza di un *Attestato di Rischio* utile, ossia emesso nel corso dei 5 anni precedenti, e nell'impossibilità di acquisirlo per via telematica, la *Compagnia* richiederà al *Contraente* una dichiarazione che attesti il suo stato del *Rischio* per i cinque anni precedenti. Ai soli fini probatori e di verifica, la *Compagnia* potrà acquisire precedenti *Attestati di Rischio* cartacei o precedenti contratti di *Assicurazione* forniti dal *Contraente* a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria la *Compagnia* assume il *Rischio* in classe CU di massima penalizzazione.

Se a seguito di verifiche effettuate dopo la stipula del contratto sulla documentazione e sulla eventuale dichiarazione inerente ai dati dell'*Attestato di Rischio* fornite dal *Contraente*, vengano riscontrate inesattezze, se necessario la *Compagnia* provvederà alla corretta

riclassificazione della *Classe di merito*, con conseguente variazione in aumento o in diminuzione del *Premio*.

In tali casi, la *Compagnia* comunicherà tempestivamente al *Contraente*, senza oneri, ogni variazione peggiorativa o migliorativa della *Classe di merito*.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del *Rischio* tra più imprese, l'*Attestato di Rischio* verrà prodotto dalla *Delegataria*.

La *Compagnia* non consegnerà in via telematica l'*Attestato di Rischio* nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto, nel caso in cui il *Periodo di osservazione* non risulti concluso. In questo caso, a seguito della riattivazione del contratto *R.C.A.*, l'*Attestato di Rischio* sarà consegnato, sempre che si sia concluso il *Periodo di osservazione*, almeno 30 giorni prima della nuova scadenza contrattuale successiva alla riattivazione;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad 1 (uno) anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad 1 (uno) anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*;
- contratto di anno più frazione, alla scadenza della frazione;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza

contrattuale nel caso in cui il *Periodo di osservazione* non risulti concluso;

- cessione del contratto assicurativo, contemporaneamente alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il *Periodo di osservazione* non risulti concluso;
- con riferimento a veicoli assicurati con *Polizze a Libro Matricola* e rimasti in garanzia per una durata inferiore all'anno, con *Periodo di osservazione* non concluso. Per tali veicoli l'*Attestato di Rischio* viene rilasciato al termine della successiva annualità assicurativa.

Nel caso di *Furto* totale, demolizione, cessazione della circolazione di esportazione definitiva all'estero, di vendita o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato avvenuti in corso di contratto, la *Compagnia* produrrà l'*Attestato di Rischio* nel solo caso in cui il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

2.9 Forme Tariffarie

Ad ogni *Polizza*, in relazione alla tipologia del veicolo da assicurare, è associata una delle forme tariffarie descritte nella seguente tabella:

VEICOLO		FORME TARIFFARIE APPLICABILI				
Categoria	Tipologia	Tariffa Fissa		Franchigia Fissa ed Assoluta	No Claim Discount/Malus	No Claim Discount/Franchigia
		Con maggiorazione del premio di sinistrosità (Pejus)	Senza maggiorazione del premio di sinistrosità (Pejus)			
Rimorchio per autovettura			●			
Autobus	Autobus Privati		●	●		
	Autobus Servizio Pubblico		●			
	Autocarri, Autosnodati, Rimorchi ed altri veicoli per il trasporto di Persone		●	●		
Autocarri e Motocarri	Autocarri e veicoli speciali con peso a pieno carico complessivo fino a 60 quintali			●	●	●
	Autocarri e veicoli speciali con peso a pieno carico complessivo oltre i 60 quintali	●		●	●	
	Motocarri e Ciclomotori per trasporto di Cose	●		●		
	Rimorchi per trasporti di Cose e di attrezzature turistiche e sportive, trasporti specifici ed ad uso speciale	●		●		
	Targhe Prova per Motoveicoli, Veicoli in Genere e Rimorchi	●		●		
Macchine Operatrici e Carrelli	Macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate eventualmente con speciali attrezzature		●			
	Targa Prova Macchina Operatrice		●	●		
Macchine Agricole Semoventi	Trattrici, macchine operatrici e rimorchi agricoli (compresa Targa Prova)		●			

2.10 Documenti necessari per la stipula del contratto

A seconda dei casi, devono essere presentati i documenti richiesti nella seguente tabella, ad eccezione dell'Attestato di Rischio che la Compagnia acquisirà telematicamente dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio.

Tabella - Documenti da consegnare per la stipula del contratto di Responsabilità Civile Auto (RCA)

Documenti da consegnare per la stipula del contratto di Responsabilità Civile verso Terzi (RCA)					
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA		1	11	12	
Veicolo proveniente da cessione del contratto		1	5	12	14
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da più di 5 anni		1	5		
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni, ed esente da sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente in applicazione del c.d. "Bonus Familiare"		1	2	12	
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni	riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	1	2	6	17
	riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	1	2	6	16
	riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Furto o rientrato in possesso a seguito di precedente "conto vendita"	1	2	13	
	proveniente da un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	1	2	8	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi	1	2	17	
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018	1	2	15	16
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018	1	2	10	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte	1	2	9	17
	riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto , così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016	1	2	17	
	riferito a un veicolo di proprietà di un portatore di handicap	1	2	16	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa	1	2	17	
	in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali	1	2	17	
riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati	1	2	5		
Veicolo precedentemente assicurato all'estero	in assenza di Attestato di Rischio o con Attestato di Rischio scaduto da oltre 5 anni	1	7		
	con Attestato di Rischio scaduto da meno di 5 anni	1	2	7	
Provenienza da contratto temporaneo scaduto da	da meno di 18 mesi	1	3	4	
	da più di 18 mesi	1	4		

LEGENDA

- 1 **Carta di circolazione del veicolo da assicurare.**
- 2 **Attestato di Rischio** prodotto dalla precedente compagnia di Assicurazione e presente nella **Banca Dati degli Attestati di Rischio**
- 3 Copia della **Polizza temporanea**
- 4 **Dichiarazione sostitutiva** di certificazione (su modulo della **Compagnia**) firmata dal **Contraente** o dal **Proprietario** che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della **Polizza temporanea** (art. 1892 e 1893 c.c.)
- 5 **Dichiarazione sostitutiva** di certificazione (su modulo della **Compagnia**) firmata dal **Contraente** o dal **Proprietario** che attesta di non aver circolato dopo il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto o nel periodo successivo alla sospensione (art. 1892 e 1893 c.c.) o dopo la cessione del contratto
- 6 Copia **denuncia di Furto** o di **Appropriazione indebita** rilasciata dall'Autorità competente o documentazione comprovante la **vendita o demolizione o conto vendita o esportazione definitiva all'estero**
- 7 **Dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di Assicurazione** dalla quale risulti il periodo di **Assicurazione** e il numero dei **Sinistri RCA** eventualmente accaduti e riferiti al medesimo periodo
- 8 **Dichiarazione sostitutiva di Attestato di Rischio** rilasciata al **Contraente** dalla precedente compagnia di **Assicurazione** o dal Commissario liquidatore, in assenza di **Attestato di Rischio** nella **Banca Dati degli Attestati di Rischio**
- 9 Copia del **certificato di morte**
- 10 **Dichiarazione** del **Contraente** del precedente contratto assicurativo attestante l'identificazione dell'**utilizzatore del veicolo** e del relativo **periodo di utilizzo**
- 11 **Dichiarazione sostitutiva** di certificazione (su modulo della **Compagnia**) firmata dal **Contraente** o dal **Proprietario** che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di immatricolazione o di voltura (art. 1892 e 1893 c.c.)
- 12 Qualora il **Proprietario** o un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare richieda l'assegnazione della **Classe di merito** di un veicolo ai sensi dell'art. 134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 (cosiddetto "**Bonus Familiare**"), copia della carta di circolazione del veicolo già assicurato (non necessaria nel caso di veicolo già assicurato con Zurich), stato di famiglia o documentazione equivalente (escluso l'atto notorio).
- 13 **Dichiarazione** rilasciata da un concessionario autorizzato incaricato alla vendita in caso di "**rientro da conto vendita**" o verbale di ritrovamento rilasciato dalle autorità competenti in caso di **ritrovamento del veicolo a seguito di Furto**
- 14 Copia della **cessione del contratto**
- 15 Copia del **contratto di leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi**. In alternativa, dichiarazione del **Locatario/noleggiatore**, qualora diverso dall'utilizzatore, con evidenza della data di stipula del contratto di leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi
- 16 Qualora l'utilizzatore del veicolo richieda il mantenimento dell'**Attestato di Rischio** per medesimo o altro veicolo ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento IVASS nr 72 del 16/04/2018: **Carta di circolazione del veicolo indicato nell'Attestato di Rischio da utilizzare** (nei casi diversi da **Furto**, demolizione, vendita, conto vendita, esportazione definitiva all'estero, o per cui sia cessata la circolazione), **con annotate le generalità dell'intestatario temporaneo** da almeno 12 mesi ai sensi del comma 2 dell'articolo 247 bis del D.P.R. n. 495/1992
- 17 Qualora il **Proprietario** del veicolo richieda il mantenimento dell'**Attestato di Rischio** per altro o medesimo veicolo da assicurare ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento IVASS nr 72 del 16/04/2018: **Carta di circolazione del veicolo indicato nell'Attestato di Rischio** (nei casi diversi da **Furto**, demolizione, vendita, conto vendita, esportazione definitiva all'estero, o per cui sia cessata la circolazione) e **uno dei seguenti documenti** se rientranti nelle seguenti casistiche:
 - **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (su modulo della **Compagnia**) firmata dal **Contraente** che attesti di essere coniuge, unito civilmente o convivente di fatto
 - **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (su modulo della **Compagnia**) firmata dal **Contraente** che attesti di essere erede convivente o **Familiare** convivente dell'erede del defunto al momento del decesso del **Proprietario**;
 - **Visura camerale della società** in caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;
 - **Visura camerale della società** in caso di trasformazione/fusione/scissione societaria o cessione di ramo di azienda.

La mancanza anche parziale della documentazione richiesta comporterà l'attribuzione alla massima **Classe di merito** di Conversione Universale e di **Compagnia** (NCD) o massima percentuale di Pejus prevista, come di seguito indicato:

- **Classe NCD 6 e CU 18** per le forme tariffarie 'No Claim Discount/Malus' e 'No Claim Discount/Franchigia';
- **Pejus 25% e CU 18** per la forma tariffaria 'Tariffa Fissa con maggiorazione di Pejus';
- **Classe CU 18** per la forma tariffaria 'Tariffa Fissa senza maggiorazione di Pejus';

- **Classe CU 18 e maggiorazione della Franchigia** per la sola prima annualità per la forma tariffaria 'Franchigia fissa ed Assoluta' nei limiti contrattualizzati in **Polizza**. Per i veicoli precedentemente assicurati all'estero in caso di mancata consegna della dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di **Assicurazione**, la **Classe di merito** di Conversione Universale, la **Classe di Compagnia** NCD e il **Pejus** non verranno maggiorati. Pertanto per le forme tariffarie 'No Claim Discount/Malus' e 'No Claim Discount/Franchigia' il contratto è assegnato in **Classe di merito 14** e **Classe NCD 3**. Per tutte le altre forme tariffarie il contratto è assegnato in **Classe di merito** di Conversione Universale 14.

2.11 Determinazione della Classe di Conversione Universale (CU)

Tutte le forme tariffarie prevedono l'identificazione della Classe di Conversione Universale che si articola in 18 (diciotto) classi di appartenenza corrispondenti a livelli di *Premio* crescenti, ovvero dalla classe 1 alla classe 18.

Scelta la forma tariffaria, la classe CU sarà attribuita come indicato dalla seguente tabella:

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE		
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA		14 o classe derivante dall'applicazione dell'art.134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209 (c.d. "Bonus Familiare")
Veicolo proveniente da cessione del contratto		
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da più di 5 anni		14
Veicolo già assicurato in assenza di Attestato di Rischio		18
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni, ed esente da sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente in applicazione del c.d. " Bonus Familiare "		Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio, inserito dalla precedente Compagnia di Assicurazione sulla Banca Dati degli Attestati di Rischio, relativo a un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo proprietario o di un componente stabilmente convivente nel suo nucleo familiare
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni	riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	vedere punto 2.23 "Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio assicurato"
	riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	
	riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Furto o rientrato in possesso a seguito di precedente "conto vendita"	vedere punto 2.20 "Sostituzione del veicolo" e punto 2.24 "Ritrovamento del veicolo a seguito di Furto"
	proveniente da un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio inserito dalla precedente Compagnia sulla Banca Dati degli Attestati di Rischio, in assenza verrà calcolata in base alla documentazione presentata
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio inserito dalla precedente Compagnia di Assicurazione sulla Banca Dati degli Attestati di Rischio. In assenza di CU, il contratto verrà assegnato nella Classe di merito stabilita in base alle successive regole di prima determinazione della CU
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018	
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte	
	riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto , così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016	
	riferito a conduttore abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap	
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa		
in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali		
riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati		
Veicolo precedentemente assicurato all'estero	in assenza di Attestato di Rischio o con Attestato di Rischio scaduto da oltre 5 anni	14 o in presenza di dichiarazione estera, Classe di merito risultante dall'applicazione della tabella "Criteri di attribuzione della classe di CU" presente al punto 2.12, considerando la classe CU 14 quale classe di ingresso
	con Attestato di Rischio scaduto da meno di 5 anni	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio inserito dalla precedente Compagnia sulla Banca Dati degli Attestati di Rischio ed evoluta sulla base della sinistrosità pregressa secondo i criteri di cui alla tabella "Criteri di attribuzione della classe di CU" presente al punto 2.12
Provenienza da contratto temporaneo scaduto da	da meno di 18 mesi	Classe di merito risultante dal precedente contratto temporaneo. In assenza di CU, il contratto verrà assegnato in classe 14
	da più di 18 mesi	14

Regole di prima determinazione della CU - assenza di CU nell'Attestato di Rischio

Per i veicoli precedentemente assicurati con formula tariffaria "a *Franchigia*" o "a *Tariffa* fissa" in assenza di CU sull'*Attestato di Rischio*, si procederà alla sua determinazione attraverso le seguenti regole di prima determinazione:

- Per i contratti stipulati con la forma tariffaria "*Franchigia* fissa ed assoluta"

La *Classe di merito* viene stabilita verificando le ultime 5 annualità complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza *Sinistri* di alcun tipo (pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale).

Tabella - Criteri evolutivi per la forma tariffaria "*Franchigia* Fissa ed assoluta"

Anni senza Sinistri	Classe di merito	Anni senza Sinistri	Classe di merito
5	9	2	12
4	10	1	13
3	11	0	14

N.B.: non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riportata nell'*Attestato di Rischio* indica le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

- Per i contratti stipulati con la forma tariffaria "*Tariffa* Fissa"

Il contratto è assegnato alla *Classe di merito* 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa riportata sull'*Attestato di Rischio*.

2.12 Regole evolutive applicate alle classi di Conversione Universale

Di anno in anno il contratto è assegnato alla *Classe di merito* di Conversione Universale di pertinenza in base alle regole evolutive presenti nella seguente tabella che tengono conto del verificarsi o meno dei *Sinistri* avvenuti nel *Periodo di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

Tabella - Criteri di attribuzione della classe di CU

Provenienza Classe di CU	Assegnazione					Provenienza Classe di CU	Assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri		0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	1	3	6	9	12	10	9	12	15	18	18
02	1	4	7	10	13	11	10	13	16	18	18
03	2	5	8	11	14	12	11	14	17	18	18
04	3	6	9	12	15	13	12	15	18	18	18
05	4	7	10	13	16	14	13	16	18	18	18
06	5	8	11	14	17	15	14	17	18	18	18
07	6	9	12	15	18	16	15	18	18	18	18
08	7	10	13	16	18	17	16	18	18	18	18
09	8	11	14	17	18	18	17	18	18	18	18

Come previsto dall'art.134 comma 4-ter.2 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209, nel caso di contratti che hanno beneficiato di una CU più favorevole per un veicolo di diversa tipologia in applicazione del c.d. *Bonus Familiare*, la *Compagnia*, alla prima scadenza successiva del contratto, si riserva la possibilità di assegnare una *Classe di merito* superiore fino a cinque classi rispetto a quanto riportato nella Tabella "Criteri di attribuzione della classe di CU", al verificarsi di un *Sinistro* con responsabilità principale e che abbia comportato il pagamento di un *Indennizzo* complessivamente superiore a euro 5.000.

2.13 Forma Tariffaria 1 - Tariffa Fissa (operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

Con pejus

La Forma Tariffaria "Tariffa Fissa" nella forma "con pejus" prevede maggiorazioni di *Premio* in presenza di *Sinistri* liquidati nel precedente *Periodo di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

Senza pejus

La Forma Tariffaria "Tariffa Fissa" nella forma "senza pejus" non prevede invece nessuna maggiorazione per sinistrosità.

Nuovi Contratti

I nuovi contratti saranno classificati come indicato nella seguente tabella:

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE PEJUS	
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA	nessun pejus
Veicolo proveniente da cessione del contratto	nessun pejus
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da più di 5 anni	nessun pejus
Veicolo già assicurato in assenza di Attestato di Rischio	25%
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni, ed esente da sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente in applicazione del c.d. "Bonus Familiare"	nessun pejus
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni	riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione
	riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione
	riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Furto o rientrato in possesso a seguito di precedente "conto vendita"
	proveniente da un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte
	riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto , così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016
	riferito a conduttore abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali
riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati	Pejus risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza se trattasi di Attestato di Rischio con forma tariffaria diversa da Franchigia. Nessun Pejus se trattasi di Attestato di Rischio con forma tariffaria Franchigia
Veicolo precedentemente assicurato all'estero	in assenza di Attestato di Rischio o con Attestato di Rischio scaduto da oltre 5 anni
	con Attestato di Rischio scaduto da meno di 5 anni
Provenienza da contratto temporaneo scaduto da	da meno di 18 mesi
	da più di 18 mesi
	nessun pejus
	nessun pejus

L'*Attestato di Rischio* deve essere riferito ad un veicolo precedentemente assicurato della medesima tipologia di quello che si intende assicurare, ad eccezione dei casi di applicazione del c.d. "Bonus Familiare", per il quale è possibile beneficiare della CU più favorevole maturata su un ulteriore veicolo (anche di diversa tipologia) di proprietà del medesimo *Proprietario* o di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, purché l'*Attestato di Rischio* del veicolo da assicurare sia esente da *Sinistri* (con responsabilità principale o paritaria), negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente.

Tabella di corrispondenza

Nel caso in cui la CU non sia indicata nell'Attestato di Rischio si rimanda al paragrafo "Determinazione della Classe di Conversione Universale"

Classe CU	Numero di <i>Sinistri</i> considerati nel <i>Periodo di osservazione</i> compresi i <i>Sinistri</i> pagati tardivamente (<i>Sinistri tardivi</i>)	Pejus
01-18	Nessun <i>Sinistro</i> osservato	0%
01-18	2	15%
01-18	3 o più <i>Sinistri</i>	25%

Nei casi di mancanza, anche parziale, dei documenti richiesti, o sarà applicata una maggiorazione del **Premio del 25%** che sarà soggetta a revisione nel caso in cui la dichiarazione richiesta sia fornita entro la data di scadenza della **Polizza**.

Tale maggiorazione non sarà applicata nei casi di veicoli precedentemente assicurati all'estero per i quali non sia stata consegnata dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di **Assicurazione**.

L'eventuale differenza a credito del *Contraente* sarà rimborsata, al netto di imposte e contributi, entro la data di scadenza della **Polizza**.

Rinnovi di contratto (annualità successive)

Per le annualità successive a quella della stipulazione della **Polizza**, nel caso di forma tariffaria *Tariffa Fissa* nella forma "con pejus":

- se nell'ultimo *Periodo di osservazione* si sono osservati al massimo 2 *Sinistri*, anche se pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*), il **Premio verrà aumentato del 15%**;
- se si sono osservati 3 o più *Sinistri*, anche se pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*), il **Premio verrà aumentato del 25%**.

Il pejus, qualora la **Polizza** lo preveda, si attiva quando:

- 1) la *Compagnia* abbia effettuato, nel *Periodo di osservazione*, **pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri con responsabilità principale a carico dell'Assicurato avvenuti nel corso di detto Periodo o in periodi precedenti, compresi i Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi)**.
- 2) si verifica, nel *Periodo di Osservazione*, la presenza di due o più *Sinistri*, **compresi i Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi) con responsabilità a carico dell'Assicurato pari ad almeno il 51%**.

2.14 Forma Tariffaria 2 - Tariffa Franchigia Fissa ed Assoluta (operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

La forma tariffaria '*Franchigia Fissa ed Assoluta*' prevede un importo di *Franchigia* fissa ed assoluta per ogni *Sinistro* nell'ammontare precisato in **Polizza**; detto importo risulterà maggiorato per la sola prima annualità per gli autocarri con peso superiore a 60 quintali e nei limiti contrattualizzati nei casi in cui, per la stipula di un nuovo contratto, non venga fornita idonea documentazione o nel caso in cui, dall'attestazione medesima, risulti applicato il pejus.

Tale maggiorazione non sarà applicata nei casi di veicoli precedentemente assicurati all'estero per i quali, non sia stata consegnata dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di **Assicurazione**.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare alla *Compagnia* l'importo del *Risarcimento* rientrante nei limiti della *Franchigia*.

La *Compagnia* conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.

2.15 Forma Tariffaria 3 - No Claim Discount/Malus (consentito solo per Polizze a Libro Matricola Flotta) (operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

La Forma Tariffaria "No Claim Discount/Malus", prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

Sono previste 6 (sei) *Classi di merito di Compagnia* corrispondenti a livelli di *Premio* crescenti dalla classe 1 alla classe 6.

Nuovi Contratti

I nuovi contratti saranno classificati come indicato nella seguente tabella:

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO NO CLAIM DISCOUNT/MALUS		
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA		Classe NCD/Malus 3 o classe NCD/Malus derivante dall'applicazione dell'art.134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209
Veicolo proveniente da cessione del contratto		
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da più di 5 anni		Classe NCD/Malus 3
Veicolo già assicurato in assenza di Attestato di Rischio		Classe NCD/Malus 6
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni	riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	Classe NCD/Malus risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza se trattasi di Attestato di Rischio con forma tariffaria diversa da NCD/Malus . Classe NCD/Malus riportata sull'Attestato di Rischio se trattasi di Attestato di Rischio della Compagnia con forma tariffaria NCD/Malus
	riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	
	riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Furto o rientrato in possesso a seguito di precedente "conto vendita"	
	proveniente da un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi	
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018	
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte	
	riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto , così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016	
	riferito a conduttore abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap	
riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa		
in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali		
riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati		
Veicolo precedentemente assicurato all'estero	in assenza di Attestato di Rischio o con Attestato di Rischio scaduto da oltre 5 anni	Classe NCD/Malus 3 o classe NCD/Malus risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza in presenza di dichiarazione estera.
	con Attestato di Rischio scaduto da meno di 5 anni	Classe NCD/Malus risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza ed evoluta sulla base della sinistrosità pregressa secondo i criteri di cui alla tabella "Criteri di attribuzione della classe di CU" presente al punto 2.12, se trattasi di Attestato di Rischio con forma tariffaria diversa da NCD/Malus . Classe NCD/Malus riportata sull'Attestato di Rischio ed evoluta sulla base della sinistrosità pregressa secondo i criteri di cui alla tabella "Criteri di attribuzione della classe di CU" presente al punto 2.12, se trattasi di Attestato di Rischio della Compagnia con forma tariffaria NCD/Malus
Provenienza da contratto temporaneo scaduto da	da meno di 18 mesi	Classe NCD/Malus 3 se trattasi di polizza temporanea con forma tariffaria diversa da NCD/Malus. Classe NCD/Malus riportata sul contratto temporaneo se trattasi di polizza temporanea della Compagnia con forma tariffaria NCD/Malus
	da più di 18 mesi	Classe NCD/Malus 4 se trattasi di polizza temporanea con forma tariffaria diversa da NCD/Malus. Classe NCD/Malus 3 se trattasi di polizza temporanea della Compagnia con forma tariffaria NCD/Malus

L'*Attestato di Rischio* deve essere riferito ad un veicolo precedentemente assicurato della medesima tipologia di quello che si intende assicurare.

Tabella di corrispondenza per la determinazione della Classe di merito di Compagnia

Nel caso in cui la CU non sia indicata nell'Attestato di Rischio si rimanda al paragrafo "Determinazione della Classe di Conversione Universale"

Classe C.U.	Numero sinistri pagati e riservati nell'ultimo quinquennio	Quinquennio completo	Classe NCD
01-18	Nessuno	SI	2
		NO	3
01-18	1 Sinistro	ININFLUENTE	4
01-18	2 sinistri	ININFLUENTE	5
01-18	Più di 2 sinistri	ININFLUENTE	6

Nei casi di mancanza, anche parziale, dei documenti richiesti il contratto sarà assegnato alla Classe NCD 6, ad eccezione dei veicoli precedentemente assicurati all'estero per i quali, in caso di mancata consegna della dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di Assicurazione, il contratto è assegnato alla Classe di merito di Compagnia NCD 3.

L'assegnazione alla Classe NCD 6 (sesta) effettuata ai sensi del comma precedente sarà soggetta a revisione nel caso in cui la dichiarazione richiesta sia fornita **entro la data di scadenza del contratto**.

L'eventuale differenza a credito del *Contraente* sarà rimborsata, **al netto di imposte e contributi**, entro la data di scadenza del contratto.

Rinnovi di contratto (annualità successive)

Di anno in anno il contratto è assegnato alla *Classe di merito* di pertinenza in base alle seguenti tabelle di regole evolutive, che tengono conto (*Malus*) o meno (*NCD*) dei *Sinistri* nel *Periodo di osservazione* o *Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi)*.

Classe NCD/Malus	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"							
	0 sinistri		1 sinistro		2 sinistri		+ di 2 sinistri	
	classe	(*)Variazione %	classe	(*)Variazione %	classe	(*)Variazione %	classe	(*)Variazione %
1	1	0,00	4	55,30	5	97,60	6	118,80
2	1	-8,60	4	41,90	5	80,60	6	100,00
3	2	-7,00	4	32,00	5	68,00	6	86,00
4	3	-24,20	5	27,30	6	40,90	6	40,90
5	4	-21,40	6	10,70	6	10,70	6	10,70
6	5	-9,70	6	0,00	6	0,00	6	0,00

(*) Si precisa che per "Variazione %" si intende la diminuzione o l'aumento del *Premio* sulla base dell'applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di *Sinistri* nel *Periodo di osservazione* o *Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi)*.

2.16 Forma Tariffaria 4 - No Claim Discount/Malus (consentito solo per Polizze singole e Libro Matricola Miniflotta) (operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

La Forma Tariffaria "No Claim Discount/Malus", prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

Sono previste 12 (dodici) *Classi di merito di Compagnia* corrispondenti a livelli di *Premio* crescenti dalla classe 1F alla classe 6 per gli autocarri fino a 60 q.li. Per gli autocarri oltre 60 q.li sono previste 6 (sei) *Classi di merito di Compagnia* corrispondenti a livelli di *Premio* crescenti dalla 1 alla 6.

Nuovi Contratti

I nuovi contratti saranno classificati come indicato nella seguente tabella:

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO NO CLAIM DISCOUNT/MALUS		
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA		Classe NCD/Malus 3 (**)
Veicolo proveniente da cessione del contratto		
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da più di 5 anni		Classe NCD/Malus 3
Veicolo già assicurato in assenza di Attestato di Rischio		Classe NCD/Malus 6
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni, ed esente da sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente in applicazione del c.d. " Bonus Familiare "		Classe NCD/Malus risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni	riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	Classe NCD/Malus risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza se trattasi di Attestato di Rischio con forma tariffaria diversa da NCD/Malus o NCD/Franchigia . Classe NCD/Malus o Classe NCD/Franchigia riportata sull'Attestato di Rischio (*) se trattasi di Attestato di Rischio della Compagnia con forma tariffaria NCD/Malus o NCD/Franchigia
	riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	
	riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Furto o rientrato in possesso a seguito di precedente "conto vendita"	
	proveniente da un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi	
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018	
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte	
	riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto , così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016	
	riferito a conduttore abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa	
in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali		
riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati		
Veicolo precedentemente assicurato all'estero	in assenza di Attestato di Rischio o con Attestato di Rischio scaduto da oltre 5 anni	Classe NCD/Malus 3
	con Attestato di Rischio scaduto da meno di 5 anni	Classe NCD/Malus 3
Provenienza da contratto temporaneo scaduto da	da meno di 18 mesi	Classe NCD/Malus 3 se trattasi di polizza temporanea con forma tariffaria diversa da NCD/Malus o NCD/Franchigia. Classe NCD/Malus o NCD/Franchigia riportata sul contratto temporaneo (*) se trattasi di polizza temporanea della Compagnia con forma tariffaria NCD/Malus o NCD/Franchigia
	da più di 18 mesi	Classe NCD/Malus 4 se trattasi di polizza temporanea con forma tariffaria diversa da NCD/Malus o NCD/Franchigia. Classe NCD/Malus 3 se trattasi di polizza temporanea della Compagnia con forma tariffaria NCD/Malus o NCD/Franchigia

L'*Attestato di Rischio* deve essere riferito ad un veicolo precedentemente assicurato della medesima tipologia di quello che si intende assicurare, ad eccezione dei casi di applicazione del c.d. "*Bonus Familiare*", per il quale è possibile beneficiare della CU più favorevole maturata su un ulteriore veicolo (anche di diversa tipologia) di proprietà del medesimo *Proprietario* o di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, purché l'*Attestato di Rischio* del veicolo da assicurare sia esente da *Sinistri* (con responsabilità principale o paritaria), negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente.

(*) Nel caso in cui si intende assicurare un autocarro oltre 60 q.li in forma tariffaria NCD/Malus, con *Attestato di Rischio* o *Polizza temporanea Zurich* riferita ad una *Classe di merito di Compagnia* NCD/Malus o NCD/Franchigia inferiore alla classe 01 (dalla 1A alla 1F), il nuovo contratto verrà assegnato nella *Classe di merito di Compagnia* 01.

(**) Nel caso in cui si intenda assicurare un autocarro con applicazione del c.d. "*Bonus Familiare*", verrà mantenuta la Classe NCD/Malus o la Classe NCD/Franchigia di *Compagnia* riportata sull'*Attestato di Rischio* a condizione che l'*Attestato di Rischio* dal quale si beneficia della CU sia stato emesso dalla *Compagnia* per un veicolo di medesima tipologia.

Tabella di corrispondenza per la determinazione della Classe di merito di Compagnia (valida per autocarri fino a 60 q.li)

Nel caso in cui la CU non sia indicata nell'Attestato di Rischio si rimanda al paragrafo "Determinazione della Classe di Conversione Universale"

Quinquennio completo	Numero Sinistri nel quinquennio	CU	Classe NCD
SI	0	01-03	1C
		04-06	1B
		07-09	1A
		10-12	1
		13-14	2
		15-18	3
NO	0	01-03	1B
		04-06	1A
		07-09	1
		10-12	2
		13-14	3
		15-18	4
ININFLUENTE	1	01-06	3
		07-14	4
		15-18	5
ININFLUENTE	2	01-03	4
		04-14	5
		15-18	6
ININFLUENTE	+ di 2	01-18	6

Tabella di corrispondenza per la determinazione della Classe di merito di Compagnia (valida per autocarri oltre a 60 q.li)

Nel caso in cui la CU non sia indicata nell'Attestato di Rischio si rimanda al paragrafo "Determinazione della Classe di Conversione Universale"

Classe C.U.	Numero sinistri pagati e riservati nell'ultimo quinquennio	Quinquennio completo	Classe NCD
01-18	Nessuno	SI	2
		NO	3
01-18	1 Sinistro	ININFLUENTE	4
01-18	2 sinistri	ININFLUENTE	5
01-18	Più di 2 sinistri	ININFLUENTE	6

Nei casi di mancanza, anche parziale, dei documenti richiesti, il contratto sarà assegnato alla Classe NCD 6 ad eccezione dei veicoli precedentemente assicurati all'estero per i quali, in caso di mancata consegna della dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di Assicurazione, il contratto è assegnato alla Classe NCD 03.

L'assegnazione alla Classe NCD 6 (sesta) effettuata ai sensi del comma precedente sarà soggetta a revisione nel caso in cui la documentazione richiesta sia fornita entro la data di scadenza del contratto.

L'eventuale differenza a credito del Contraente sarà rimborsata, **al netto di imposte e contributi**, entro la data di scadenza del contratto.

Rinnovi di contratto (annualità successive)

Di anno in anno il contratto è assegnato alla *Classe di merito* di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive, che tengono conto (*Malus*) o meno (NCD) dei *Sinistri* nel *Periodo di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*):

(valida per autocarri fino a 60 q.li)

Classe NCD	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"							
	0 sinistri		1 sinistro		2 sinistri		+ di 2 sinistri	
	classe	(*)Variazione %	classe	(*)Variazione %	classe	(*)Variazione %	classe	(*)Variazione %
1F	1F	0,00	1A	20,00	3	36,30	4	63,60
1E	1F	-3,50	1	21,00	3	31,50	4	57,80
1D	1E	-2,40	2	24,40	3	28,30	4	53,90
1C	1D	-3,30	3	24,00	4	48,80	5	148,00
1B	1C	-3,30	3	19,90	4	43,90	5	139,80
1A	1B	-5,20	3	13,60	4	36,40	5	127,30
1	1B	-9,30	4	30,40	5	117,40	6	171,70
2	1	-5,20	4	23,70	5	106,20	6	157,70
3	2	-3,00	4	20,00	5	100,00	6	150,00
4	3	-16,70	5	66,70	6	108,30	6	108,30
5	4	-40,00	6	25,00	6	25,00	6	25,00
6	5	-20,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00

(*) Si precisa che per "Variazione %" si intende la diminuzione o l'aumento del *Premio* sulla base dell'applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di *Sinistri* nel *Periodo di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

Come previsto dall'art.134 comma 4-ter.2 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209, nel caso di contratti che hanno beneficiato di una CU più favorevole per un veicolo di diversa tipologia in applicazione del c.d. *Bonus Familiare*, la *Compagnia*, alla prima scadenza successiva del contratto, si riserva la possibilità di assegnare una *Classe di merito* superiore fino a cinque classi rispetto a quanto riportato nella Tabella "Criteri di attribuzione della classe di CU", al verificarsi di un *Sinistro* con responsabilità principale e che abbia comportato il pagamento di un *Indennizzo* complessivamente superiore a euro 5.000.

(valida per autocarri oltre 60 q.li)

Classe NCD	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"							
	0 sinistri		1 sinistro		2 sinistri		+ di 2 sinistri	
	classe	(*)Variazione %	classe	(*)Variazione %	classe	(*)Variazione %	classe	(*)Variazione %
1	1	0,00	4	26,32	5	110,53	6	163,16
2	1	-5,00	4	20,00	5	100,00	6	150,00
3	2	-4,76	4	14,29	5	90,48	6	138,10
4	3	-12,50	5	66,67	6	108,33	6	108,33
5	4	-40,00	6	25,00	6	25,00	6	25,00
6	5	-20,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00

(*) Si precisa che per "Variazione %" si intende la diminuzione o l'aumento del *Premio* sulla base dell'applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di *Sinistri* nel *Periodo di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

Come previsto dall'art.134 comma 4-ter.2 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209, nel caso di contratti che hanno beneficiato di una CU più favorevole per un veicolo di diversa tipologia in applicazione del c.d. *Bonus Familiare*, la *Compagnia*, alla prima scadenza successiva del contratto, si riserva la possibilità di assegnare una *Classe di merito* superiore fino a cinque classi rispetto a quanto riportato nella Tabella "Criteri di attribuzione della classe di CU", al verificarsi di un *Sinistro* con responsabilità principale e che abbia comportato il pagamento di un *Indennizzo* complessivamente superiore a euro 5.000.

2.17 Forma Tariffaria 5 - No Claim Discount/Franchigia (consentito solo per Polizze singole e Libro Matricola Miniflotta)

(operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

La formula "No Claim Discount con *Franchigia*" prevede, oltre alla scala di classi *Bonus/Malus*, una *Franchigia*, che si applica ad ogni *Sinistro*, nell'ammontare precisato in *Polizza*.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del Risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.

La Compagnia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui l'entità del danno subito dal danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.

La formula No Claim Discount/*Franchigia* prevede inoltre riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

Sono previste 12 (dodici) *Classi di merito di Compagnia* corrispondenti a livelli di *Premio* crescenti dalla classe 1F alla classe 6.

I veicoli ai quali è possibile applicare la seguente forma Tariffaria sono gli autocarri fino a 60 q.li.

Nuovi Contratti

I nuovi contratti saranno classificati come indicato nella seguente tabella:

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO NO CLAIM DISCOUNT/FRANCHIGIA		
Veicolo da assicurare per la prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA		Classe NCD/Franchigia 3 (**)
Veicolo proveniente da cessione del contratto		Classe NCD/Franchigia 3
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da più di 5 anni		Classe NCD/Franchigia 3
Veicolo già assicurato in assenza di Attestato di Rischio		Classe NCD/Franchigia 6
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni, ed esente da sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente in applicazione del c.d. "Bonus Familiare"		Classe NCD/Franchigia risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni	riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	Classe NCD/Franchigia risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza se trattasi di Attestato di Rischio con forma tariffaria diversa da NCD/Franchigia o NCD/Malus. Classe NCD/Franchigia o classe NCD/Malus riportata sull'Attestato di Rischio se trattasi di Attestato di Rischio della Compagnia con forma tariffaria NCD/Franchigia o NCD/Malus
	riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione	
	riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Furto o rientrato in possesso a seguito di precedente "conto vendita"	
	proveniente da un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi	
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018	
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte	
	riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o convivenze di fatto , così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016	
	riferito a conducente abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa	
	in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali	
riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati		
Veicolo precedentemente assicurato all'estero	in assenza di Attestato di Rischio o con Attestato di Rischio scaduto da oltre 5 anni	Classe NCD/Franchigia 3
	con Attestato di Rischio scaduto da meno di 5 anni	Classe NCD/Franchigia 3
Provenienza da contratto temporaneo scaduto da	da meno di 18 mesi	Classe NCD/Franchigia 3 se trattasi di polizza temporanea con forma tariffaria diversa da NCD/Franchigia o NCD/Malus. Classe NCD/Franchigia o NCD/Malus riportata sul contratto temporaneo (*) se trattasi di polizza temporanea della Compagnia con forma tariffaria NCD/Franchigia
	da più di 18 mesi	Classe NCD/Franchigia 4 se trattasi di polizza temporanea con forma tariffaria diversa da NCD/Franchigia (esclusa forma NCD/Malus fino a 60 q.li). Classe NCD/Franchigia 3 se trattasi di polizza temporanea della Compagnia con forma tariffaria NCD/Franchigia o NCD/Malus oltre 60 q.li

L'*Attestato di Rischio* deve essere riferito ad un veicolo precedentemente assicurato della medesima tipologia di quello che si intende assicurare, ad eccezione dei casi di applicazione del c.d. *"Bonus Familiare"*, per il quale è possibile beneficiare della CU più favorevole maturata su un ulteriore veicolo (anche di diversa tipologia) di proprietà del medesimo *Proprietario* o di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, purché l'*Attestato di Rischio* del veicolo da assicurare sia esente da *Sinistri* (con responsabilità principale o paritaria), negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente.

(*) Nel caso in cui si intende assicurare un autocarro oltre 60 q.li in forma tariffaria NCD/Malus, con *Attestato di Rischio* o *Polizza* temporanea Zurich riferita ad una *Classe di merito di Compagnia* NCD/Malus o NCD/Franchigia inferiore alla classe 01 (dalla 1A alla 1F), il nuovo contratto verrà assegnato nella *Classe di merito di Compagnia* 01.

(**) Nel caso in cui si intenda assicurare un autocarro con applicazione del c.d. *"Bonus Familiare"*, verrà mantenuta la Classe NCD/Malus o la Classe NCD/Franchigia di *Compagnia* riportata sull'*Attestato di Rischio* a condizione che l'*Attestato di Rischio* dal quale si beneficia della CU sia stato emesso dalla *Compagnia* per un veicolo di medesima tipologia.

Tabella di corrispondenza per la determinazione della Classe di merito di Compagnia

Nel caso in cui la CU non sia indicata nell'Attestato di Rischio si rimanda al paragrafo "Determinazione della Classe di Conversione Universale"

Quinquennio completo	Numero Sinistri nel quinquennio	CU	Classe NCD
SI	0	01-03	1C
		04-06	1B
		07-09	1A
		10-12	1
		13-14	2
		15-18	3
NO	0	01-03	1B
		04-06	1A
		07-09	1
		10-12	2
		13-14	3
		15-18	4
ININFLUENTE	1	01-06	3
		07-14	4
		15-18	5
ININFLUENTE	2	01-03	4
		04-14	5
		15-18	6
ININFLUENTE	+ di 2	01-18	6

Nei casi di mancanza anche parziale, dei documenti richiesti, il contratto sarà assegnato alla Classe NCD 6 ad eccezione dei veicoli precedentemente assicurati all'estero per i quali, in caso di mancata consegna della dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia estera di Assicurazione, il contratto è assegnato alla Classe NCD 03.

L'assegnazione alla Classe NCD 6 (sesta) effettuata ai sensi del comma precedente sarà soggetta a revisione nel caso in cui la dichiarazione richiesta sia fornita **entro la data di scadenza del contratto**.

L'eventuale differenza a credito del *Contraente* sarà rimborsata, **al netto di imposte e contributi**, entro la data di scadenza del contratto..

Rinnovi di contratto (annualità successive)

Di anno in anno il contratto è assegnato alla *Classe di merito* di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive, che tengono conto (*Malus*) o meno (NCD) dei *Sinistri* nel *Periodo di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*):

Classe NCD	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"							
	0 sinistri		1 sinistro		2 sinistri		+ di 2 sinistri	
	classe	(*)Variazione %	classe	(*)Variazione %	classe	(*)Variazione %	classe	(*)Variazione %
1F	1F	0,00	1A	12,82	3	28,21	4	92,31
1E	1F	-2,50	1	15,00	3	25,00	4	87,50
1D	1E	-2,44	2	18,29	3	21,95	4	82,93
1C	1D	-2,38	3	19,05	4	78,57	5	138,10
1B	1C	-2,33	3	16,28	4	74,42	5	132,56
1A	1B	-2,27	3	13,64	4	70,45	5	127,27
1	1B	-6,52	4	63,04	5	117,39	6	171,74
2	1	-5,15	4	54,64	5	106,19	6	157,73
3	2	-3,00	4	50,00	5	100,00	6	150,00
4	3	-33,33	5	33,33	6	66,67	6	66,67
5	4	-25,00	6	25,00	6	25,00	6	25,00
6	5	-20,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00

(*) Si precisa che per "Variazione %" si intende la diminuzione o l'aumento del *Premio* sulla base dell'applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di *Sinistri* nel *Periodo di osservazione* o *Sinistri* pagati tardivamente (*Sinistri tardivi*).

Come previsto dall'art.134 comma 4-ter.2 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209, nel caso di contratti che hanno beneficiato di una CU più favorevole per un veicolo di diversa tipologia in applicazione del c.d. *Bonus Familiare*, la *Compagnia*, alla prima scadenza successiva del contratto, si riserva la possibilità di assegnare una *Classe di merito* superiore fino a cinque classi rispetto a quanto riportato nella Tabella "Criteri di attribuzione della classe di CU", al verificarsi di un *Sinistro* con responsabilità principale e che abbia comportato il pagamento di un *Indennizzo* complessivamente superiore a euro 5.000.

Norme comuni a tutte le Forme Tariffarie

2.18 Passaggio di Tariffa

Il passaggio da una forma Tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annua del contratto.

2.19 Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto o, per le Polizze a Libro Matricola, in caso di esclusione di uno dei veicoli assicurati con contestuale *Inclusione* di altro veicolo della medesima tipologia è mantenuta ferma la scadenza annuale di Polizza. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, **non interrompe il Periodo di osservazione in corso, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:**

- non vi sia sostituzione della persona del **Proprietario (o del Locatario nel caso di contratti di leasing) o dei soggetti aventi diritto al mantenimento della Classe di merito sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018;**
- riguardi veicoli a cui si possa applicare la medesima forma Tariffaria del veicolo sostituito.

2.20 Sostituzione del veicolo

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione/riattivazione del contratto o per le Polizze a Libro Matricola, ad *Inclusione* con contestuale esclusione di altro veicolo, solo nei seguenti casi:

- alienazione o consegna in "conto vendita" del veicolo assicurato;
- demolizione, distruzione, cessazione della circolazione
- esportazione definitiva all'estero (attestata dalla certificazione del P.R.A. o da copia del certificato di cui all'art. 46, IV comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la sua demolizione).

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

Qualora il veicolo consegnato in "conto vendita" risulti invenduto ed il **Proprietario** o i soggetti aventi diritto al mantenimento della **Classe di merito**, rientrandone in possesso, richiedessero la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe CU e alla classe di **Compagnia** attribuite al veicolo al momento della consegna in "conto vendita".

E' data facoltà al **Contraente** di richiedere il rimborso del **Premio** pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi, riferito alle garanzie non più previste sul nuovo veicolo.

2.21 Riapertura di un Sinistro

Se un **Sinistro** chiuso senza aver effettuato alcun pagamento viene riaperto e pagato (anche parzialmente), al primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del **Sinistro** si procederà alla determinazione della nuova **Classe di merito** CU e di **Compagnia** secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive.

2.22 Rimborso del Sinistro

Il **Contraente** può evitare le maggiorazioni di **Premio** o fruire delle riduzioni di **Premio**, se previste, conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla **Compagnia**, sia in caso di rinnovo che di nuovo contratto, il rimborso delle somme liquidate a titolo definitivo per **Sinistri** rientranti nel **Periodo di osservazione** di riferimento.

In caso di **Sinistro** liquidato ai sensi del D.P.R. 18 Luglio 2006 n. 254

("Risarcimento Diretto"), il rimborso potrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei modi e dei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

2.23 Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio assicurato

In caso di **Furto** (o **Appropriazione indebita**), demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero, vendita o consegna in conto vendita, il **Proprietario** o i soggetti aventi diritto al mantenimento della **Classe di merito** sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 Aprile 2018 possono beneficiare per un altro veicolo di loro proprietà **della Classe di merito indicata nell'Attestato di Rischio o sul precedente contratto temporaneo, a condizione che la stipulazione della Polizza, o l'Inclusione del veicolo per le Polizze a Libro Matricola, avvenga entro 5 anni dalla scadenza del precedente contratto o entro 18 mesi se il contratto precedente era temporaneo.**

Nel caso in cui la stipulazione della **Polizza** avvenga invece successivamente verrà assegnata la classe CU come di seguito indicato:

- classe CU 14 per tutte le forme tariffarie;
- senza applicazione di pejus per la forma tariffaria **Tariffa Fissa**;
- classe NCD 03 per la forma tariffaria **NCD/Malus** e per la forma tariffaria **NCD/Franchigia**.

2.24 Ritrovamento del veicolo a seguito di Furto

Per il veicolo oggetto di **Furto** che venga successivamente ritrovato e nel caso in cui l'**Assicurato** si sia già avvalso della facoltà di cui al precedente punto 2.23 "Mantenimento della **Classe di merito** in caso di cessazione del **Rischio** assicurato", dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di CU e alla **Classe di Compagnia** NCD attribuita al veicolo al momento del **Furto**, senza applicazione di pejus nel caso di forma tariffaria **Tariffa Fissa**.

Che cosa non è assicurato?



2.25 Esclusioni e rivalsa

L'**Assicurazione** non è operante e quindi la **Compagnia** non effettuerà alcun **Risarcimento**:

- a) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- b) nelle aree aeroportuali.

Nei casi di seguito elencati e in tutti gli altri casi in cui la **Compagnia** sia tenuta ad effettuare **Risarcimenti** in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la **Compagnia** eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione:

- a) per i danni provocati alla pavimentazione stradale derivanti dalla circolazione di veicoli su cingoli;
- b) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o nel caso di patente scaduta ad eccezione delle condizioni indicate al punto 2.26 **Rinuncia parziale alla rivalsa del capitolo "Che cosa non è assicurato?"**;
- c) nel caso di veicolo utilizzato per le esercitazioni di guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente o se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge vigente;
- d) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

- e) nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;
- f) per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, ad eccezione delle condizioni indicate al punto 2.26 Rinuncia parziale alla rivalsa del capitolo "Che cosa non è assicurato?";
- g) in caso di dolo del conducente;
- h) nel caso in cui al momento del *Sinistro* il conducente sia stato sanzionato, ai sensi degli articoli 186 e 187 del *Codice della Strada*, per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ad eccezione delle condizioni indicate al punto 2.26 Rinuncia parziale alla rivalsa del capitolo "Che cosa non è assicurato?";
- i) nel caso di circolazione dell'autoveicolo nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all'interno o all'esterno degli autodromi;
- j) nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dell'autoveicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista.

veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti un conducente con patente scaduta, a condizione che:

- la patente venga successivamente rinnovata entro sei mesi dalla data del *Sinistro*;
- la guida sia conforme alle prescrizioni del documento;
- non penda, al momento del *Sinistro*, precedente *Procedimento penale* per il *Reato* di guida senza patente nei confronti del conducente.

d) Danni fisici ai trasportati

Per i veicoli destinati al trasporto di cose o di cose e persone, in presenza di persone trasportate a bordo del veicolo assicurato, la *Compagnia* rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del *Proprietario* del veicolo (o *Locatario*) per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto dei passeggeri è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione. Per gli autocarri la *Compagnia* rinuncia al diritto di rivalsa anche qualora i passeggeri fossero soggetti diversi dalle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse (previsti dalla lettera d) dell'art. 54 del *Codice della Strada*) e sempre che il numero dei trasportati non sia superiore a quanto previsto dalla carta di circolazione;

In caso di trasporto di cose e/o persone non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione la *Compagnia* rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del *Proprietario* (o *Locatario*) che non si trovi alla guida del veicolo assicurato, per i danni subiti dai terzi trasportati, a condizione che il *Proprietario* (o *Locatario*) non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo.

2.26 Rinuncia parziale alla rivalsa

a) Conducente non abilitato alla guida

La *Compagnia* rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del *Proprietario* (o *Locatario*) che non si trovi alla guida del veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, a condizione che il *Proprietario* (o *Locatario*) non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo.

b) Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

La *Compagnia* rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del *Proprietario* (o *Locatario*) se il conducente risulta in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Nei confronti del conducente, anche se è il *Proprietario* o *Locatario*, la rivalsa verrà effettuata per l'importo pagato per il *Sinistro*, ma entro i limiti indicati nella tabella che segue:

Guida in stato di ebbrezza	Limite
inferiore o uguale a 1,2 g/l	nessuna rivalsa
superiore a 1,2 g/l e inferiore o uguale a 1,8 g/l	2.000 euro
superiore a 1,8 g/l e inferiore o uguale a 2,5 g/l	5.000 euro
oltre 2,5 g/l	10.000 euro
Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti	10.000 euro

Nel caso in cui sia attestata la guida in stato di ebbrezza senza l'indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato, la *Compagnia* applicherà la rivalsa entro il limite di 10.000 euro.

Se il *Proprietario* (o *Locatario*) era a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell'affidamento a quest'ultimo del veicolo, la *Compagnia* conserva il diritto all'azione di rivalsa nei termini indicati al punto 2.25 Esclusioni e rivalsa, del capitolo "Che cosa non è assicurato?".

c) patente non rinnovata

La *Compagnia* in caso di *Incidente* stradale rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o *Proprietario* del

Cosa fare in caso di Sinistro?



2.27 Denuncia di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- presentare per iscritto la denuncia di *Sinistro*, anche avvalendosi del modulo di "Constatazione amichevole di *Incidente*-Denuncia di *Sinistro*" (cosiddetto modulo blu), entro **3 giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza.
- sottoscrivere la denuncia, che deve contenere l'indicazione della data, del luogo e delle cause del *Sinistro*, delle conseguenze e/o dell'entità approssimativa del danno, delle generalità di eventuali testimoni e dell'eventuale intervento di Autorità.

A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di *Sinistro*, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la *Compagnia*, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare per il *Risarcimento* del terzo danneggiato (articolo 1915 del *Codice Civile*).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente al proprio *Intermediario Assicurativo* o direttamente alla *Compagnia*.

2.28 Procedura per il Risarcimento del danno

- 1) Procedura di *Risarcimento* diretto in forza degli articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (*Codice delle Assicurazioni Private*) e successive modificazioni

La richiesta di *Risarcimento* deve essere inoltrata direttamente al proprio *Intermediario Assicurativo* o alla *Compagnia* secondo lo schema del modulo "Constatazione amichevole di *Incidente* -

Denuncia di *Sinistro*” quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sono responsabili in tutto o in parte dell'evento e questo:

- è avvenuto nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano
- ha coinvolto solo due veicoli a motore entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia
- ha causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia che comportano un'*Invalità permanente* fino al 9%)

In tutti gli altri casi la richiesta di *Risarcimento* deve essere indirizzata all'impresa di *Assicurazione* che assicura il veicolo della controparte danneggiante.

La richiesta di *Risarcimento* diretto, corredata del suddetto modulo blu, **deve contenere le seguenti informazioni:**

- 1) la data ed il luogo dell'*Incidente*;
- 2) i dati anagrafici degli *Assicurati* e dei conducenti coinvolti nel *Sinistro*;
- 3) le targhe dei veicoli;
- 4) la denominazione delle rispettive imprese di *Assicurazione*;
- 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'*Incidente*;
- 6) le generalità di eventuali testimoni;
- 7) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
- 8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e seguenti del *Codice delle Assicurazioni Private*, il *Contraente* o l'*Assicurato* **deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di *Risarcimento* da parte della Compagnia, nonché ad orari di ufficio (9-17).**

Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla *Compagnia*, entro il termine indicato nella richiesta di *Risarcimento* danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dal *Codice delle Assicurazioni Private*.

Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il danneggiato e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni non festivi successivi al ricevimento della comunicazione di *Sinistro* completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.

2) Richiesta di *Risarcimento* al responsabile civile

Nel caso in cui non sia applicabile la Procedura di *Risarcimento* diretto, **il *Contraente* o l'*Assicurato* che non si ritenga responsabile deve inviare la richiesta di *Risarcimento* - come previsto dall'art. 148 del *Codice delle Assicurazioni Private* direttamente all'Impresa di *Assicurazione* del responsabile.**

3) Danni ai terzi trasportati

Relativamente ai danni subiti dai passeggeri del veicolo, trova applicazione l'art. 141 del *Codice delle Assicurazioni Private* in base al quale il trasportato **deve inoltrare la richiesta di *Risarcimento* all'assicuratore del veicolo vettore.**

4) Veicolo di controparte responsabile non assicurato o non identificato o assicurato con impresa che si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente

In questo caso la richiesta di *Risarcimento* **deve essere indirizzata all'Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (articolo 283 del *Codice delle Assicurazioni Private*).**

5) *Incidente* avvenuto in Italia con veicolo di controparte immatricolato all'estero

Nel caso in cui il veicolo del *Contraente* o dell'*Assicurato* sia danneggiato in un *Incidente* avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all'estero,

non si applica la Procedura di *Risarcimento* diretto in forza degli articoli 149 e 150 del *Codice delle Assicurazioni Private* ma:

- se il veicolo estero è immatricolato in uno dei paesi richiamati sulla *Carta Verde*, la richiesta di *Risarcimento* **deve essere indirizzata all'Ufficio Centrale Italiano (UCI). Quest'ultimo incarica della gestione del *Sinistro* l'impresa di *Assicurazione* italiana che rappresenta quella straniera.**
- se il veicolo estero è immatricolato in un paese che non è richiamato sulla *Carta Verde*, **bisogna inoltrare la richiesta danni direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di *Assicurazione***, salvo che lo stesso abbia stipulato apposita *Polizza* di responsabilità civile automobilistica (*Polizza* di frontiera) in Italia o in altro paese richiamato sulla *Carta Verde*.

Se il *Contraente* o l'*Assicurato* si ritiene responsabile, deve inoltrare la denuncia al proprio *Intermediario Assicurativo* o direttamente alla *Compagnia*.

6) *Incidente* avvenuto all'estero

Nel caso in cui il veicolo del *Contraente* o dell'*Assicurato* sia danneggiato in un *Incidente* avvenuto all'estero in uno dei paesi richiamati sulla *Carta Verde* non si applica la procedura di *Risarcimento* diretto in forza degli articoli 149 e 150 del *Codice delle Assicurazioni Private* ma:

- se sono coinvolti veicoli immatricolati in un paese dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), **bisogna rivolgersi al Centro di informazione Italiano presso CONSAP S.p.A.**, il quale fornirà il nominativo dell'impresa di *Assicurazione* italiana (mandatario) che gestirà il *Sinistro* per conto dell'impresa di *Assicurazione* straniera, alla quale il *Contraente* o l'*Assicurato* danneggiato deve inoltrare una formale richiesta danni.
- se sono coinvolti veicoli immatricolati in paesi al di fuori dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), **bisogna inoltrare la richiesta di *Risarcimento* direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di *Assicurazione*.**

Se il *Contraente* o l'*Assicurato* si ritiene responsabile, deve inoltrare la denuncia al proprio *Intermediario Assicurativo* o direttamente alla *Compagnia*.

Come è gestito il Sinistro?



2.29 Tempi di gestione del Sinistro

La *Compagnia* deve formulare al *Contraente* o all'*Assicurato* in tutto o in parte non responsabile una congrua offerta o comunicare i motivi della mancata offerta:

- in caso di danni a cose entro **60 giorni** dal ricevimento della richiesta di *Risarcimento*; tale termine è ridotto a **30 giorni** se il modulo di "Constatazione amichevole di *Incidente* - Denuncia di *Sinistro*" (CAI) è sottoscritto da entrambi i conducenti
- in caso di danno alla persona entro **90 giorni** dal ricevimento della richiesta di *Risarcimento*.

In caso di richiesta danni incompleta, la *Compagnia* richiede al *Contraente* o all'*Assicurato* danneggiato, entro **30 giorni** dal ricevimento della predetta richiesta, le necessarie integrazioni; in questo caso i termini sopra precisati riprendono a decorrere dalla data di ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.

2.30 Pagamento del Risarcimento

Nei casi in cui sia applicabile la Procedura di *Risarcimento* diretto in forza degli articoli 149 e 150 del *Codice delle Assicurazioni Private*, la liquidazione del danno viene gestita dalla *Compagnia* per conto dell'Impresa di *Assicurazione* del veicolo responsabile.

Il pagamento del *Risarcimento* da effettuarsi direttamente all'*Assicurato* verrà effettuato dopo che alla *Compagnia* sia stata

consegnata la seguente documentazione:

- Copia di un documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento (se non già in possesso della *Compagnia*)
- Nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- nel caso di delega all'incasso, copia di documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato

Il pagamento del *Risarcimento* è eseguito dalla *Compagnia* entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione in cui il danneggiato dichiara l'accettazione della somma offerta.

La *Compagnia*, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettarla o per la quale non abbia fatto pervenire alcuna risposta.

2.31 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma 2, del codice civile, le parti pattuiscono che il *Contraente* e/o l'*Assicurato* non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la *Compagnia* abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il *Cessionario* del credito sia uno degli riparatori convenzionati con la *Compagnia* (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich.it).

Il *Contraente* o l'*Assicurato*, nel caso in cui si rivolga ad un riparatore convenzionato con la *Compagnia*, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati al punto successivo 2.32.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che si rivolga ad un riparatore non convenzionato con la *Compagnia* e che intenda cedere a tale riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare alla *Compagnia* apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità:

- via email all'indirizzo ccu.motor@it.zurich.com;
- via fax al nr. 02.2662.2156;
- tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:

**Zurich Insurance Plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Claims Consumer
Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano**

In caso di mancato riscontro da parte della *Compagnia* entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà del *Contraente* o dell'*Assicurato* che vanti un credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente contratto di delegare la *Compagnia* ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o la *Compagnia* sulla quantificazione del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

2.32 Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati (valido per gli autocarri fino a 35 quintali)

Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte della *Compagnia* nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall'*Assicurato* a favore di riparatori convenzionati, l'*Assicurato* che decida di rivolgersi ad un riparatore convenzionato con l'assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:

- presa e consegna del veicolo a domicilio;
- precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri *Assicurati* della *Compagnia*;
- fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
- garanzia di due anni sulla riparazione;
- lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo.

2.33 Gestione delle vertenze

La *Compagnia*:

- assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome dell'*Assicurato*, fino a quando ne ha interesse, in qualunque sede nella quale si discuta del *Risarcimento* del danno;
- designa se occorre, legali o tecnici;
- può provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale sino ad accordo risarcitorio con i danneggiati;
- **non riconosce le spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati;**
- **non risponde di multe od ammende né delle *Spese di giustizia* penali.**

Sezione 3 - Danni al veicolo

Le garanzie sono operanti solo se richiamate in Polizza.

Che cosa è assicurato e come?



3.1 Incendio e Furto

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a causa di:

- *Incendio, Esplosione, Scoppio* ed azione del fulmine;
- **Furto** (consumato o tentato) e **Rapina**, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del *Furto* o *Rapina* del veicolo stesso.

La garanzia include i pezzi di ricambio, gli *Optional* e gli *Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo, il cui Valore deve essere compreso nei *Valori assicurati*, **nei limiti ed alle condizioni che seguono**.

Il Valore degli *Optional* e *Accessori non di serie*, la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del *Sinistro* da parte della *Compagnia*, deve essere espressamente indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional* e *Accessori non di serie*" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente.

Per gli *Apparecchi audiofonovisivi*, non previsti di serie dalla casa costruttrice e stabilmente fissati successivamente alla data di prima immatricolazione, **il cui valore deve essere indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional* e *Accessori non di serie*", il limite di *Indennizzo* in caso di *Sinistro* si intende fissato fino ad un massimo del 20% dei *Valori assicurati* con il massimo di 5.000 euro.**

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a Valore Intero (vedi punto 3.6 Forme di *Assicurazione* del capitolo "Come e con quali condizioni operative mi assicuro?").

3.1.1. Prestazioni Aggiuntive delle garanzie Incendio e Furto Ove non diversamente specificato le prestazioni che seguono sono sempre operanti:

a) *Incendio da Atti vandalici* ed Eventi sociopolitici

La *Compagnia* copre i danni da *Incendio* avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e *Atti di Danneggiamento volontario* (c.d. *vandalismo*).

In caso di *Sinistro* l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità competente.

b) Circolazione abusiva

La garanzia copre i danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva a seguito di *Furto* o *Rapina* **purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.**

L'*Assicurazione* opera **solo se è acquistata la garanzia *Furto* e nei limiti da essa previsti.**

c) Caduta "corpi orbitanti"

La *Compagnia* copre i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, **esclusi ordigni esplosivi.**

La garanzia è prestata fino all'ammontare del **Valore assicurato** del veicolo indicato in *Polizza* o in *Quietanza* con il limite massimo del **Valore commerciale** del veicolo al momento del *Sinistro*.

3.2 Salvaspese

Salvaspese FORMA A

La *Compagnia* rimborsa **totalmente o parzialmente** le seguenti spese:

a) Autorimessaggio e trasporto

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per il trasporto e/o *Ricovero* temporaneo del veicolo assicurato disposto dall'Autorità a seguito di *Rapina*, *Furto* o *Incendio*, conseguenti a suo ritrovamento e/o inerenti alla rimozione.

La garanzia opera sino ad un massimo di 500 Euro per *Sinistro*.

b) Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in *Polizza*.

La garanzia opera sino ad un massimo di 250 Euro per *Sinistro*.

c) Spese di immatricolazione

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per l'immatricolazione o per la vettura di altro veicolo in sostituzione di quello assicurato, in caso di *Incendio*, *Furto* o *Incidente* da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in *Polizza* o l'antieconomicità della sua riparazione.

La garanzia opera sino ad un massimo di 250 Euro per *Sinistro*.

d) Concorso spese ripristino box di proprietà

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'*Assicurato* o suoi *Familiari* adibito a rimessa del veicolo assicurato, in conseguenza di *Incendio* del veicolo o *Esplosione* del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato.

La garanzia opera fino ad un massimo di 5.000 Euro per *Sinistro*.

e) Tassa di proprietà

La *Compagnia* corrisponde all'*Assicurato* un *Indennizzo* pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del *Sinistro* fino alla data di scadenza della tassa pagata in caso di *Incendio*, *Furto* o *Incidente* da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo identificato in *Polizza* o l'antieconomicità della sua riparazione.

La garanzia opera se la tassa pagata rimane a carico dell'Assicurato ed è esclusa qualsiasi eventuale soprattassa.

f) Bagaglio

La *Compagnia* rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di *Incendio* o di *Incidente* da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione. **La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati:** indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli Apparecchi fotografici e relativi Accessori, telefoni cellulari, tablet, videocamere, fotocamere, occhiali da vista, occhiali da sole, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. In caso di Sinistro, l'Assicurato dovrà presentare denuncia all'Autorità e fornirne copia alla Compagnia.

La garanzia opera fino ad un massimo di 250 Euro per Sinistro.

g) Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni del veicolo assicurato in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di *Incidenti* stradali.

La garanzia opera fino ad un massimo di 500 Euro per Sinistro.

h) Ripristino Airbag

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e dei dispositivi antincendio del veicolo a seguito dell'attivazione degli stessi conseguente ad *Incidente* da circolazione.

La garanzia opera **per un solo Sinistro per anno assicurativo e fino ad un massimo di 1.000 Euro per Sinistro con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.**

Se il danno è risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Auto o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato, l'Assicurato non avrà diritto al rimborso.

i) Ripristino dei sistemi di antifurto

La *Compagnia* rimborsa - **fino ad un massimo di 750 Euro per evento** - le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino del sistema di antifurto in caso di totale distruzione dello stesso a seguito di *Incendio* o di *Incidente* da circolazione.

La garanzia opera per un solo Sinistro per anno assicurativo e fino ad un massimo di 750 Euro.

L'Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di produrre la fattura di acquisto comprovante l'esistenza dell'antifurto al momento del Sinistro o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Auto o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.

3.3 KASKO

La garanzia opera nella forma indicata in *Polizza* scelta tra quelle che seguono.

a) Kasko TOTALE: Urto - Collisione - Ribaltamento – Uscita di strada

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio, gli *Optional* e gli *Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo **in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili, fissi,**

animali, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione.

Il Valore degli *Optional* e *Accessori non di serie*, la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del *Sinistro* da parte della *Compagnia*, deve essere espressamente indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional e Accessori non di serie*" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente.

Se l'età del veicolo assicurato sia superiore ai 7 anni, la *Compagnia* può escludere dal contratto la garanzia alla prima scadenza annuale del contratto.

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a Valore Intero (vedi punto 3.6 Forme di *Assicurazione* del capitolo "Come e con quali condizioni operative mi assicuro?").

b) EASYKASKO

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio, gli *Optional* e gli *Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo, **in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, targato o comunque abilitato alla circolazione, verificatisi durante la circolazione.**

Il Valore degli *Optional* e *Accessori non di serie*, la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del *Sinistro* da parte della *Compagnia*, deve essere espressamente indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional e Accessori non di serie*" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente.

La garanzia opera fino al Massimale indicato in *Polizza* e con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del *Sinistro*.

La copertura è prestata con Forma di *Assicurazione* a Primo *Rischio Assoluto* (vedi punto 3.6 Forme di *Assicurazione* del capitolo "Come e con quali condizioni operative mi assicuro?") senza applicazione del *Degrado d'uso* sulle parti sostituite.

Il Massimale di garanzia è elevato al Valore commerciale del veicolo al momento del *Sinistro* in caso di collisione:

1. con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile Auto al momento del *Sinistro*,
2. con altro veicolo immatricolato e assicurato all'estero in uno Stato facente parte del sistema della *Carta Verde*, avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Le condizioni di operatività dei punti 1 e 2 di cui sopra sono riportate nel punto c) garanzia Alter Ego FORMA A e FORMA B.

Relativamente alle garanzie Kasko totale ed EasyKasko sopra indicate, si applicano le seguenti disposizioni:

- se il conducente, al momento del *Sinistro*, guida in stato di ebbrezza e il tasso alcolemico rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente, o sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, verrà applicata una *Franchigia* di 500,00 Euro, ferma l'applicazione della percentuale di *Scoperto* e relativo minimo indicati in *Polizza*;
- per i *Sinistri* rientranti nell'ambito del *Risarcimento* Diretto (CARD), per i quali l'Assicurato ha una parte di responsabilità, l'Indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno diretto patito dall'Assicurato e quanto riconosciuto in ambito CARD, **entro il limite del Valore commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Massimale e del Valore assicurato indicati in *Polizza* o *Quietanza*.**
- nel caso di *Sinistri* non rientranti nell'ambito del *Risarcimento* Diretto (CARD), per i quali la controparte ha una parte di responsabilità, la *Compagnia* rinuncia al *Diritto di Surrogazione* nei confronti dei terzi responsabili per ogni *Indennizzo* percepito dall'Assicurato fino all'ammontare del danno diretto subito dal

veicolo in garanzia, **entro il limite del Valore commerciale del veicolo e con il limite del Massimale e del Valore assicurato indicati in Polizza o in Quietanza.**

c) Alter Ego

Alter Ego FORMA A

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di **collisione con altro veicolo identificato e non assicurato** per la Responsabilità Civile Auto al momento del *Sinistro*.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato fornisca almeno uno dei documenti di seguito elencati, idonei a ricostruire la dinamica dell'Incidente:

- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;
- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;
- modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- denuncia/esposto all'Autorità presentata dall'Assicurato entro 3 giorni lavorativi dalla data dell'Incidente con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento.

L'Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo con un limite pari al Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

Sono indennizzabili anche gli eventuali *Optional* e *gli Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo che hanno subito danni nell'Incidente.

Quanto sopra opera purché l'Assicurato non faccia ricorso al Fondo di garanzia vittime della strada per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato.

Alter Ego FORMA B

Oltre a quanto previsto dalla garanzia Alter Ego forma A, la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione (avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) con altro veicolo immatricolato e assicurato all'estero in uno Stato facente parte del sistema della *Carta Verde*.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato fornisca almeno uno dei documenti di seguito elencati, idonei a ricostruire la dinamica dell'Incidente:

- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;
- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;
- modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto dalle parti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- denuncia della controparte alla propria compagnia e dichiarazione di responsabilità sottoscritta dalla controparte stessa;
- ricostruzione della dinamica dell'Incidente da parte dell'Assicurato con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento.

L'Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo **con un limite massimo di Indennizzo pari al Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.** Sono indennizzabili anche gli eventuali *Optional* e *gli Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo che hanno subito danni nell'Incidente.

Quanto sopra opera purché l'Assicurato non faccia ricorso all'Ufficio Centrale Italiano (UCI) per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato.

3.3.1 Colpa grave

L'Assicurazione opera anche per *Sinistri* determinati da colpa grave del *Contraente*, dell'Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il veicolo identificato in *Polizza*.

3.3.2 Rinuncia al Diritto di Surrogazione

La *Compagnia* rinuncia al *Diritto di Surrogazione* che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei *Familiari* dell'Assicurato.

3.4 Eventi speciali

3.4.1 Eventi naturali

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati al veicolo indicato in *Polizza* **compresi gli *Optional* e *gli Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo**, a seguito di:

- slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò anche quando il veicolo non si trova in circolazione;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, *Alluvioni*, grandine, venti oltre gli 80 km/h, **quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli;**
- di collisione con animali selvatici, avvenuta in aree ammesse alla circolazione, **fino alla concorrenza di 3.000 Euro e comunque nel limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, a condizione che l'evento fortuito sia rilevato dalle Autorità preposte sul luogo di accadimento del Sinistro stesso.**

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni e limiti:

- il Valore degli *Optional* e *Accessori non di serie*, la cui presenza sul *Veicolo assicurato* verrà verificata durante la valutazione del *Sinistro* da parte della *Compagnia*, deve essere espressamente indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional* e *Accessori non di serie*" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente;
- nella Forma di *Assicurazione* a Valore Intero.

3.4.2 Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in *Polizza*, compresi gli *Optional* e *gli Accessori non di serie* stabilmente fissati sul veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e *Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo)*.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni e limiti:

- il Valore degli *Optional* e *Accessori non di serie*, la cui presenza sul *Veicolo assicurato* verrà verificata durante la valutazione del *Sinistro* da parte della *Compagnia*, deve essere espressamente indicato in *Polizza* o in *Quietanza*

nella casella "Optional e Accessori non di serie" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente;

- nella Forma di Assicurazione a Valore Intero.

3.4.3 Danni da rigatura e/o graffiatura riferibili alla garanzia Atti vandalici ed Eventi sociopolitici

Per i soli danni da rigatura e/o graffiatura conseguenti ad atti dolosi di terzi, in deroga al punto 3.4.2 e in assenza di copertura Kasko totale, il limite di Indennizzo si intende fissato come di seguito descritto:

Per gli autocarri fino a 35 quintali

Il limite di Indennizzo è fissato fino ad un massimo di 1.500 euro, fermi lo Scoperto e il minimo previsti in Polizza.

Se le riparazioni vengono effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia, il limite di Indennizzo si intende elevato al Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro entro l'ammontare del Valore assicurato indicato in Polizza o in Quietanza e - come previsto al punto 3.14 del capitolo "Come è gestito il Sinistro?" - l'importo di Minimo di Scoperto e di percentuale di Scoperto indicati in Polizza, verranno dimezzati. Si precisa che in presenza di copertura Kasko totale, rimane confermata l'operatività al punto 3.4.2.

Per gli autocarri oltre 35 quintali e per tutti gli altri veicoli

Il limite massimo di Indennizzo è stabilito in funzione del Valore assicurato, come indicato nella tabella che segue:

Valore assicurato indicato in Polizza	Massimale
fino a 10.000 €	1.500 €
oltre 10.000 € fino a 23.000 €	15% del Valore assicurato
oltre 23.300	3.500 €

In presenza di copertura Kasko totale, rimane confermata l'operatività del punto 3.4.2.

La copertura è prestata con forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della percentuale di Scoperto e relativo Minimo indicati in Polizza.

3.5 Cristalli

La Compagnia indennizza i danni da rottura e scheggiatura dei Cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo, nei limiti ed alle condizioni sotto riportate.

Nella determinazione dell'ammontare dell'Indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'IVA se questa è a carico dell'Assicurato.

Per ogni evento ed indipendentemente dal numero e dal tipo dei Cristalli danneggiati, la garanzia opera nella forma indicata in Polizza scelta tra quelle che seguono.

Cristalli FORMA A

L'Indennizzo verrà effettuato in misura non superiore al 10% dei Valori assicurati, con il massimo di 750 Euro e con una Franchigia fissa di 50 Euro per ogni Sinistro.

Per Valori assicurati fino a 5.000 Euro, il Massimale di garanzia è pari a 500 Euro.

La Franchigia non verrà applicata se l'Assicurato provveda

al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto da Carglass, DoctorGlass o Glasdrive.

La garanzia è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Intero.

Cristalli FORMA B

Il Massimale di garanzia si intende fissato in 900 Euro senza alcuna applicazione di Franchigia se l'Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto da Carglass, DoctorGlass o Glasdrive.

Se l'Assicurato non si avvale del servizio offerto da Carglass, DoctorGlass o Glasdrive, il Massimale di garanzia si intende fissato in 750 Euro con applicazione della Franchigia pari a 100 Euro.

La garanzia è prestata con Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione del Degrado d'uso sulle parti sostituite.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro?



3.6 Forme di Assicurazione

Forma di Assicurazione a valore intero

La garanzia è prestata per il Valore commerciale del veicolo assicurato.

Qualora in Polizza o in Quietanza la voce "Mantenimento prezzo di listino" sia valorizzata a 'SI', il Valore assicurato si intende corrispondente al Valore di listino per il numero di giorni indicati in Polizza o in Quietanza, calcolati dalla data effetto Polizza o Quietanza. Scaduto tale periodo il Valore assicurato corrisponderà al Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

Mentre, qualora in Polizza o in Quietanza la voce "Mantenimento prezzo di listino" sia valorizzata a 'NO', il Valore assicurato si intende corrispondente:

- al Valore commerciale del veicolo;
- oppure al Valore di fattura, che verrà riconosciuto in caso di danno totale entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione per i soli autocarri; si precisa che il Valore di fattura non può mai superare il limite massimo del Valore commerciale al momento della stipulazione del contratto. Scaduti i sei mesi il Valore assicurato corrisponderà al Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, con il limite del Valore assicurato riportato in Polizza o in Quietanza.

Per tutti i veicoli diversi dagli autocarri, in caso di danno totale, verrà riconosciuto il Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, con il limite del Valore assicurato riportato in Polizza o in Quietanza.

Nel caso in cui il Valore assicurato indicato in Polizza o in Quietanza sia inferiore a quello commerciale al momento del Sinistro, nella liquidazione dell'Indennizzo in caso di danno parziale verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e l'Indennizzo verrà, quindi, percentualmente ridotto nella medesima proporzione esistente tra il Valore assicurato e quello commerciale al momento del Sinistro.

La regola proporzionale di cui sopra non sarà applicata:

- nel caso in cui il valore indicato in Polizza o in Quietanza corrisponda al Valore di fattura (previa consegna della fattura di acquisto) nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione per i soli autocarri;
- nel caso in cui la Quietanza di rinnovo annuale, avendo il Contraente optato al momento della stipulazione del contratto per la riduzione automatica dei Valori assicurati, adegui il Valore

assicurato al *Valore commerciale* del veicolo al momento del rinnovo del contratto.

Forma di Assicurazione a valore intero solo per Polizze Libro Matricola Flotta o Miniflotta

La garanzia è prestata per il *Valore commerciale* del veicolo assicurato.

Il *Valore assicurato* si intende corrispondente al:

- *Valore di listino*, per la durata di sei mesi dalla data di prima immatricolazione per i soli autocarri; scaduto tale periodo il **Valore assicurato corrisponderà al Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro;**
- oppure al *Valore di fattura*, che verrà riconosciuto in caso di danno totale entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione per i soli autocarri; si precisa che il *Valore di fattura* non può mai superare il limite massimo del *Valore commerciale* al momento della stipulazione del contratto. **Scaduti i sei mesi il Valore assicurato corrisponderà al Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, con il limite del Valore assicurato riportato in Polizza o in Quietanza.**

Per tutti i veicoli diversi dagli autocarri, in caso di danno totale, verrà riconosciuto il **Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, con il limite del Valore assicurato riportato in Polizza o in Quietanza.**

Nel caso in cui il Valore assicurato indicato in Polizza o in Quietanza sia inferiore a quello commerciale al momento del Sinistro, nella liquidazione dell'Indennizzo in caso di danno parziale verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e l'Indennizzo verrà, quindi, percentualmente ridotto nella medesima proporzione esistente tra il Valore assicurato e quello commerciale al momento del Sinistro.

La regola proporzionale di cui sopra non sarà applicata:

- nel caso in cui il valore indicato in *Polizza* o in *Quietanza* corrisponda al *Valore di fattura* (previa consegna della fattura di acquisto) nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione per i soli autocarri;
- nel caso in cui la *Quietanza* di rinnovo annuale, avendo il *Contraente* optato al momento della stipulazione del contratto per la riduzione automatica dei *Valori assicurati*, adegui il *Valore assicurato* al *Valore commerciale* del veicolo al momento del rinnovo del contratto.

Forma di Assicurazione a primo Rischio assoluto

La garanzia è prestata con il limite del *Massimale* previsto dalla specifica garanzia; l'*Indennizzo* non potrà comunque superare il limite del *Valore commerciale* del veicolo al momento del *Sinistro*. Questa forma di *Assicurazione* esclude l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'*Assicurato*, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

3.7 Adeguamento del Valore assicurato

La *Compagnia* si impegna ad adeguare il Valore del veicolo assicurato al *Valore commerciale* e di conseguenza a modificare il *Premio*, in occasione di ciascun eventuale rinnovo del contratto annuale o annuale più frazione (per quest'ultimo alla scadenza dell'intero periodo assicurativo) e **su specifica richiesta del Contraente.**

Qualora il Contraente, all'atto della stipulazione del contratto, se relativo ad autovettura, opti per la riduzione automatica del Valore assicurato, la Compagnia provvederà, in occasione di ciascun eventuale rinnovo del contratto, ad adeguare il Valore del veicolo fino al raggiungimento dell'importo di 1.500 Euro da considerare quale Valore minimo assicurabile sulla base della quotazione di "Quattroruote Professional".

Anche il Valore degli eventuali *Optional* e/o *Accessori non di serie*, se indicati in *Polizza*, verrà adeguato utilizzando la medesima percentuale di svalutazione considerata per l'autovettura assicurata.

I nuovi *Valori assicurati* in caso di rinnovo saranno indicati nella *Quietanza* consegnata al *Contraente* al momento del pagamento del *Premio*.

L'adeguamento automatico non verrà effettuato quando il *Valore assicurato* è inferiore a quello riportato da "Quattroruote Professional" o quando il modello del veicolo non è valutato da "Quattroruote Professional".

Che cosa non è assicurato?



3.8 Esclusioni valide per tutte le garanzie

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico;
- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, *Alluvioni*, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno, salvo che sia stata acquistata la garanzia eventi naturali o *Cristalli*;
- avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e *Atti di Danneggiamento volontario (cd. vandalismo)*, salvo che sia stata acquistata la garanzia *Atti vandalici* ed eventi socio politici o *Cristalli*;
- dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
- causati da *Allagamenti* non conseguenti ad *Alluvioni*;
- avvenuti sul veicolo trainato nel caso di veicolo con gancio di traino (anche qualora espressamente richiamato in *Polizza*);
- urto con animali selvatici salvo che sia stata acquistata la garanzia eventi naturali o kasko totale;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quale ad esempio la sottrazione del mezzo con i dispositivi di avviamento originali) del *Contraente*, dell'*Assicurato*, del conducente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del veicolo assicurato, fatto salvo l'affidamento del veicolo a riparatori o soggetti che esercitano l'attività di parcheggio a pagamento (in tal caso deve essere fornito il biglietto di ingresso nel parcheggio);
- conseguenti ad *Appropriazione indebita* del veicolo assicurato;
- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico o da irraggiamento termico non seguito da *Incendio* del veicolo assicurato;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.

Sono inoltre esclusi i danni indicati ai successivi punti 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12.

3.9 Esclusioni valide per la garanzia Incendio

L'*Assicurazione* non comprende i danni avvenuti:

1. durante la circolazione *Fuoristrada* in aree pubbliche e private;
2. durante la circolazione del veicolo nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all'interno o all'esterno degli autodromi.

Per le macchine agricole l'esclusione al punto 1. di cui sopra è operante anche in caso di sosta *Fuoristrada* in aree pubbliche o private.

3.10 Esclusioni valide per la garanzia Kasko

La garanzia non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) per i danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- c) per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano nonché di guida *Fuoristrada*;
- d) per i danni conseguenti a *Furto* consumato o tentato e *Rapina*, nonché ad *Incendio* non determinato da uno degli eventi previsti al punto 3.3 della garanzia Kasko;
- e) per i danni alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti al punto 3.3 della garanzia Kasko;
- f) nel caso di circolazione del veicolo nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all'interno o all'esterno degli autodromi;
- g) nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista;
- h) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
- i) per i danni riconducibili alla garanzia *Cristalli*.

3.11 Esclusioni valide per la garanzia Eventi speciali

- 1) per la garanzia eventi naturali, in caso di collisione con animali selvatici la garanzia non è operante per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo assicurato se non immediatamente conseguente all'urto con l'animale selvatico;
- 2) per la garanzia *Atti vandalici* ed *Eventi Sociopolitici* la garanzia non comprende i danni riconducibili alla garanzia Kasko, e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.

3.12 Esclusioni valide per la garanzia Cristalli

L'Assicurazione non comprende i danni:

- connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei *Cristalli*;
- nel caso di circolazione del veicolo nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare siano esse situate all'interno o all'esterno degli autodromi.

Cosa fare in caso di Sinistro?



3.13 Denuncia di Sinistro

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze;

- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
- tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove il veicolo assicurato è disponibile per le verifiche del perito;
- esistenza di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*;
- recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- l'indicazione di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*. L'*Assicurato* in tal caso dovrà avvisare per iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

1. In caso di *Sinistro* della garanzia "*Incendio*":

- Verbale Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- In caso di danno di sospetta origine dolosa, copia della denuncia all'autorità competente da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il *Sinistro* è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
- Indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati;
- Fattura di acquisto del veicolo nel caso in cui il *Valore assicurato* corrisponda al *Valore di fattura*.

2. In caso di *Sinistro* della garanzia "*Furto*":

- copia della denuncia di *Furto* presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il *Sinistro* è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia di *Furto* presentata alle Autorità straniere;
- carta di circolazione (se non sottratta con il mezzo);
- copia della carta di circolazione straniera se il veicolo è stato immatricolato per la prima volta all'estero;
- originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso;
- certificato cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- fattura relativa all'impianto di antifurto se dichiarato in *Polizza* (nel caso in cui non venga fornito di serie);
- chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo;
- per i veicoli dotati di geolocalizzatore satellitare, rapporto con i dati sullo stato del veicolo al momento del *Sinistro* rilasciato dall'istituto di vigilanza che gestisce l'impianto;
- piano di ammortamento (nel caso il veicolo sia locato in leasing ed il *Valore assicurato* comprenda l'IVA come indicato in *Polizza* o in *Quietanza*);
- eventuale certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il *Reato* di cui all'articolo 642 c.p., con spese a carico della *Compagnia*;
- la procura notarile a vendere a favore della *Compagnia*, con spese a carico della stessa;
- in caso di ritrovamento del veicolo, verbale di ritrovamento e/o riconsegna stilato dalle Autorità;
- Fattura di acquisto del veicolo nel caso in cui il *Valore assicurato* corrisponda al *Valore di fattura*.

La *Compagnia* è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna e ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione data alla *Compagnia* viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'*Assicurato* nella sezione della

Polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

3. In caso di **Sinistro delle garanzie "Salvaspese"**

- Fattura e/o ricevuta relative alle spese sostenute
- Documentazione attestante il danno patito
- Copia certificato di radiazione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), se previsto dalla specifica garanzia.

4. In caso di **Sinistro della garanzia "Alter Ego – Forma A"**

Il *Contraente* o l'*Assicurato* dovrà dichiarare di non aver usufruito, o di rinunciare ad usufruire dell'azione nei confronti del Fondo di garanzie vittime della strada in relazione ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo incidentato e dovrà inoltre fornire **almeno uno dei documenti di seguito elencati**:

- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;
- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;
- modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- denuncia/esposto all'Autorità presentata dall'*Assicurato* **entro 3 giorni lavorativi** dalla data dell'*Incidente* con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento.

5. In caso di **Sinistro della garanzia "Alter Ego – Forma B"**

Il *Contraente* o l'*Assicurato* dovrà dichiarare di non aver usufruito, o di rinunciare ad usufruire dell'azione nei confronti dell'UCI (Ufficio Centrale Italiano) in relazione ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo incidentato e dovrà inoltre fornire **almeno uno dei documenti di seguito elencati**:

- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;
- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro* contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;
- modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- denuncia della controparte alla propria compagnia e dichiarazione di responsabilità sottoscritta dalla controparte stessa;
- ricostruzione della dinamica dell'*Incidente* da parte dell'*Assicurato* con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento.

6. In caso di **Sinistro relativo alla garanzia "Eventi naturali"**

- la denuncia di *Sinistro* dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell'organismo competente del luogo;
- in caso di collisione con animali selvatici, la denuncia di *Sinistro* dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dalle autorità intervenute sul luogo di accadimento del *Sinistro*;
- Fattura di acquisto del veicolo nel caso in cui il *Valore assicurato* corrisponda al *Valore di fattura*.

In caso di **Sinistro relativo alla garanzia "Atti vandalici ed Eventi sociopolitici"**

- copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare **entro 3 giorni** dalla presentazione; se il *Sinistro* è

avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;

- Fattura di acquisto del veicolo nel caso in cui il *Valore assicurato* corrisponda al *Valore di fattura*.

7. In caso di **Sinistro relativo alla garanzia "Cristalli"**

- nel caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* intenda avvalersi dei servizi prestati da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive deve:
 - telefonare al numero Verde dedicato per fissare l'appuntamento o richiedere il servizio a domicilio; si precisa che le condizioni di erogazione del servizio a domicilio saranno comunicate direttamente da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive;
 - esibire l'originale della *Polizza* a Carglass, DoctorGlass o Glassdrive
- nel caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* non intenda avvalersi dei servizi prestati da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive deve presentare:
 - **entro 5 giorni** dall'evento denuncia scritta contenente la descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del *Sinistro*
 - Fotografie dei *Cristalli* danneggiati
 - Fattura di riparazione/sostituzione
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*

Inoltre, per ciascuna delle garanzie sopra richiamate, su richiesta motivata della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?" punto 3.20 - Tempi di gestione del *Sinistro*).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente all'Intermediario Assicurativo o direttamente alla Compagnia.



Come è gestito il Sinistro?

3.14 Scoperto e Franchigia

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* corrisponderà all'*Assicurato* l'*Indennizzo* con deduzione della percentuale di *Scoperto* e del relativo *Minimo*, o con deduzione della *Franchigia* indicati in *Polizza*. Se la riparazione del danno alla carrozzeria del veicolo sarà effettuata con la *Tecnica Tirabolli*, non sarà applicato l'importo di *Minimo di Scoperto* e la percentuale di *Scoperto*.

Se le riparazioni vengono effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con la *Compagnia* (**servizio valido solo per autocarri fino a 35 quintali**):

- l'importo di *Minimo di Scoperto* e la percentuale di *Scoperto* verranno dimezzati;
- per la sola garanzia Easykasko non verrà applicata la *Franchigia* contrattuale;
- l'*Assicurato* avrà inoltre diritto a dei benefici aggiuntivi elencati nel punto 3.23 "Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati".

Sul sito www.zurich.it è disponibile l'elenco delle carrozzerie convenzionate con la *Compagnia* a cui si può rivolgere l'*Assicurato*.

Relativamente alla garanzia *Cristalli*, nel caso in cui l'*Assicurato* si rivolga a Carglass, DoctorGlass o Glassdrive, non verrà applicata la *Franchigia* contrattuale ed usufruirà di un *Massimale* di garanzia più elevato, così come indicato nella specifica garanzia al punto 3.5.

3.15 Determinazione dell'ammontare del danno

Per Forma di *Assicurazione* a Valore Intero

1. In caso di perdita totale del veicolo

In caso di perdita totale del veicolo, l'ammontare del danno è determinato dal *Valore commerciale* che il veicolo aveva al momento del *Sinistro*, con il limite del *Valore assicurato* riportato in *Polizza* o in *Quietanza*.

Si considera perdita totale del veicolo quando:

- il veicolo a seguito di *Furto* o *Rapina* non sia stato ritrovato;
- le spese di riparazione siano superiori al 70% del *Valore commerciale* del veicolo stesso al momento del *Sinistro*.

La liquidazione del danno totale verrà effettuata a *Valore di listino* qualora in *Polizza* o in *Quietanza* di rinnovo la voce "Mantenimento prezzo di listino" sia valorizzata a 'SI' per il numero di giorni indicati in *Polizza* o in *Quietanza*, calcolati dalla data effetto *Polizza* o *Quietanza*.

Nel caso di *Polizze Libro Matricola Flotta* o *Miniflotta*, per i soli autocarri, la liquidazione del danno totale verrà effettuato a *Valore di listino*, per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione qualora il *Valore assicurato* sia pari al *Valore di listino*.

In caso di liquidazione del danno totale del veicolo il *Proprietario* si impegna a lasciare alla *Compagnia* la piena disponibilità del veicolo danneggiato, nonché a cedere il veicolo ad un soggetto dalla stessa indicato.

2. In caso di danno parziale

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

Il danno si considera parziale quando le spese di riparazione non superano il 70% del *Valore commerciale* del veicolo al momento del *Sinistro*.

Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il *Degrado d'uso* di dette parti a causa della loro *Usura* o *vetustà*.

Si definisce "*Degrado d'uso*" il rapporto fra il *Valore commerciale* del veicolo al momento del *Sinistro* e il prezzo di listino a nuovo dello stesso riportato a 100.

In eccezione a quanto sopra e limitatamente agli autocarri e ai relativi rimorchi, il *Degrado d'uso* verrà stabilito secondo la seguente tabella basata sull'età del veicolo assicurato:

Autocarri e rimorchi	
Età del veicolo	Percentuale di deprezzamento
Fino a 6 mesi	nessun deprezzamento
oltre 6 mesi	20%
oltre 3 anni	30%
oltre 4 anni	40%
oltre 5 anni	50%
oltre 6 anni	60%

L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il *Valore commerciale* che il veicolo aveva al momento del *Sinistro* ed il *Valore* di quanto residua

dopo il *Sinistro* stesso, fermo restando quanto disposto dal successivo comma.

Se l'*Assicurazione* copre soltanto una parte del *Valore* che il veicolo aveva al momento del *Sinistro*, la *Compagnia* risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il *Valore* al momento del *Sinistro* e quello assicurato.

Nella determinazione dell'ammontare dell'*Indennizzo* si terrà conto dell'incidenza dell'IVA nella misura in cui l'*Assicurato* la tenga a suo carico con il limite della percentuale di IVA indicata in *Polizza* o in *Quietanza*.

Fermo restando quanto sopra, ove il veicolo sia di proprietà di una società di leasing, l'IVA sarà riconosciuta nell'*Indennizzo* in proporzione ai canoni di leasing pagati dal *Locatario* alla data del *Sinistro*.

Per Forma di *Assicurazione* a Primo *Rischio Assoluto*

L'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione, al netto del deprezzamento (così come da definizione di "*Degrado d'uso*") che avevano dette parti al momento del *Sinistro* per effetto della loro *Usura* o *vetustà* e fino alla concorrenza dell'importo indicato in *Polizza*, con il limite del *Valore commerciale* del veicolo al momento del *Sinistro*.

Nella determinazione dell'ammontare dell'*Indennizzo* si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'*Assicurato* la tenga a suo carico.

Fermo restando quanto sopra, ove il veicolo sia proprietà di una società di leasing, l'IVA sarà riconosciuta nell'*Indennizzo* in proporzione ai canoni di leasing pagati dal *Locatario* alla data del *Sinistro*.

3.16 Riparazioni, sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

La *Compagnia* ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'*Indennizzo*. Pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'*Assicurato* non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della *Compagnia*, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di *Sinistro*.

In deroga a quest'ultimo termine, la *Compagnia* ha comunque la facoltà di:

- far eseguire direttamente le riparazioni nel caso in cui gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio;
- entrare in possesso di quanto residua del veicolo dopo il *Sinistro*, corrispondendone il *Valore*. Per tale motivo il veicolo non potrà essere radiato o venduto prima del controllo dei danni effettuato da un perito di fiducia di Zurich.

3.17 Recuperi

Quando l'*Assicurato* ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla *Compagnia*. Se il recupero avviene:

- prima del pagamento dell'*Indennizzo*, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto al punto 3.15 Determinazione dell'ammontare del danno, del capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?";
- dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* potrà decidere se:
 - a) procedere alla vendita del veicolo tramite la *Compagnia*, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Se non precedentemente rilasciata, il *Proprietario* del veicolo inoltre, dovrà fornire alla *Compagnia* la procura notarile a vendere per ciò che è

stato recuperato. In ogni caso la *Compagnia* si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;

- b) rientrare in possesso del veicolo restituendo alla *Compagnia* l'*Indennizzo* corrisposto. Se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'*Impresa* rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al punto 3.15 Determinazione dell'ammontare del danno, del capitolo "Come è gestito il *Sinistro*".

3.18 Diritto di Surrogazione

In caso di *Sinistro*, salvo esplicita rinuncia, la *Compagnia* si sostituisce, in base all'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'*Indennizzo* pagato.

3.19 Procedura per la valutazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla *Compagnia* e dall'*Assicurato*.

I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il *Sinistro* è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della *Compagnia* e dell'*Assicurato* in parti uguali.**

3.20 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", la *Compagnia* avrà **60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

Entro tale termine la *Compagnia*:

- formulerà una proposta di *Indennizzo*;

oppure

- respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere ulteriore e specifica documentazione precisando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo della richiesta. Il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni** dal ricevimento della documentazione integrativa.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (ad esempio, periti, accertatori), anche al fine della verifica delle chiavi e/o dei dispositivi di avviamento originali del veicolo presso la casa costruttrice, il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dal ricevimento della perizia**.

In caso di *Sinistro* relativo alla garanzia *Cristalli* la *Compagnia* provvederà, inoltre, a quanto segue:

- nel caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* si avvalga dei servizi prestati da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive, la riparazione avverrà in forma specifica previo appuntamento, con costi a carico della *Compagnia*.
- nel caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* non si avvalga dei servizi prestati da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive, una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.

3.21 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento, se diverso dal *Contraente*;
- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso o di cessione del credito, fotocopia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato o del *Cessionario*
- certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.

Per la garanzia *Cristalli* e solo nel caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* non si avvalga dei servizi prestati da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive, il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento, se diverso dal *Contraente*;
- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso o di cessione del credito, fotocopia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato o del *Cessionario*.

3.22 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma 2, del Codice civile, le parti pattuiscono che il *Contraente* e/o l'*Assicurato* non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la *Compagnia* abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il *Cessionario* del credito sia uno degli riparatori convenzionati con la *Compagnia* (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich.it).

Il *Contraente* o l'*Assicurato*, nel caso in cui si rivolga ad un riparatore convenzionato con la *Compagnia*, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nel punto successivo 3.23.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che si rivolga ad un riparatore non convenzionato con la *Compagnia* e che intenda cedere a tale riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare alla *Compagnia* apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità:

- via email all'indirizzo ccu.motor@it.zurich.com,
- via fax al nr. 02.2662.2156
- tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:

**Zurich Insurance Plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio CCU
Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano**

In caso di mancato riscontro da parte della *Compagnia* entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà del *Contraente* o dell'*Assicurato* che vanti un credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente contratto di delegare la *Compagnia*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c., - previo accordo con il perito o la *Compagnia* sulla quantificazione del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

3.23 Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati

Valido per autocarri fino a 35 quintali

Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte della *Compagnia* nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall'*Assicurato* a favore di riparatori convenzionati, l'*Assicurato* che decida di rivolgersi ad un riparatore convenzionato con l'assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:

- riduzione del 50% dell'Importo di *Minimo Scoperto* e della percentuale di *Scoperto* secondo quanto previsto al punto 3.14 *Scoperto* e *Franchigia* del capitolo "Come è gestito il *Sinistro?*";
- non applicazione della *Franchigia*, relativamente alla garanzia *Easykasko*, secondo quanto previsto al punto 3.14 *Scoperto* e *Franchigia* del capitolo "Come è gestito il *Sinistro?*";
- presa e consegna del veicolo a domicilio;

- precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri *Assicurati* della *Compagnia*;
- fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
- garanzia di due anni sulla riparazione;
- lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo.

Valido per tutte le categorie di veicoli

Relativamente alla garanzia *Cristalli* nel caso in cui l'*Assicurato* si rivolga a *Carglass*, *DoctorGlass* o *Glassdrive*, avrà diritto ai seguenti benefici:

- non applicazione della *Franchigia* per la forma A e B;
- innalzamento del *Massimale* per la forma B;
- potrà richiedere il servizio a domicilio. Le condizioni di erogazione saranno comunicate direttamente da *Carglass*, *DoctorGlass* o *Glassdrive*.

Sezione 4 - Ritiro patente

La garanzia è operante solo se richiamata in Polizza.

Che cosa è assicurato e come?



4.1 Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* paga l'indennità giornaliera indicata in *Polizza*, se al conducente del veicolo assicurato sia temporaneamente ritirata o sospesa la patente di guida **in conseguenza diretta ed esclusiva di Incidente da circolazione avvenuto durante il periodo di validità della Polizza, che abbia provocato la morte o lesioni personali gravi o gravissime ad una persona ed in ogni altro caso di investimento di persona.**

La garanzia è prestata per una durata massima di 180 giorni per *Sinistro*.

Che cosa non è assicurato?



4.2 Esclusioni

La garanzia non è operante:

- se l'*Assicurato* non viene prosciolto o assolto da eventuali imputazioni del *Reato* di fuga o di omissione di soccorso e se viene riscontrata, in via definitiva, una violazione al *Codice della Strada*. In tali casi la garanzia rimane operante per i danni economici subiti dal datore di lavoro o dall'azienda presso cui opera il conducente, che siano *Proprietari* del veicolo assicurato e *Contraenti* di *Polizza*, qualora l'impossibilità alla guida di detto soggetto sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui è adibito;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se la patente viene immediatamente revocata con provvedimento definitivo;
- se nei confronti dell'*Assicurato* sono stati in precedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente, senza che la circostanza sia stata resa nota alla *Compagnia*;
- se l'*Assicurato* guida il veicolo con patente scaduta o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi prescritti in patente;
- se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'*Assicurato*;
- se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione;
- se l'*Assicurato* non fa uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, nei casi in cui ve ne siano i presupposti;
- se l'*Assicurato* si trova in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- se al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non è regolarmente assicurato a norma di legge.
- per *Sinistri* avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.

Cosa fare in caso di Sinistro?



4.3 Denuncia di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* **entro 3 giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze,
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili,
 - tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove il veicolo assicurato è disponibile per le verifiche del perito,
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*,
 - l'indicazione di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*. L'*Assicurato* in tal caso dovrà avvisare per iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- Documenti ufficiali comprovanti il provvedimento sanzionatorio adottato dall'autorità competente nei confronti del conducente del veicolo assicurato ed il motivo del provvedimento medesimo;
- Notizie, documenti e atti giudiziari relativi al *Sinistro*.

In ogni caso, l'*Assicurato* è tenuto a dare avviso immediato alla *Compagnia* dell'avvenuta restituzione della patente, allegando la pertinente documentazione giustificativa.

Inoltre, per ciascuna delle garanzie sopra richiamate, su richiesta motivata della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto Tempi di gestione del *Sinistro*).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente all'Intermediario Assicurativo o direttamente alla Compagnia.

Come è gestito il Sinistro?



4.4 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?" **l'indennità giornaliera è riconosciuta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione e fino a quando la patente non venga restituita o definitivamente revocata, fermo sempre il limite massimo dei 180 giorni indennizzabili.**

L'indennità viene erogata al termine del periodo di indennizzabilità. È tuttavia facoltà del *Contraente* o dell'*Assicurato* chiedere che l'indennità, via via maturata, venga corrisposta alla fine di ciascun mese solare.

In caso di imputazione del *Reato* di fuga o di omissione di soccorso, l'indennità è corrisposta solo dopo che l'*Assicurato* sia stato prosciolto od assolto o, in caso di presunta violazione del *Codice della Strada*, solo successivamente alla revoca della relativa sanzione; tale condizione non si applica per i pagamenti dovuti al datore di lavoro o all'azienda presso cui opera il conducente.

In ogni caso, l'*Assicurato* è tenuto a dare avviso immediato alla *Compagnia* dell'avvenuta restituzione della patente.

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro?*", la *Compagnia* avrà **30 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

4.5 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- Fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento, se diverso dal *Contraente*;
- Nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso o di cessione del credito, fotocopia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato o del *Cessionario*.

Sezione 5 - Infortuni del conducente

La garanzia è operante solo se richiamata in Polizza.

Che cosa è assicurato e come?



5.1 Oggetto dell'Assicurazione

Sono assicurate le conseguenze degli *Infortuni* subiti dal conducente in relazione alla circolazione del veicolo assicurato.

La garanzia opera entro i limiti stabiliti in Polizza.

In riferimento alla circolazione del veicolo assicurato:

a) Sono compresi gli *Infortuni*:

- derivanti da azioni di salita, di discesa e quelle poste in atto per la ripresa della marcia in caso di *Guasto*, rottura o *Incidente*, avvenute nelle immediate vicinanze del veicolo assicurato;
- derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane, terremoti ed *Alluvioni*;
- conseguenti a colpa grave;
- avvenuti in stato di malore o incoscienza.

b) Sono considerati *Infortuni*:

- l'asfissia;
- l'annegamento;
- gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l'azione del fulmine.

5.1.2 Invalidità permanente

La *Compagnia* corrisponde un *Indennizzo* calcolato in percentuale sulla somma assicurata indicata in *Polizza*, nel caso in cui entro due anni dal giorno dell'*Infortunio* le lesioni riportate, indennizzabili secondo quanto previsto dalla presente sezione, hanno quale conseguenza una *Invalidità permanente*.

L'*Indennizzo* è corrisposto **al netto della eventuale Franchigia prevista al punto 5.7 ("Invalidità permanente: Franchigia")**, e calcolato secondo le disposizioni e le percentuali di cui alla Tabella di determinazione della percentuale di *Invalidità permanente* prevista al punto 5.6 ("**Invalidità permanente: tabella di determinazione**") del capitolo "**Come è gestito il Sinistro?**".

5.1.3 Diaria per Ricovero ospedaliero

Se l'*Infortunio*, indennizzabile secondo quanto previsto alla presente sezione, determina il *Ricovero* dell'*Assicurato* in ospedale o in casa di cura, la *Compagnia* corrisponde l'indennità giornaliera indicata in *Polizza*, **per ogni giorno di Ricovero per un periodo massimo di 300 giorni per Infortunio**.

Il giorno di dimissione dell'Assicurato dall'ospedale o dalla casa di cura non viene calcolato come giorno di Ricovero.

5.1.4 Spese di cura

A seguito di *Infortunio* indennizzabile secondo quanto previsto alla presente sezione, la *Compagnia* rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, trattamenti fisioterapici e le spese sostenute dall'*Assicurato* per il trasporto dal luogo dell'*Infortunio* all'ospedale o casa di cura per gli interventi di pronto soccorso.

La garanzia opera:

- per il periodo della cura medica e **fino a un massimo di 300 giorni successivi a quello dell'Infortunio ed entro i limiti stabiliti in Polizza**;
- per le spese sostenute dall'*Assicurato* per il trasporto dal luogo dell'*Infortunio* all'ospedale o casa di cura per gli interventi di pronto soccorso, **sino ad un massimo di 250,00 Euro**.

La garanzia opera entro i limiti stabiliti in *Polizza*

Sono escluse dal rimborso:

- **le spese relative agli apparecchi protesici in genere, salvo quelle di acquisto per apparecchi protesici applicati durante l'intervento**;
- **le spese per gli interventi chirurgici di natura estetica**;
- **qualsiasi altra spesa medica non resa necessaria dall'Infortunio**.

La *Compagnia* provvederà al rimborso di quanto dovuto all'*Assicurato*, ai suoi eredi o aventi diritto su presentazione dei documenti di spesa, debitamente quietanzati.

5.1.5 Indennità per morte o morte presunta

Morte

La *Compagnia* corrisponde la somma assicurata indicata in *Polizza* agli eredi o aventi diritto, quali beneficiari, **se entro due anni dall'Infortunio** le lesioni riportate, indennizzabili secondo quanto previsto dalla presente sezione, hanno quale conseguenza la morte dell'*Assicurato*.

Morte presunta

La *Compagnia* corrisponde la somma assicurata indicata in *Polizza* agli eredi o aventi diritto, quali beneficiari, se a seguito di annegamento o *Incidente* da circolazione stradale, il corpo dell'*Assicurato* non venga più ritrovato e se ne presuma la morte. Il pagamento viene effettuato **a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della presentazione della domanda di morte presunta**, secondo gli articoli 60 e 62 del Codice civile.

Nel caso in cui, dopo il pagamento della somma assicurata per il caso di morte, si abbiano notizie sicure dell'esistenza in vita dell'*Assicurato*, la *Compagnia* avrà diritto alla restituzione di quanto pagato.

In quest'ultima ipotesi, l'*Assicurato* che nell'*Infortunio* abbia riportato lesioni indennizzabili secondo quanto previsto dalla presente sezione, potrà fare valere i propri diritti, sempre che nel frattempo non sia decorso il termine di prescrizione di due anni previsto dall'art. 2952 del Codice civile.

Che cosa non è assicurato?



5.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- gli **Infortuni dovuti a stato di ebbrezza e/o ubriachezza dell'Assicurato, nonché quelli avvenuti sotto l'effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili;**
- gli **Infortuni conseguenti a Delitti dolosi o atti temerari compiuti dall'Assicurato**, restando coperti da garanzia gli *Infortuni* conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
- gli **Infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti;**
- gli **Infortuni derivanti da maremoti ed eruzioni vulcaniche compresi i loro effetti;**
- gli **Infortuni che siano conseguenti a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
- gli **infarti e le ernie di qualsiasi tipo;**
- gli **Infortuni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;**
- gli **Infortuni avvenuti nelle aree riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, siano esse situate all'interno o all'esterno degli autodromi,**
- gli **Infortuni conseguenti ad atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato.**

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per le persone che usano il veicolo contro la volontà del Proprietario.

Cosa fare in caso di Sinistro?



5.3 Denuncia di Sinistro

Il Contraente, l'Assicurato, gli eredi o aventi diritto devono:

- 1 - presentare per iscritto la denuncia del **Sinistro entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne hanno avuto conoscenza;
- 2 - sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze;
 - l'indicazione di eventuali altre Assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio*. L'Assicurato in tal caso dovrà avvisare per iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
- certificato di guarigione clinica attestante la stabilizzazione di eventuali postumi invalidanti permanenti;
- documentazione relativa alle spese mediche sostenute;
- in caso di *Ricovero*, la cartella clinica;
- fotocopia della patente di guida, se l'evento è avvenuto alla guida di veicoli;
- copia dei verbali dell'eventuale intervento dell'autorità o di inchieste in corso.

Se l'Infortunio ha causato la morte immediatamente o durante il periodo di cura, oltre a quanto sopra:

- certificato di morte;
- certificato di famiglia, se necessario;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l'eventuale presenza di un testamento e l'identità degli eredi;
- in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari e/o gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la *Compagnia* dall'obbligo di reimpiego dalla quota spettante al minorenne o al soggetto incapace, se necessario;
- certificato di non gravidanza della vedova, se in età fertile e se necessario;
- dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione o sentenza di divorzio, se espressamente richiesto.

Se l'Assicurato muore per cause diverse dall'Infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari per la quantificazione dell'Invalidità permanente, gli eredi, beneficiari e/o aventi diritto devono inviare:

- un certificato di guarigione o altro equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi (ad esempio, una relazione medico-legale o certificazioni INAIL) e tutta la documentazione medica;
- attestazione che la causa del decesso è estranea all'Infortunio.

Inoltre, su richiesta motivata della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto capitolo "Come è gestito il Sinistro?" al punto 5.4 "Tempi di gestione del Sinistro").

L'Assicurato, i suoi eredi od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della cartella clinica.

Le spese relative alla produzione di certificati medici, cartella clinica e ogni altra documentazione richiesta, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell'Assicurato.

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente all'Intermediario Assicurativo o alla Compagnia.

Come è gestito il Sinistro?



5.4 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo "Cosa fare in caso di Sinistro?", la **Compagnia**

avrà **60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.**

Entro tale termine la *Compagnia*:

- formulerà una proposta di *Indennizzo*;

oppure

- respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere ulteriore e specifica documentazione precisando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo della richiesta. Il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (ad esempio, periti, accertatori) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dal ricevimento della perizia.**

5.5 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- fotocopia di valido documento di riconoscimento e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, fotocopia di documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato

5.6 Invalidità permanente: tabella di determinazione

L'*Indennizzo* è liquidato **al netto della eventuale *Franchigia* prevista dal successivo punto 5.7 ("*Invalidità permanente: Franchigia*")** e calcolato secondo le disposizioni e le percentuali di cui alla Tabella di determinazione della percentuale di *Invalidità permanente* che segue:

Tabella di determinazione della percentuale di <i>Invalidità permanente</i>	Tabella di valutazione Zurich	
	a destra	a sinistra
Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro	100%	
Paralisi completa	100%	
Cecità completa	100%	
Perdita di un occhio con ablazione	30%	
Perdita completa della facoltà visiva di un occhio	25%	
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti	50%	
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti	15%	
Perdita completa:		
del braccio	70%	60%
della mano	60%	50%
del pollice	22%	18%
dell'indice	15%	12%
di qualsiasi altro dito della mano	8%	6%
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito	20%	15%
Perdita completa della funzione del polso	12%	10%
Perdita di una gamba sopra il ginocchio	60%	
Perdita di una gamba all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	
Perdita completa di un piede	40%	
Perdita completa di un alluce	8%	
Perdita di qualsiasi altro dito del piede	3%	
Perdita completa della funzione di un'anca o di un ginocchio, o delle articolazioni di un piede	25%	

Le percentuali di *Invalidità permanente* vengono accertate in base alla tabella sopra indicata e, per i casi non elencati, si applicherà quanto previsto dalla *Tabella Invalidità Infortuni ANIA* con le precisazioni che seguono:

- **la perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di diminuzione della funzionalità, le percentuali sono ridotte in proporzione della funzionalità perduta;**
- **nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità è stabilita sommando le percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%;**

- **negli altri casi, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati.**

In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per il lato destro si applicano per il lato sinistro e viceversa.

La percentuale di *Invalidità permanente* così accertata viene, quindi, applicata alle tabelle di *Indennizzo* di cui al punto **5.7 *Invalidità permanente: Franchigia***; la percentuale che se ne ricava viene, infine, applicata alla somma assicurata.

Il diritto all'indennità per *Invalidità permanente* è di carattere personale e non è trasmissibile. Tuttavia, se l'*Assicurato* decede

per cause indipendenti dall'*Infortunio* prima che l'*Indennizzo* sia stato pagato, la *Compagnia* è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi causa:

- l'importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l'*Assicurato*;
- in assenza di un'offerta della *Compagnia* o di un accordo con l'*Assicurato*, l'importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto al punto 5.3 Denuncia di *Sinistro* e punto 5.8 Criteri di indennizzabilità.

5.7 Invalidità permanente: Franchigia

La *Compagnia* non corrisponde alcun *Indennizzo* quando l'*Invalidità permanente* accertata è di grado pari o inferiore al 3% della totale. Se l'*Invalidità permanente* supera il 3% della totale ma non il 25%, verrà corrisposto l'*Indennizzo* solo per la parte eccedente il 3%.

Nel caso di *Invalidità permanente* accertata di grado superiore al 25% della totale, non sarà applicata nessuna *Franchigia*. Si rimanda alla seguente tabella per maggiore chiarezza.

Tabella di determinazione della <i>Franchigia per Invalidità permanente</i> in relazione agli <i>Infortuni subiti dal conducente durante la circolazione del veicolo assicurato</i>			
Tabella di determinazione della <i>Franchigia</i>			
% da <i>Invalidità permanente</i>	% da liquidare	% da <i>Invalidità permanente</i>	% da liquidare
1	0	26	26
2	0	27	27
3	0	28	28
4	1	29	29
5	2	30	30
6	3	31	31
7	4	32	32
8	5	33	33
9	6	34	34
10	7	35	35
11	8	36	36
12	9	37	37
13	10	38	38
14	11	39	39
15	12	40	40
16	13	41	41
17	14	42	42
18	15	43	43
19	16	44	44
20	17	45	45
21	18	46	46
22	19	47	47
23	20	48	48
24	21	49	49
25	22	50 e oltre	50 e oltre

5.8 Criteri di indennizzabilità

L'*Indennizzo* è dovuto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio* denunciato.

Non sono, perciò, indennizzabili le conseguenze che derivino da **condizioni fisiche o patologiche preesistenti** all'*Infortunio* o **manifestatesi successivamente** all'*Infortunio* stesso ma non imputabili ad esso.

Non sono indennizzabili eventuali **aggravamenti** delle conseguenze dell'*Infortunio* che si manifestino successivamente al pagamento dell'*Indennizzo*.

5.9 Controversie, arbitrato irrituale

La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del *Sinistro*, nonché sull'applicazione dei criteri d'indennizzabilità previsti dalla *Polizza*, può essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la sede della direzione della *Compagnia* o presso la sede dell'*Intermediario Assicurativo* al quale è assegnata la *Polizza* o nella città dove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell'*Assicurato*.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti **tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.**

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale;** tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità permanente* ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno.

5.10 Cumulo di indennità

Se dopo il pagamento di un'indennità per *Invalidità permanente*, **ed entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* ed in conseguenza delle lesioni subite**, si verifichi il decesso dell'*Assicurato*, la *Compagnia* corrisponde agli eredi o aventi diritto la differenza tra l'indennità pagata e la somma assicurata per il caso Morte, qualora questa sia superiore. La *Compagnia* non chiede il rimborso nel caso contrario.

5.11 Rinuncia al Diritto di Surrogazione

La *Compagnia* rinuncia, a favore dell'*Assicurato* o dei suoi eredi o aventi diritto all'azione di *Surrogazione* che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell'*Infortunio*.

Sezione 6 - Tutela Legale

La garanzia è operante solo se richiamata in Polizza.

La *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione dei *Sinistri* di Tutela Legale ad una compagnia specializzata, così come previsto dalla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art 164.

La gestione è affidata a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA,
Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: www.das.it,
in seguito detta D.A.S..
A D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai *Sinistri*.

La *Compagnia* si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Tutela Legale.
Tale modifica sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet della *Compagnia* o nell'area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di *Premio* pattuite con il *Contraente*.

Che cosa è assicurato e come?



6.1 Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* assicura il *Rischio* dell'*Assistenza stragiudiziale* e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti **delle persone assicurate di cui al punto 6.2**, a seguito di *Sinistro* rientrante in garanzia. La garanzia opera **nei limiti del Massimale e delle condizioni previsti in Polizza**.

Sono comprese le spese:

- di *Assistenza stragiudiziale*;
- per l'intervento di un legale per grado di giudizio;
- per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una *Transazione* autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei *Sinistri*;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- di indennità dell'Organismo di mediazione, se la controversia deve essere risolta in mediazione civile;
- relative al contributo unificato di iscrizione al ruolo.

Per i medesimi eventi la *Compagnia* provvede, inoltre, su richiesta **delle persone assicurate di cui al punto 6.2**, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di:

- affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di *Risarcimento* o diffide)
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ottenere una consultazione preventiva e assistenza, in caso di testimonianza davanti agli organi di polizia o della magistratura inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

Inoltre in caso di arresto, minaccia di arresto o di *Procedimento penale* all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, D.A.S. rimborsa le spese:

- relative all'assistenza di un interprete **entro il limite di 10 ore lavorative**;
- relative a traduzione di verbali o atti d procedimento **entro il limite massimo di 1.000 euro**;
- relative all'anticipo della cauzione, eventualmente disposta dall'autorità competente estera **entro il limite massimo di 20.000 euro**. L'importo anticipato dovrà essere restituito **entro 60 giorni dalla sua erogazione**.

6.2 Persone assicurate

Le persone assicurate sono il *Contraente*, il *Proprietario*, il conducente ed i trasportati del veicolo assicurato.

In caso di Vertenza tra il Contraente ed altra persona assicurata, la garanzia s'intende operante solo a favore del Contraente.

Specificatamente per l'opzione forma Vita Privata, le garanzie operano a favore del *Contraente* e dei suoi *Familiari*. Sono inoltre compresi gli addetti ai servizi domestici e assistenziali, babysitter e personale alla pari, regolarmente iscritti nel libro unico del lavoro, nello svolgimento delle loro mansioni per conto dei soggetti assicurati (*Contraente* e *Familiari*).

6.3 Forme di garanzia

Il *Contraente* può scegliere tra le opzioni che seguono:

Tutela Legale FORMA BASE – "B"

La garanzia riguarda la tutela dei diritti **delle persone assicurate di cui al punto 6.2** qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato e per eventi che coinvolgono il *Contraente* in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo:

- a) subisca *Danni extracontrattuali* dovuti a *Fatto illecito* di terzi;
- b) sia sottoposto a *Procedimento penale* per *Delitto* colposo o per *Contravvenzione*, inclusi i *Reati* di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (introdotti nel Codice Penale dalla L. 41/2016); la garanzia è operante anche in seguito all'imputazione di guida in stato di ebbrezza, **purché sia stato**

accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,2 g/l;

- c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, **adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;**
- d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un *Incidente* stradale con terzi.

Tutela Legale FORMA GOLD – “C”

Nel medesimo ambito ed in estensione a quanto previsto per la “Forma Base”, la garanzia riguarda la tutela dei diritti **delle persone assicurate di cui al punto 6.2** anche quando l’*Assicurato*:

- a) debba presentare ricorso o opposizione all’autorità competente contro una sanzione amministrativa applicata in conseguenza di un *Incidente* stradale, **purché tale sanzione abbia influenza sulla dinamica dell’*Incidente* stesso o sull’attribuzione di responsabilità dei soggetti coinvolti.**
- b) debba presentare opposizione all’autorità competente contro una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma di denaro. Tale garanzia vale, quando la sanzione non è collegata ad un *Incidente* stradale o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità **se sussistono i presupposti per presentare il ricorso e se l’ammontare della sanzione sia superiore a 100,00 Euro. La garanzia opera con il limite di un *Sinistro* per anno assicurativo;**
- c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale **per le quali il Valore della lite sia superiore a 250 Euro;**
- d) sia sottoposto a *Procedimento penale* per *Delitto* doloso purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la *Compagnia* rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. **Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi altra causa.**

Tutela Legale FORMA “VITA PRIVATA”

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate di cui al punto 6.2 in stretta relazione:

1. alla conduzione dell’*Abitazione* ove il *Contraente* abbia residenza anagrafica e di ulteriori *Abitazioni*, purché prese in locazione ad uso turistico dal *Contraente* o da un suo *Familiare* per un periodo non superiore a tre mesi, qualora:
 - a) l’immobile subisca danni extracontrattuali dovuti a *Fatto illecito* di terzi;
 - b) le persone assicurate di cui al punto 6.2 siano sottoposte a *Procedimento penale* per *Delitto* colposo o per *Contravvenzione*;
2. alla proprietà, detenzione, conduzione ed uso di *Animali domestici*;
3. alla vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze.

La copertura per le persone assicurate di cui al punto 6.2 è inoltre operante:

- a) nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi;
- b) riguardo la proprietà ed utilizzo di carrozzine per disabili, anche se azionate da motore elettrico, monopattini elettrici, *Biciclette elettriche*, così come definite dalla Direttiva Europea 2002/24/CE. **La garanzia è operante a condizione che per i predetti mezzi non sussista l’obbligo assicurativo di legge;**
- c) riguardo la proprietà e uso di natanti da diporto senza motore, aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 **per i quali non sussista l’obbligo assicurativo di Legge ai sensi del Codice della Navigazione;**

- d) riguardo la proprietà e utilizzo di giocattoli a motore, golf car, mezzi da giardinaggio o sgombraneve **per i quali non sussista l’obbligo assicurativo di Legge;**
- e) riguardo l’uso di aeromodelli, anche a motore, così come definiti dal Regolamento ENAC del 16/12/2013 e successive modificazioni;
- f) riguardo la guida dei veicoli a motore, avvenuta contro la volontà dei genitori ed in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge, da parte dei minorenni dei quali l’*Assicurato* o i *Familiari* debbano rispondere a termini di legge;
- g) in relazione alla somministrazione di cibi e bevande;
- h) nello svolgimento di attività di volontariato;
- i) riguardo i danni derivanti dall’affidamento temporaneo e gratuito dei *Familiari* minorenni o giuridicamente incapaci delle persone assicurate di cui al punto 6.2, a soggetti diversi dalle persone assicurate;
- j) riguardo i danni derivanti dall’affidamento temporaneo e gratuito di *Animali domestici* di proprietà delle persone assicurate di cui al punto 6.2, a soggetti diversi dalle persone assicurate.

La garanzia vale qualora le persone assicurate di cui al punto 6.2:

- a) subiscano danni extracontrattuali a persona o a cose, a causa di un *Fatto illecito* di terzi;
- b) debbano sostenere controversie relative a richieste di *Risarcimento* di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera esclusivamente:
 - nel caso in cui le persone assicurate di cui al punto 6.2 abbiano in corso un’*Assicurazione* di Responsabilità Civile;
 - ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla *Polizza* di responsabilità civile, operante a favore delle persone assicurate di cui al punto 6.2, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile;
- c) siano sottoposte a *Procedimento penale* per *Delitto* colposo o per *Contravvenzione*, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- d) siano sottoposte a *Procedimento penale* per *Delitto* doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la *Compagnia* rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi causa.

6.4 Garanzia aggiuntiva “patente a punti”

La garanzia è operativa solo se richiamata in *Polizza* ed **in aggiunta a quanto previsto dalle garanzie “Forma Base” e “Forma Gold”.**

Se a seguito di violazioni di articoli del *Codice della Strada* avvenute successivamente all’acquisto della garanzia, il conducente del veicolo assicurato subisca una decurtazione dei punti patente (Decreto Legislativo 15.1.2002, n. 9) la *Compagnia* riconoscerà:

- il rimborso, **fino a un massimo di Euro 500,00**, delle spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento necessario per recuperare i punti patente, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati, ai sensi del predetto decreto;
- il rimborso delle spese sostenute qualora, a seguito di perdita totale dei punti patente, si renda necessario sostenere l’esame di idoneità tecnica per la revisione della patente. **Tale rimborso sarà effettuato fino a un massimo di Euro 1.000,00 e a condizione che il conducente del veicolo assicurato, che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare punti;**
- le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni **che comportino decurtazione superiore a cinque punti. Tale garanzia opera solo a condizione che esistano fondati motivi per ritenere che il ricorso stesso possa avere esito positivo.**

6.5 Insorgenza del Sinistro – Operatività della garanzia assicurativa

Un evento è considerato in garanzia se avviene:

- dalla data di effetto della *Polizza*, a condizione che il *Premio* sia stato corrisposto, se si tratta di *Risarcimento di Danni extracontrattuali* o di *Procedimento penale* o di opposizione a sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dall'effetto della *Polizza*, a condizione che il *Premio* sia stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. In caso di sostituzione o di stipulazione di una nuova *Polizza* emessa con la *Compagnia* per analoga copertura, l'evento è considerato in garanzia dalla data di effetto del nuovo contratto **a condizione che il precedente abbia avuto una durata minima di 90 giorni.**

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- la data del primo evento che ha dato origine al diritto al *Risarcimento*, nei casi di richieste di *Risarcimento di Danni extracontrattuali* subiti;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte **delle persone assicurate di cui al punto 6.2**, della controparte o di un terzo, nei casi di *Procedimento penale* e in caso di controversie contrattuali.



Dove vale la copertura?

6.6 Validità territoriale

In riferimento alla forma Base le garanzie valgono per i *Sinistri* che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo.

In riferimento alla forma Gold le garanzie riguardano i *Sinistri* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- dei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di controversie contrattuali;
- di tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo in tutti gli altri casi.

In riferimento alla forma Vita Privata le garanzie valgono per i *Sinistri* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di procedimenti penali e danni extracontrattuali;
- d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in relazione a leggi e normative italiane.

In riferimento alla garanzia "patente a punti" le garanzie riguardano i *Sinistri* che insorgono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Che cosa non è assicurato?



6.7 Esclusioni

Esclusioni valide per le forme di garanzia Base – B, Gold – C e Patente a punti

La garanzia non vale:

- per controversie e procedimenti che riguardano danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;

- per controversie e procedimenti in materia fiscale ed amministrativa, ad eccezione di quanto previsto alle lettere a) e b) della garanzia "Forma Gold" del punto 6.3 Forme di garanzia e dalla garanzia aggiuntiva "patente a punti" del punto 6.4;
- se al momento del *Sinistro* il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; nel caso in cui l'Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 60 giorni dal *Sinistro*;
- se al momento del *Sinistro* il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A.;
- se al momento del *Sinistro* il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione;
- durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- se il conducente sia sottoposto a *Procedimento penale* a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (artt. 186-186 bis del Codice della Strada) con accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.), ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso). In tali casi la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tali ipotesi, DAS rimborserà le spese legali sostenute per la difesa salvo il caso in cui sia stata dichiarata l'impossibilità di procedere per l'estinzione del Reato per qualsiasi causa.

Esclusioni valide per la sola forma Vita privata

La garanzia non vale per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà di *Abitazioni* o di altri beni immobili;
- controversie e procedimenti che riguardano la conduzione di immobili diversi dall'*Abitazione* di residenza e dagli altri immobili presi in locazione a uso turistico per periodi inferiori a tre mesi;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di animali, ad eccezione degli *Animali domestici*;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore per i quali sussista l'obbligo assicurativo di legge;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà ed uso di *Unità per la navigazione* di qualsiasi tipo, ad eccezione di quanto indicato nel punto 6.1 Oggetto dell'Assicurazione, al punto 2 lettera c);
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà ed uso di droni e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo, ad eccezione di quanto indicato nel punto 6.1 Oggetto dell'Assicurazione, al punto 2 lettera e);
- materia fiscale e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- materia in diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
- controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa libero professionale o imprenditoriale o subordinata, svolta dal *Contraente* o dai suoi *Familiari*;
- vertenze contrattuali di diritto civile.
- controversie relative a richieste di *Risarcimento* di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita *Polizza* di Responsabilità Civile;

- nel caso di dolo delle persone assicurate di cui al punto 6.2;
 - se il *Sinistro* rientra nei casi di esclusione, *Scoperto e/o Franchigia della Polizza di Responsabilità civile*;
 - se la *Polizza di Responsabilità Civile* non è in regola con il pagamento dei *Premi*;
- atti dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a meno che le persone assicurate di cui al punto 6.2, non vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi causa.

6.8 Spese non sostenute o rimborsate

La *Compagnia* non si farà carico delle seguenti spese:

- spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi punti 6.10 e 6.11;
- spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dalle persone assicurate di cui al punto 6.2 a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- spese di viaggio e di soggiorno dovute al legale che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se le persone assicurate di cui al punto 6.2 scelgono un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la *Compagnia*, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino ad un importo di 3.000 euro, per *Sinistro* e per anno, escludendo ogni duplicazione di onorari;
- spese dovute da altri soggetti debitori e poste a carico delle persone assicurate di cui al punto 6.2 secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice civile);
- spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla *Compagnia*, le persone assicurate di cui al punto 6.2 dovranno restituirle entro 60 giorni dal momento in cui hanno ricevuto il rimborso;
- spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una *Transazione* non concordata con DAS;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per le persone assicurate di cui al punto 6.2 esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- in caso di arresto, minaccia di arresto o di *Procedimento penale* all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 20.000.

DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di *Sinistro*), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica;

- all'*Intermediario* che ha in carico la *Polizza* o alla *Compagnia*, i quali si attiveranno direttamente con DAS per la denuncia di *Sinistro*.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese delle persone assicurate di cui al punto 6.2, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Le persone assicurate di cui al punto 6.2 dovranno far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di *Sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Per richiedere una consulenza legale telefonica le persone assicurate di cui al punto 6.2 dovranno chiamare il numero verde 800 345543, fornendo il numero di *Polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

In caso di *Procedimento penale*, le persone assicurate di cui al punto 6.2 sono tenute a denunciare il *Sinistro* nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Le persone assicurate di cui al punto 6.2 sono tenute a dichiarare a DAS, al momento del *Sinistro*, l'esistenza di una *Polizza di Responsabilità civile*, per richieste di *Risarcimento* di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di loro presunto comportamento illecito da parte delle persone assicurate di cui al punto 6.2.

6.10 Diritto alle prestazioni

Per avere diritto alle prestazioni le persone assicurate di cui al punto 6.2 devono:

- denunciare il *Sinistro* tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa ovvero entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione assicurativa;
- aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- avisare DAS e ottenere conferma a procedere prima di incaricare un legale o un perito;
- ottenere conferma a procedere da parte di DAS prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato.

Le persone assicurate di cui al punto 6.2 non possono concludere con la controparte alcuna *Transazione* o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del suo legale senza la preventiva autorizzazione di DAS. Se le persone assicurate di cui al punto 6.2 procedono senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Cosa fare in caso di Sinistro?



6.9 Denuncia di Sinistro

Per richiedere le prestazioni previste dall'*Assicurazione*, le persone assicurate di cui al punto 6.2, dovranno segnalare tempestivamente l'accaduto alternativamente:

- a DAS preferibilmente chiamando il numero verde 800 345543 o scrivendo per posta elettronica a sinistri@das.it. In alternativa è possibile denunciare il *Sinistro* per posta ordinaria a DAS Spa – Via E. Fermi 9/B – 37135 Verona.

Come è gestito il Sinistro?



6.11 Fasi di gestione del Sinistro e scelta del legale

Di seguito vengono descritte le attività relative alle diverse fasi individuate:

- 1 - Fase stragiudiziale
- 2 - Autorizzazione dell'azione in giudizio
- 3 - Fase giudiziale

Fase 1: Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) **ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/052005). A tal fine le persone assicurate di cui al punto 6.2 dovranno rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) **le persone assicurate di cui al punto 6.2 potranno scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS o con la Compagnia.**

Fase 2: DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa delle persone assicurate di cui al punto 6.2 in un *Procedimento penale* o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese delle persone assicurate di cui al punto 6.2 presentino possibilità di successo, negli altri casi. Le persone assicurate di cui al punto 6.2 comunicano a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

Fase 3: Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) le persone assicurate di cui al punto 6.2 possono indicare a DAS un legale di propria fiducia sia nella fase giudiziale che in caso di *Procedimenti penali*. Se le persone assicurate di cui al punto 6.2 scelgono un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la *Compagnia*, oltre alle spese del legale incaricato, **sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno;**
- b) **se le persone assicurate di cui al punto 6.2 non forniscono tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) **le persone assicurate di cui al punto 6.2 devono conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) **qualora nel corso dello stesso grado di giudizio le persone assicurate di cui al punto 6.2 decidano di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.**

DAS gestirà a tutti gli effetti un unico *Sinistro*:

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più persone assicurate di cui al punto 6.2;
- c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Al termine delle verifiche amministrative, DAS si impegna ad effettuare al beneficiario il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del *Massimale*, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

6.12 Esonero di responsabilità

La Compagnia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti né di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste delle persone assicurate di cui al punto 6.2.

6.13 Arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra **le persone assicurate di cui al punto 6.2** e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, **o comunque più favorevole alle persone assicurate di cui al punto 6.2**, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, **la questione, a richiesta di una delle parti (da formularsi con lettera raccomandata all'altra parte) potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.**

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole **alle persone assicurate di cui al punto 6.2**, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e *Rischio* con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

6.14 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza **delle persone assicurate di cui al punto 6.2, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.**

Sezione 7 - Assistenza

La garanzia è operante solo se richiamata in Polizza.

La *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione e la liquidazione dei *Sinistri* relativi alla garanzia Assistenza ad una compagnia specializzata, così come previsto dal D. Lgs. N° 209 del 7 settembre 2005, – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e 164.

La gestione è affidata a:

Mapfre Asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.

con sede a Verrone (BI) – Strada Trossi n. 66,

Numero verde 800-181515 (valido solo in Italia)

oppure +39.015-2559790 (valido in Italia e all'estero)

La *Compagnia* si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Assistenza. Tale modifica sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet della *Compagnia* o nell'area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il *Contraente*.

Per quanto riguarda la garanzia Assistenza:

- per **Assicurato** si intende il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le Prestazioni previste ai punti 7.1.8, 7.1.17, 7.1.18, 7.1.22, 7.1.23, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;
- per **Guasto** – si intende il danno subito dal veicolo per *Usura*, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/ elettriche, tale da rendere impossibile per l'*Assicurato* l'utilizzo dello stesso in condizioni normali;
- per **Prestazione** – si intende l'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'*Assicurato*, nel momento del bisogno, da parte della *Compagnia*, tramite la *Struttura organizzativa*, in caso di *Sinistro*.
- Per **Struttura organizzativa** – si intende la struttura di Mapfre Asistencia S.A. -Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della *Compagnia* al contatto con l'*Assicurato* per la garanzia Assistenza e alle Prestazioni di assistenza previste in *Polizza*.
- Per **Tempario** – si intende il manuale che riporta i tempi medi di esecuzione dei lavori di riparazione del veicolo danneggiato.

Che cosa è assicurato e come?



7.1 Oggetto dell'Assicurazione

La garanzia Assistenza verrà prestata secondo Prestazioni, di seguito descritte, proprie di ciascuna forma di copertura; nello specifico:

- Forma A, comprende le Prestazioni indicate dal punto 7.1.1 al punto 7.1.6;
- Forma B e Forma C, comprendono le Prestazioni indicate dal punto 7.1.1 al punto 7.1.33;
- Forma B Plus e Forma G, comprendono le Prestazioni indicate dal punto 7.1.1 al punto 7.1.36;
- Forma F, comprende le Prestazioni indicate dal punto 7.1.1 al

punto 7.1.6 e ai seguenti punti: 7.1.9, 7.1.17, 7.1.18, 7.1.23, 7.1.26, 7.1.30, 7.1.31, 7.1.37, 7.1.38.

7.1.1 Depannage

Qualora, in conseguenza di uno degli eventi indicati nella Tabella 1, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la *Struttura organizzativa*, valutata l'entità del danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il *Sinistro* e la invierà per la riparazione.

Se non è possibile inviare un'officina mobile e/o qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la *Struttura organizzativa* procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione indicata al punto 7.1.2 "Soccorso stradale".

La *Compagnia* sosterrà il relativo costo entro il *Massimale* per *Sinistro* indicato nella Tabella 1. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'*Assicurato*.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso. Nel caso di autocarro restano a carico dell'Assicurato anche i costi relativi al trasferimento della merce.

In caso di foratura, scoppio o squarcio del pneumatico, se previsto dalla forma di copertura, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso sono incluse nel *Massimale* indicato nella Tabella 1, purché la riparazione avvenga sul luogo di fermo, in caso di intervento di officina mobile, o presso la sede del soccorso stradale intervenuto, in caso di traino.

7.1.2 Soccorso stradale

Qualora, in conseguenza di uno degli eventi indicati nella Tabella 1, il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la *Struttura organizzativa* procurerà direttamente all'*Assicurato* il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso alternativamente ad una delle seguenti destinazioni:

- al più vicino punto di Assistenza della casa costruttrice
- alla carrozzeria convenzionata con la *Compagnia* (elenco disponibile sul sito www.zurich.it);
- qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina.

La *Compagnia* sosterrà il relativo costo entro il *Massimale* per *Sinistro* indicato nella Tabella 1.

L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.

In alternativa alle destinazioni sopra indicate, se previsto dalla forma di copertura, l'*Assicurato* potrà richiedere una diversa destinazione entro il limite indicato nella Tabella 1 (**limite calcolato dal luogo di fermo del veicolo al luogo di destinazione**).

Il costo riferito all'eventuale eccedenza chilometrica rispetto al limite indicato nella Tabella 1 resta a carico dell'Assicurato; tale costo verrà calcolato in relazione al tragitto eccedente (andata e ritorno) percorso dal soccorritore.

In caso di *Sinistro* avvenuto all'estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla *Struttura organizzativa*. **Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo assicurato abbia subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.**

7.1.3 Spese di rimessaggio

Qualora, a seguito della *Prestazione* indicata al punto 7.1.2 "Soccorso stradale" e in conseguenza a uno degli eventi indicati nella Tabella 1, il veicolo risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la *Struttura organizzativa* provvederà al rimessaggio del veicolo. **La Compagnia sosterrà il relativo costo entro il Massimale indicato nella Tabella 1. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.**

Nel caso di Forma F la *Prestazione* è operante solo quando il *Sinistro* si verifica oltre 25 km dal Comune di residenza del *Proprietario* del veicolo così come risultante dalla Carta di circolazione.

7.1.4 Recupero del veicolo fuori strada

Qualora il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la *Struttura organizzativa* procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

In caso di *Sinistro* avvenuto all'estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla *Struttura organizzativa*.

Forma A

la garanzia è operante in caso di *Incidente* e/o *Guasto* fino alla concorrenza di 200 Euro per *Sinistro*.

Forma B, B Plus, C, G

la garanzia è operante in caso di *Incidente*, *Guasto*, foratura/scoppio/squarcio del/degli pneumatico/i fino alla concorrenza di 1.200 Euro per *Sinistro*.

Forma F

la garanzia è operante in caso di *Incidente* o *Guasto* fino alla concorrenza di 2.500 Euro per *Sinistro*.

L'eventuale eccedenza di costo rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo assicurato abbia subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada). Nel caso di autocarro restano a carico dell'Assicurato anche i costi relativi al trasferimento della merce.

7.1.5 Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di:

- *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale o *Rapina* tentata per le forme A, B, B Plus, C e G;
- *Guasto* o *Incendio* per la forma F;

i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo assicurato ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la *Struttura organizzativa* provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, **tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.**

Al rientro dal viaggio alla propria residenza, l'Assicurato

dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia. In caso di Forma F le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia fino ad un massimo di 500 Euro per *Sinistro*.

La garanzia è operante:

- per le forme A, B, B Plus, C e G, **quando il *Sinistro* si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.**
- per la forma F, quando il *Sinistro* si verifica oltre 25 km dal Comune di residenza del *Proprietario* del veicolo così come risultante dalla Carta di circolazione;
- per tutte le forme di garanzia, **previa accettazione da parte della *Struttura organizzativa* delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.**

7.1.6 Anticipo delle cauzioni penale e civile

A seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di *Incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la *Struttura organizzativa*, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di:**

- per le forme B, B Plus, C e G, **6.000 Euro;**
- per la forma F, **3.500 Euro;**

tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

La *Prestazione* non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata **entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso.** Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo quando il *Sinistro* si verifica all'estero (ossia al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

7.1.7 Autodemolizione

La *Prestazione* viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Qualora l'Assicurato, a seguito di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* Parziale o *Rapina* tentata, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo assicurato, la *Struttura organizzativa* organizzerà, su richiesta dell'Assicurato, il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione.

L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo assicurato entro e non oltre 6 mesi dal giorno del *Sinistro*, provvedendo ad inviare alla *Struttura organizzativa* la documentazione completa attestante l'entità del *Sinistro* ed a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il *Sinistro* risulti inferiore ai costi di riparazione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico del veicolo rilasciato dal P.R.A.);

- **Codice fiscale (fotocopia);**
- **documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia Carta d'identità o equivalente);**
- **documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).**

La mancata produzione dei documenti di cui sopra, comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione.

La *Struttura organizzativa* organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'*Assicurato* ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato:

- prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; e successivamente
- invierà al domicilio dell'*Assicurato* la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'*Assicurato* prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La *Compagnia* sosterrà i costi relativi al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

7.1.8 Invio di un'autoambulanza

La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Qualora a seguito di *Infortunio* da *Incidente stradale* l'*Assicurato*, successivamente al *Ricovero* di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la *Struttura organizzativa* invierà direttamente l'autoambulanza. **La Compagnia sosterrà la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).**

7.1.9 Consulenza medica

Qualora a seguito di *Infortunio* o malattia l'*Assicurato* necessiti di una consulenza medica, potrà mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della *Struttura organizzativa* che valuteranno quale sia la *Prestazione* più opportuna da effettuare in suo favore.

7.1.10 Informazioni e consigli telefonici

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali, la *Struttura organizzativa*, su richiesta dell'*Assicurato*, fornirà informazioni relativamente a:

- Viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- Tempo sulle strade;
- Informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- Informazioni automobilistiche (normative R.C.A., imposta di proprietà, patente, Carta di circolazione).

7.1.11 Auto in sostituzione

La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato in conseguenza ad uno degli eventi indicati nella Tabella 2, **oppure a seguito di Rapina o Furto totale del veicolo, la Struttura organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura a noleggio alle condizioni e nei limiti indicati nella Tabella 2.**

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una società di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa.

L'*Assicurato*, in base a quanto previsto dalla forma di copertura, potrà usufruire delle Prestazioni:

a) Auto sostitutiva immediata

Condizioni di noleggio

La Prestazione dovrà essere richiesta entro 72 ore dal momento del Sinistro ed è operante, alternativamente, qualora venga erogata la Prestazione indicata al punto 7.1.2 "Soccorso Stradale" o a fronte di denuncia per Rapina o Furto totale del veicolo.

b) Auto sostitutiva ordinaria

Condizioni di noleggio

La Prestazione potrà essere richiesta, alternativamente:

1. in caso di riparazione del veicolo, a fronte di una lavorazione che richieda perlomeno 8h di manodopera certificate con preventivo dettagliato da un'officina, facendo fede i Tempari ufficiali della casa costruttrice; l'autovettura a noleggio sarà fornita per il tempo di riparazione così certificato;
2. **a seguito di Rapina o Furto totale del veicolo**, a fronte di denuncia alle autorità.

Si precisa come le Prestazioni di cui al punto a) "Auto sostitutiva immediata" e al punto b) "Auto sostitutiva ordinaria" potranno essere utilizzate singolarmente oppure in successione, laddove sussistano le condizioni riportate nella singola Prestazione.

Ai fini dell'erogazione della Prestazione, l'*Assicurato* dovrà esibire alla società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.

La Prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

7.1.12 Invio taxi

La Prestazione viene erogata solo in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Il servizio è operante qualora sia prevista l'erogazione della Prestazione indicata al punto 7.1.11 "Auto in sostituzione".

Non sono previste spese di taxi per percorsi diversi da quelli sotto indicati e/o frazionamento del Massimale a disposizione.

Forma A - Prestazione non prevista.

Forma B e Forma C

Qualora l'*Assicurato* debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione o, alternativamente, ad una destinazione a sua scelta, la *Struttura organizzativa*, su precisa richiesta dell'*Assicurato*, metterà a disposizione un taxi per permettere all'*Assicurato* stesso di raggiungere la destinazione prescelta.

La Compagnia sosterrà le spese fino ad un massimo di 50 Euro per Sinistro.

Forma B Plus

1. Qualora l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione o, alternativamente, ad una destinazione a sua scelta, la *Struttura organizzativa*, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato stesso di raggiungere la destinazione prescelta.
2. A seguito della riconsegna dell'auto in sostituzione presso la società di noleggio, qualora fosse necessario, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di ritirare il veicolo riparato.

L'Assicurato potrà richiedere singolarmente alla *Struttura organizzativa* il servizio di taxi descritto al punto 1 o al punto 2, nonché entrambi i servizi fermo restando le limitazioni contenute nei singoli punti.

La Compagnia sosterrà le spese fino ad un massimo di 50 Euro per ciascuna corsa.

Forma G

1. Qualora l'Assicurato volesse proseguire il viaggio verso una destinazione a sua scelta, potrà richiedere alla *Struttura organizzativa* un taxi per raggiungere la destinazione prescelta.
La Prestazione è operante qualora non sia stato richiesto quanto previsto ai punti 2 e 3 che seguono.
2. Qualora l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione, la *Struttura organizzativa*, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato stesso di raggiungere il centro di noleggio.
3. A seguito della riconsegna dell'auto in sostituzione presso la società di noleggio, qualora fosse necessario, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato stesso di ritirare il veicolo riparato.

L'Assicurato potrà richiedere singolarmente alla *Struttura organizzativa* il servizio di taxi descritto al punto 1, al punto 2, al punto 3, nonché tutti i servizi fermo restando le limitazioni contenute nei singoli punti.

La Compagnia sosterrà le spese fino ad un massimo di 50 km per ciascuna corsa.

7.1.13 Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora:

- l'Assicurato sia vittima di un *Infortunio* causato da *Incidente stradale* in cui risulti coinvolto il veicolo assicurato; e
- l'Assicurato sia affetto da una patologia non curabile nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della *Struttura organizzativa*.

La *Struttura organizzativa* stessa provvede, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, a:

- a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l'Assicurato;
- b) organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute tra:
 - aereo sanitario (solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
 - aereo di linea, in classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe e occorrendo, in vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso.
- c) assistere l'Assicurato, durante il trasporto, con personale medico

o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della *Struttura organizzativa*.

La *Compagnia* sosterrà le relative spese.

Non danno luogo alla Prestazione:

- **le lesioni che a giudizio dei medici della *Struttura organizzativa* possono essere curate presso l'unità ospedaliera della regione di residenza dell'Assicurato;**
- **le terapie riabilitative.**

7.1.14 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della *Prestazione* indicata al punto 7.1.13 "Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato", viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la *Struttura organizzativa* provvederà ad organizzare il suo rientro presso il luogo di residenza o di domicilio, con il mezzo che i medici della *Struttura organizzativa* stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla *Struttura organizzativa* ed effettuato a spese della *Compagnia*, **inclusa l'Assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della *Struttura organizzativa*.**

7.1.15 Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora il veicolo assicurato in conseguenza di *Incendio*, *Guasto*, *Incidente*, *Furto* tentato o parziale, *Rapina* tentata **sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni** oppure a seguito di ritrovamento dopo *Furto* o *Rapina* in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato. Il relativo costo è a carico della *Compagnia*. **La garanzia è operante quando il *Sinistro* si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.**

7.1.16 Recupero del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di *Incendio*, *Guasto*, *Incidente*, *Furto* tentato o parziale, *Rapina* tentata, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 4 giorni lavorativi certificati da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i Tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di *Furto* o *Rapina* il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la *Struttura organizzativa*, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle del deposito presso il luogo di giacenza dalla data di comunicazione del *Sinistro* alla *Struttura organizzativa* sono a carico della *Compagnia*, **fino ad un massimo di 500 Euro per *Sinistro* e per anno assicurativo.**

Qualora il Valore commerciale del veicolo dopo il *Sinistro* risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la *Struttura organizzativa* provvede al suo recupero. Rimane a carico della *Compagnia* l'importo massimo corrispondente al Valore commerciale del relitto dopo il *Sinistro*.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative ai costi di riparazione, di eventuali diagnosi o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'interno del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano e comunque al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

7.1.17 Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo assicurato in conseguenza di:

- per le forme B, B Plus, C e G, *Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 4 giorni;*
- per la forma F, *Guasto o Incidente stradale, Furto parziale o Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 3 giorni,*

oppure in caso di *Furto o Rapina* del veicolo medesimo, la *Struttura organizzativa* metterà in condizione l'Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe,

oppure

- un'autovettura a noleggio, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato di cilindrata:
 - 1.200 cc. (Forma B, Forma C e Forma F);
 - 1.600 cc. (Forma B Plus e Forma G).

La Compagnia sosterrà le relative spese:

- per le forme B, B Plus, C e G, fino ad un massimo di 1.000 Euro per *Sinistro*;
- per la forma F, 250 Euro per *Sinistro*

complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (*Assicurato* e trasportati).

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica:

- per le forme B, B Plus, C e G, al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso;
- per la forma F, oltre 25 km dal Comune di residenza del *Proprietario* del veicolo così come risultante dalla Carta di circolazione.

7.1.18 Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di:

- per le forme B, B Plus, C e G, *Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata;*
- per la forma F, *Guasto o Incidente;*

il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò **comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte**, oppure a seguito di *Rapina o Furto* del veicolo medesimo la *Struttura organizzativa* provvederà a ricercare e prenotare un albergo, **tenendo la Compagnia direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di:**

- per le forme B, B Plus, C e G, **600 Euro;**
- per la forma F, **150 Euro;**

complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo *Sinistro* (*Assicurato* e trasportati).

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica:

- per le forme B, B Plus, C e G, al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso;

- per la forma F, oltre 25 km dal Comune di residenza del *Proprietario* del veicolo così come risultante dalla Carta di circolazione.

7.1.19 Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo assicurato per un *Infortunio* subito a seguito di un *Incidente* stradale, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo assicurato ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

La *Compagnia* terrà a proprio carico le spese dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

7.1.20 Anticipo spese di prima necessità

Qualora in conseguenza di *Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale e Rapina tentata*, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la *Struttura organizzativa* provvederà al pagamento, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di 1.500 Euro per Sinistro.**

L'Assicurato dovrà comunicare: la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. **L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

7.1.21 Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato in viaggio dovesse avere la necessità di comunicare con persone in Italia e si trovasse nell'impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro, la *Struttura organizzativa*, in funzione 24 ore su 24, provvederà a trasmettere il messaggio. La *Struttura organizzativa* non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

7.1.22 Viaggio di un Familiare

Qualora a seguito di *Infortunio* causato da *Incidente* stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che **non sia trasferibile prima di sette giorni**, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione di un *Familiare* dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al *Familiare* stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

7.1.23 Rimpatrio sanitario

Qualora, a seguito di *Infortunio* causato da *Incidente* stradale in cui

sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'*Assicurato*, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della *Struttura organizzativa* ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la *Struttura organizzativa* provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell'*Assicurato*:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla *Struttura organizzativa* ed effettuato a spese della *Compagnia*, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della *Struttura organizzativa* stessa. **La *Struttura organizzativa* utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di *Sinistri* verificatisi in Paesi Europei.**

La *Compagnia*, qualora abbia provveduto al rientro dell'*Assicurato* a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della *Struttura organizzativa* possono essere curate sul posto o che non impediscono all'*Assicurato* di proseguire il viaggio. La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'*Assicurato* od i suoi *Familiari* addividengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

La garanzia è operante quando il *Sinistro* si verifica:

- per le forme B, B Plus, C e G, al di fuori del comune di residenza dell'*Assicurato* stesso;
- per la forma F, oltre 25 km dal Comune di residenza del *Proprietario* del veicolo così come risultante dalla Carta di circolazione.

7.1.24 Rientro con un Familiare

Se, in caso di utilizzo della Prestazione di cui al punto 7.1.23 "Rimpatrio sanitario", i medici della *Struttura organizzativa* non ritengano necessaria l'Assistenza sanitaria durante il viaggio, la *Struttura organizzativa* provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rimpatrio sanitario" un *Familiare* dell'*Assicurato*, presente sul posto.

La *Compagnia* pagherà il relativo costo fino ad un massimo di 300 Euro.

Se la *Compagnia* ha provveduto al rientro del *Familiare* dell'*Assicurato* a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

La garanzia è operante quando il *Sinistro* si verifica al di fuori del comune di residenza dell'*Assicurato* stesso.

7.1.25 Accompagnamento minori

Se l'*Assicurato*, in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad *Infortunio* conseguente ad *Incidente* stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione di un *Familiare*, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

Non è previsto il pagamento delle spese di soggiorno del *Familiare*.

L'*Assicurato* deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del *Familiare* affinché la *Struttura organizzativa* possa contattarlo e organizzare il viaggio.

La garanzia è operante quando il *Sinistro* si verifica al di fuori del comune di residenza dell'*Assicurato* stesso.

7.1.26 Rientro salma

Qualora a seguito di *Incidente* stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'*Assicurato* sia deceduto, la *Struttura organizzativa* organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, **tenendo la *Compagnia* a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di:**

- per le forme B, B Plus, C e G, 5.000 Euro per *Sinistro*;
 - per la forma F, 2.500 Euro per *Sinistro*;
- ancorché siano coinvolti più *Assicurati*.

Se tale Prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la *Struttura organizzativa* avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

La garanzia è operante quando il *Sinistro* si verifica:

- per le forme B, B Plus, C e G, al di fuori del comune di residenza dell'*Assicurato* stesso;
- per la forma F, oltre 25 km dal Comune di residenza del *Proprietario* del veicolo così come risultante dalla Carta di circolazione.

7.1.27 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Se in conseguenza di *Incendio*, *Guasto*, *Incidente*, *Furto* tentata o parziale, *Rapina* tentata, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 4 giorni lavorativi certificati con preventivo dettagliato da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i Temperi ufficiali della casa stessa, oppure in caso di *Furto* o *Rapina* totali, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter circolare regolarmente, la *Struttura organizzativa*, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'*Assicurato*.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del *Sinistro* alla *Struttura organizzativa* sono a carico della *Compagnia* per un ammontare massimo pari al valore residuo del relitto dopo il verificarsi del *Sinistro* così come definito dai tecnici della *Struttura organizzativa* in relazione al valore medio di mercato del relitto stesso. L'eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dalla *Compagnia* e il costo totale del trasporto, rimane a carico dell'*Assicurato*, così come le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.

È escluso dalla Prestazione il caso in cui l'entità del danno al veicolo non impedisca la prosecuzione del viaggio.

La garanzia è operante solo quando il *Sinistro* si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

7.1.28 Abbandono legale

Se, nei casi previsti dalla Prestazione di cui al punto 7.1.27 "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", il Valore commerciale del veicolo assicurato risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la *Struttura organizzativa*, in alternativa alla Prestazione di cui al punto 7.1.27 "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo

stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione. La *Compagnia* pagherà i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

7.1.29 Prolungamento soggiorno

Se l'Assicurato, a seguito di *Infortunio* o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non fosse in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la *Struttura organizzativa*, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione). La **Compagnia pagherà le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di 600 Euro per Sinistro.**

Al suo rientro l'Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

7.1.30 Anticipo spese legali

Se l'Assicurato, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di *Incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, non potesse provvedere direttamente al pagamento delle spese legali, **la Struttura organizzativa verserà per suo conto, a titolo di anticipo, l'onorario di un legale fino ad un massimo di:**

- per le forme B, B Plus, C e G, **2.500 Euro;**
- per la forma F, **500 Euro.**

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

7.1.31 Interprete a disposizione

Se, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad *Incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la *Struttura organizzativa* provvederà ad inviarlo, **tenendone la Compagnia a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative.**

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

7.1.32 Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere

Se l'Assicurato, a seguito di *Infortunio* causato da *Incidente* stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, **la Struttura organizzativa anticiperà, per conto**

dell'Assicurato, il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di 6.000 Euro per Sinistro.

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

7.1.33 Richiesta documenti in caso di Furto totale

Qualora, a seguito di *Furto* totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della *Struttura organizzativa* per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico del veicolo, generale o storico,
- perdita di possesso,

potrà contattare la *Struttura organizzativa* stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la *Struttura organizzativa*, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La *Compagnia* sosterrà i relativi costi.

7.1.34 Invio infermiere a domicilio

Se l'Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un *Ricovero* in ospedale a seguito di *Infortunio* dovuto ad *Incidente* Stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la *Struttura organizzativa* procurerà direttamente all'Assicurato un infermiere, compatibilmente con le disponibilità locali, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 300 Euro per Sinistro.**

7.1.35 Invio fisioterapista a domicilio

Qualora l'Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da *Infortunio* dovuto ad *Incidente* Stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, necessiti dell'assistenza di un fisioterapista al domicilio, la *Struttura organizzativa* provvederà ad inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista, compatibilmente con le disponibilità locali, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 300 Euro per Sinistro.**

7.1.36 Invio collaboratrice familiare a domicilio

Qualora l'Assicurato, a seguito di *Infortunio* dovuto ad *Incidente* Stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, sia stato ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a 3 giorni e sia temporaneamente invalido e pertanto impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la *Struttura organizzativa* segnalerà il nominativo di una collaboratrice familiare nella zona in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo onorario fino ad un massimo di 150 Euro per Sinistro.**

7.1.37 Informazione su rete costruttori

Su semplice richiesta telefonica da parte dell'Assicurato, la *Struttura organizzativa* fornisce gli indirizzi ed i recapiti telefonici della rete di assistenza autorizzata delle maggiori case costruttrici di veicoli in Italia.

7.1.38 Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, se la *Struttura organizzativa* segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti e reperibili sul posto.

La Prestazione è operante solo quando il *Sinistro* si verifica oltre 25 km dal Comune di residenza del *Proprietario* del veicolo così come risultante dalla Carta di circolazione

7.2 Disciplina delle Prestazioni valide per tutte le forme contrattuali

La garanzia è prestata nelle seguenti modalità:

- non più di una volta per tipo di Prestazione per singolo *Sinistro*, per un massimo di tre *Sinistri* per tipo di Prestazione per anno assicurativo;
- per una durata massima di 60 giorni per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia;
- la *Compagnia* non è obbligata a fornire *Indennizzi* o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, se l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni;
- la *Struttura organizzativa* non ha alcuna responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
- tutte le eccedenze ai *Massimali* previsti nelle singole Prestazioni o tutti gli anticipi di denaro previsti nelle Prestazioni medesime, vengono concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato. Gli anticipi saranno concessi a condizione che l'Assicurato anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla *Struttura organizzativa* adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine l'Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente;
- se l'Assicurato attiva la medesima copertura presso un'altra compagnia, le Prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione;
- i *Massimali* indicati per ogni Prestazione devono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito dalla Legge;
- ogni diritto nei confronti della *Compagnia* si prescrive entro il termine di due anni dalla data del *Sinistro* che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge e le condizioni indicate nella sezione 1 "Condizioni comuni a tutte le garanzie".



Dove vale la copertura?

7.3 Validità territoriale

Salvo diverse indicazioni specificate all'interno delle singole Prestazioni, la garanzia Assistenza vale in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Principato di Monaco, Croazia, Slovenia, Svizzera, Andorra, altri Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita *Carta Verde*, è valida la garanzia R.C.A. per lo stesso veicolo.

Che cosa non è assicurato?



7.4 Esclusioni

Le Prestazioni non sono fornite:

- a) per i *Sinistri* avvenuti a seguito di atti di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) per i *Sinistri* avvenuti con dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
 - c) per i *Sinistri* avvenuti a seguito di abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 - d) nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di *Rischio* uguale o superiore a 4.0. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
 - e) per i *Sinistri* avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
 - f) in circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della *Struttura organizzativa* saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore;
 - g) per i mezzi impiegati ai trasporti speciali, particolari, eccezionali e al trasporto di animali vivi;
 - h) in tutti i casi in cui le condizioni non permettano un intervento del mezzo di soccorso in sicurezza;
 - i) nel caso in cui l'Assicurato richieda un'autovettura a noleggio e non sia disponibile una carta di credito o non sia possibile identificare un conducente con almeno 21 anni.
- In caso di erogazione del servizio di un'autovettura a noleggio, restano sempre a carico dell'Assicurato:
- i costi eventualmente applicati dal noleggiatore in caso di riconsegna dell'autovettura a noleggio presso un centro diverso da quello in cui è avvenuto il ritiro;
 - le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);

- le spese per le *Assicurazioni* non obbligatorie per Legge e le relative *Franchigie* applicate dalla società di noleggio;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'*Assicurato*;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla *Struttura organizzativa*.

2. La targa del veicolo;
3. Nome e cognome;
4. Numero di *Polizza*;
5. Indirizzo del luogo in cui si trova;
6. Il recapito telefonico dove la *Struttura organizzativa* potrà richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di richiedere qualsiasi intervento alla *Struttura organizzativa*, che potrà intervenire direttamente o che dovrà espressamente autorizzare l'effettuazione dell'intervento da parte di altri.

Se l'*Assicurato* al verificarsi del *Sinistro* non si rivolge alla *Struttura organizzativa*, perde il diritto ad ottenere le Prestazioni di assistenza, salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di:

- fornire alla *Struttura organizzativa* tutta la documentazione necessaria per la conclusione dell'assistenza;
- inviare alla *Struttura organizzativa*, se richiesto, gli originali (non le fotocopie) dei documenti di spesa (fatture, ricevute fiscali e altri giustificativi).

L'*Assicurato* libera dal segreto professionale, relativamente ai *Sinistri* formanti oggetto di questa *Assicurazione* i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del *Sinistro*, nei confronti della *Struttura organizzativa* e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del *Sinistro* stesso.

L'*Assicurato* che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero *Risarcimento*, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di *Assicurazione*, **deve dare comunque avviso del *Sinistro* ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla *Compagnia* nel termine di tre giorni a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.**

Cosa fare in caso di Sinistro?



7.5 Denuncia di Sinistro

Per ottenere le Prestazioni di assistenza, l'*Assicurato*, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, dovrà rivolgersi direttamente alla *Struttura organizzativa operativa 24 ore su 24*:

- telefonando al numero verde **800-181515** (valido solo in Italia), oppure +39. 015-2559790 (valido in Italia e all'estero).

oppure se impossibilitato a telefonare, scrivendo attraverso le seguenti modalità:

- per posta elettronica a assistenza@mapfre.com
- per fax al numero 015-2559604
- per posta ordinaria a MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI)

In ogni caso **dovrà comunicare con precisione:**

1. **Il tipo di Assistenza di cui necessita;**

Tabella 1 - Depannage / Soccorso stradale / Rimessaggio

Guida alla lettura: Gli eventi coperti e le restanti condizioni presenti all'interno della tabella sottostante sono da considerarsi in riferimento unicamente alla forma di copertura attiva sul veicolo assicurato.

		FORMA A			FORMA B / FORMA C			FORMA B PLUS / FORMA G			FORMA F valida per autocarri e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali		
		Depannage	Soccorso stradale	Rimesaggio	Depannage	Soccorso stradale	Rimesaggio	Depannage	Soccorso stradale	Rimesaggio	Depannage	Soccorso stradale	Rimesaggio
Massimale		200 €	200 €	72 h	700 €	700 €	72 h	700 €	700 €	72 h	1.000 €	1.000 €	250 €
Eventi coperti	Guasto	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
	Incidente	no	si	si	no	si	si	no	si	si	si	si	si
	Incendio	no	si	si	no	si	si	no	si	si	no	no	no
	Furto parziale/Rapina tentata	no	si	si	no	si	si	no	si	si	no	no	no
	ritrovamento dopo Rapina o Furto totale	no	si	no	no	si	no	no	si	no	no	no	no
	foratura/scoppio/squarcio pneumatico/i	no	no	no	si	si	no	si	si	no	si	si	no
	foratura/scoppio/squarcio pneumatico/i del rimorchio qualora agganciato alla motrice assicurata dal presente contratto al momento del Sinistro	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si	si	no
	Guasto - foratura/scoppio/squarcio pneumatico/i dell'appendice carrello in transito sprovvisto di targa propria	no	no	no	no	no	no	si	si	no	no	no	no
	manodopera per foratura/scoppio/squarcio pneumatico/i	no	no	no	no	no	no	si	no	no	no	no	no
	mancanza di carburante	no	no	no	si	si	no	si	si	no	no	no	no
	errato rifornimento	no	no	no	si	si	si	si	si	si	no	no	no
	smarrimento/Furto/rottura/mancato funzionamento delle chiavi	no	no	no	si	si	si	si	si	si	no	no	no
	dimenticanza chiavi all'interno dell'abitacolo	no	no	no	si	si	si	si	si	si	no	no	no
	montaggio catene da neve	no	no	no	si	si	no	si	si	no	no	no	no
	blocco della serratura per congelamento	no	no	no	no	no	no	si	si	si	no	no	no
	blocco della serratura per Furto parziale o tentato	no	no	no	no	no	no	si	si	si	no	no	no
	carburante congelato	no	no	no	no	no	no	no	si	si	no	no	no
Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo) non di massa*	no	no	no	no	no	no	no	si	si	no	no	no	
eventi naturali (non di massa)*	no	no	no	no	no	no	no	si	si	no	no	no	
Destinazione a scelta		-	no	-	-	si	-	-	si	-	-	si	-
Limite destinazione a scelta		-	-	-	-	15 km di tragitto dal luogo di fermo	-	-	50 km di tragitto dal luogo di fermo	-	-	di pari tragitto necessario per raggiungere l'officina autorizzata	-

* Per eventi non di massa si intende eventi che non riguardano una pluralità di veicoli ma che colpiscono il solo veicolo assicurato.

Tabella 2 - Auto sostitutiva

Guida alla lettura: Gli eventi coperti e le restanti condizioni presenti all'interno della tabella sottostante sono da considerarsi in riferimento unicamente alla forma di copertura attiva sul veicolo.

		FORMA B	FORMA C	FORMA B PLUS	FORMA G
Eventi coperti	Guasto/Incidente/Incendio	sì	sì	sì	sì
	Furto parziale/Rapina tentata	sì	sì	sì	sì
	Rapina o Furto totale	sì	sì	sì	sì
	errato rifornimento	sì	sì	sì	sì
	smarrimento/Furto/rottura/mancato funzionamento delle chiavi	no	no	sì	sì
	dimenticanza chiavi all'interno dell'abitacolo	no	no	sì	sì
	blocco della serratura per congelamento	no	no	sì	sì
	blocco della serratura per Furto parziale o tentato	no	no	sì	sì
	carburante congelato	no	no	sì	sì
	Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo) non di massa*	no	no	sì	sì
fenomeni naturali (non di massa)*	no	no	sì	sì	
Cilindrata dell'autovettura fornita in sostituzione	1.200 cc	2.000 cc	1.200 cc	2.000 cc	
Auto sostitutiva immediata		no	no	sì	sì
Quando è possibile richiederla		-	-	- a fronte dell'immobilizzo del veicolo nei giorni di sabato, domenica e festivi - accadimento in copertura a partire dalle ore 17:00 del giorno precedente al sabato, domenica o al festivo	- a fronte dell'immobilizzo del veicolo nei giorni feriali o festivi
Durata massima noleggio		-	-	2 giorni consecutivi	3 giorni consecutivi
Condizione di riconsegna		-	-	- il primo giorno feriale disponibile; - entro l'orario indicato dalla Struttura organizzativa; in ogni caso non oltre le ore 18:00	
Auto sostitutiva ordinaria		sì	sì	sì	sì
Quando è possibile richiederla		a fronte della documentazione rispondente alle condizioni di noleggio descritte all'interno della specifica prestazione			
Durata massima noleggio	in caso di riparazione del veicolo	7 giorni consecutivi	15 giorni consecutivi	7 giorni consecutivi	15 giorni consecutivi
	Furto e Rapina totali		30 giorni consecutivi		30 giorni consecutivi
Condizione di riconsegna		- nel giorno e all'orario indicati dalla Struttura organizzativa		- in caso di feriale: nel giorno e all'orario indicati dalla Struttura organizzativa; - in caso di festivo: nel primo giorno feriale disponibile, all'orario indicato dalla Struttura organizzativa	

* Per eventi non di massa si intende eventi che non riguardano una pluralità di veicoli ma che colpiscono il solo veicolo assicurato.

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano

Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.1983.CGA - ed. 27.07.2020



ZURICH[®]